



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Nucleo regionale di Valutazione dell’Impatto Ambientale

(Art.47 bis l.r.10/2010, DGR 283 del 16/3/2015, DGR 1175 del 9/12/2015, DGR 410 del 10/5/2016)

Seduta del 22/10/2019 e del 30/10/2019

parere n. 198

per l’espressione del parere della Giunta Regionale
in conformità all’art. 25 del Dlgs. 152/06

Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni:

- 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;**
- 2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini - riprofilatura con la discarica RiMateria;**
- 3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.**

Proponente: RiMateria SpA

Il giorno 22/10/2019, alle ore 10:35, negli uffici della Giunta Regionale in Piazza dell'Unità Italiana n. 1, in Firenze, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell'impatto ambientale (di seguito Nucleo VIA) per l'espressione del parere tecnico alla Giunta Regionale relativo al Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni:

- 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell'ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;
- 2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini - riprofilatura con la discarica RiMateria;
- 3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53;

parere da esprimersi ai fini degli adempimenti regionali in conformità all'art. 25 del Dlgs.152/2006, nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) di competenza regionale.

L'odierna seduta del Nucleo VIA è stata convocata con nota del Settore Valutazione di impatto ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale (di seguito Settore VIA) AOOGR/TP Prot. 0360188 del 27/09/2019, secondo quanto disposto nella DGR 410/2016, all. C.

Sono presenti, oltre al Presidente del Nucleo VIA Arch. Carla Chiodini, quali componenti del Nucleo stesso i rappresentanti degli Uffici di seguito elencati, per esprimere le valutazioni di rispettiva competenza sull'intervento di cui trattasi:

Ufficio	Nome e Cognome	Responsabile - Delegato/a
Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti	Franco Gallori Lucia Lazzarini (ore 11.40 fino alle 13.00)	Resp.
Settore Tutela della natura e del mare	Assente	
Settore Sismica	Assente	
Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti	Assente	
Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa	Assente	
Settore Genio Civile Valdarno centrale e tutela dell'acqua	Assente	
Settore Programmazione viabilità	Assente	
Settore Pianificazione del territorio	Assente	
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	Assente	
IRPET	Assente	
ARPAT (Settore "VIA/VAS" e Dip. Piombino Elba)	Giancarlo Sbrilli con Ilaria Rossi	Resp.
Azienda Usl Toscana Nord Ovest (Dip. Prevenzione di Piombino)	Roberto Bertani collegato in video conferenza	Resp.

Sono presenti altresì, in qualità di invitati, i rappresentanti dei seguenti Enti ed Uffici:

- Comune di Piombino (LI) nella persona di Maurizio Poli e Claudio Santi, il Sindaco di Piombino Francesco Ferrari, e Bezzini Carla Assessore Ambiente;
 - Comune di Campiglia Marittima (LI) nella persona di Alberta Tacciati;
 - Comune di San Vincenzo (LI) nella persona di Alessandro Bandini;
 - Comune di Suvereto (LI) nella persona di Jessica Pasquini.
- Il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia, Edo Bernini (dalle ore 11.45).

E' inoltre presente, in rappresentanza del proponente, dott. Andrea Campi, delegato (con nota del 21/10/2019 prot. 3476 consegnata nella seduta del Nucleo) agli atti rappresentare la società nella seduta del NURV in data odierna, con ogni più ampio potere decisionale. Il medesimo è accompagnato da: Ing. Luca Galimberti, Ing. Ilaria Minardi, Ing. Maurizio Bragaglia, Ing. Anna Giusti, Ing. Fabio Bonacci, Avv. Luisa Bedini, Avv. Giuseppe Volpe, soggetti indicati nel foglio firme.

E', infine, presente il funzionario regionale del Settore VIA, Alessio Nenti.

Alle ore 10:40, il Presidente del Nucleo VIA, dopo la verifica delle presenze, apre la riunione e riassume le fasi del procedimento:

– l'istanza è stata depositata dal proponente presso la Regione Toscana in data 30/05/2018 acquisita con AOOGR.T. prot. 2018/288371-A del 30/05/2018;

– il procedimento è stato avviato il 30/05/2018 ai sensi della normativa vigente a tale data;

– in data 31/05/2018 con nota AOOGR.T. prot. 290667 sono stati richiesti i pareri e contributi tecnici ai soggetti coinvolti e sono pervenuti i seguenti contributi di: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT-Dip. Piombino Elba – Settore Supporto Tecnico, Azienda USL Toscana nord-ovest-Dip. di Prevenzione, Comune di Piombino, IRPET, Provincia di Livorno, Soprintendenza. E i Settore regionali di: Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Programmazione Viabilità, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, Settore Tutela della natura e del mare;

– alla scadenza del periodo di evidenza pubblica è pervenuta una osservazione divisa in 24 punti, presentata da 9 cittadini;

– a seguito di istruttoria interdisciplinare e considerati i pareri, i contributi pervenuti e le osservazioni, in data 28/08/2018 con nota AOOGR.T. prot. 408844 sono state richieste integrazioni al Proponente in relazione alla documentazione depositata;

– dopo aver richiesto proroga circa il termine per consegna delle integrazioni, in data 09/11/2018 il Proponente ha depositato le integrazioni richieste e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

– in data 12/11/2018 è stato pubblicato sul sito web regionale un nuovo avviso al pubblico dell'avvenuto deposito delle integrazioni e delle controdeduzioni del proponente alle osservazioni del pubblico. Inoltre, è stata pubblicata una scheda informativa relativa al procedimento in oggetto, i contributi e pareri dei soggetti coinvolti, le integrazioni depositate dal proponente, le osservazioni pervenute dal pubblico e le controdeduzioni del Proponente;

– sempre in data 12/11/2018 con nota AOOGR.T. prot. 516572 sono stati richiesti ai soggetti competenti i pareri e contributi tecnici sulle integrazioni depositate; in esito a detta richiesta sono pervenuti i seguenti contributi: Agenzia del Demanio – Direz. Reg. Toscana e Umbria, Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Soprintendenza, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Comune di Piombino, ARPAT. E i Settore regionali di: Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, Settore Tutela della natura e del mare;

– alla scadenza del periodo di evidenza pubblica, il 12/12/2018, sono pervenute tre osservazioni di:

- n.1 Osservazione di 13 cittadini divisa in 19 punti;

- n.1 Osservazione del WWF riguardante osservazioni sullo studio di incidenza;

- n.1 Osservazione di 14 cittadini divisa in 4 punti;

– in data 22/01/2019 il Proponente ha depositato le proprie controdeduzioni alle suddette 3 osservazioni pervenute; le medesime sono state pubblicate sul sito web regionale;

– in data 24/01/2019 si è tenuta la prima riunione del nucleo di Valutazione dell'Impatto Ambientale (Nucleo VIA) ai sensi dell'Allegato C alla Delibera G.R. n. 410/2016. Il Nucleo ha disposto che:

“... *CONSIDERATA* la volontà del proponente di presentare entro 30 giorni documentazione integrativa di chiarimento specifica finalizzata a chiarire gli elementi evidenziati nel corso della seduta come evidenziato in alcuni pareri ad oggi pervenuti;

per quanto sopra esposto

DECIDE

di aggiornare i propri lavori ad una nuova seduta che sarà fissata successivamente al deposito della documentazione da parte del Proponente, con nota del Settore VIA.....”;

– il file del Verbale della seduta del nucleo è consultabile e scaricabile sul sito internet della Regione Toscana alla pagina: <http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale> nella sezione della valutazione del progetto presentato da RiMateria SpA;

– in data 27/02/2019 con nota ns. prot. 0096616 del 28/02/2019, il Proponente ha depositato i chiarimenti richiesti nella seduta del Nucleo VIA. Gli stessi sono pubblicati sul sito internet della Regione Toscana alla pagina sopra indicata;

– in data 04/03/2019 con nota ns. prot. 0102998, il Settore VIA ha convocato la seduta del Nucleo di Valutazione per il giorno 23/04/2019 ed ha richiesto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento un contributo sui chiarimenti richiesti nella precedente seduta e depositati dal Proponente il 27/02/2019;

– con nota PEC inviata il 18/04/2019 e la relativa documentazione, acquisita con prot. 0172126 del 19/04/2019, il Proponente ha richiesto il rinvio della seduta del Nucleo di Valutazione regionale al fine di valutare la stessa documentazione, in relazione alle criticità evidenziate nei vari contributi. Ravvisata la conseguente necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, il Settore VIA ha comunicato il rinvio della seduta del Nucleo di valutazione a mercoledì 22 maggio 2019 poi posticipato al 27/05/2019 considerata l'impossibilità comunicata da alcuni membri del Nucleo di partecipare a detta seduta;

– tra il 14 e il 19 marzo 2019 sono pervenute altre 4 (quattro) osservazioni da 15 cittadini: osservazioni pervenute fuori dal periodo previsto per le osservazioni ai sensi dell'art.24 commi 3 e 5 del Dlgs.152/06 e comunque acquisite agli atti del procedimento ed utilizzate ai fini istruttori, anche a seguito dei chiarimenti depositati dal proponente il 28 febbraio 2019;

– in data 23/04/2019 con nota prot. 0175435 il Settore Servizi Pubblici locali Energia ed Inquinamenti ha trasmesso al settore VIA un'osservazione di 6 cittadini in merito all'applicazione del criterio escludente del PRB della Regione Toscana relativo alla distanza di 500mt dai centri abitati per la tipologia di impianti come quello in esame; l'osservazione risulta pervenuta fuori dal periodo previsto ai sensi dell'art.24 commi 3 e 5 del Dlgs.152/06, è comunque stata acquisita agli atti del procedimento ed utilizzata ai fini istruttori;

– in data 24/04/2019 con nota prot. 0176491 l'Avv. Michele Greco per conto dei sig.ri Degani, Trifirò, Dervishi, Matteoni ha inviato un'ulteriore osservazione con oggetto: “*memoria/diffida ex art. 9 e ss. L. 241/1990 e ss.mm.ii*” osservazione pervenuta fuori dal periodo previsto per le osservazioni ai sensi dell'art.24 commi 3 e 5 del Dlgs.152/06, acquisita agli atti del procedimento come osservazione del pubblico interessato ed utilizzata ai fini istruttori. In detta osservazione venivano formulate alcune richieste già precedentemente riscontrate con nota del 09/05/2019 prot. 0191999;

– in data 23/05/2019 con nota prot. 0210715 l'Avv. Michele Greco per conto dei sig.ri Degani, Trifirò, Dervishi, Matteoni ha inviato un'ulteriore osservazione sempre con oggetto: “*memoria/diffida ex art. 9 e ss. L. 241/1990 e ss.mm.ii*”. L'Avv. Michele Greco ha presentato altre 4 osservazioni: due per conto del WWF Livorno (pec prot. prot. 0211643 del 24/05/2019) e le stesse due per conto di Italia Nostra (prot. 0211395 del 23/05/2019). Le presenti osservazioni sono pervenute fuori dal periodo previsto per le osservazioni ai sensi dell'art.24 commi 3 e 5 del Dlgs.152/06, sono acquisite agli atti del procedimento come osservazione del pubblico interessato ed utilizzata ai fini istruttori. Il contenuto di dette osservazioni è praticamente lo stesso delle osservazioni presentate per conto dei sig.ri Degani, Trifirò, Dervishi, Matteoni in data 23/05/2019 e in data 24/04/2019. L'osservazione rimanda alla precedente e ne formula le stesse richieste, peraltro già riscontrate. La stessa, come tutte le altre, è trattata per la definizione della valutazione in corso. Il Settore Regionale VIA VAS OO. PP. di interesse strategico regionale, ha redatto un documento di “*Sintesi Osservazioni, Elenco osservazioni, sintesi dei contenuti e delle controdeduzioni*” da sottoporre alla visione del Nucleo di Valutazione nella seduta finale e che sarà allegato al verbale di detta seduta;

– in data 27/05/2019 si è tenuta la seconda riunione del nucleo di Valutazione dell'Impatto Ambientale (Nucleo VIA) ai sensi dell'Allegato C alla Delibera G.R. n. 410/2016. Il Nucleo ha disposto che:

“... il nucleo di valutazione dell'impatto ambientale

CONSIDERATA la volontà del proponente di presentare entro 90 giorni documentazione di chiarimento finalizzata a chiarire gli elementi critici emersi nel corso della seduta e come evidenziati in alcuni pareri ad oggi pervenuti;

CONSIDERATO, altresì, che per la modifica presentata da RiMateria (punto 2 dell'istanza) e per la nuova discarica Li53 (punto 3 dell'istanza) ad oggi parrebbe non sussistere il criterio escludente del PRB (500mt dai centri abitati) ma che comunque alcune abitazioni più vicine possono essere interessate ancora da disagi residui. Sul punto il Settore VIA procedente si riserva di effettuare un approfondimento;

RITENUTO opportuno, al fine di una completa e approfondita valutazione del progetto sotto il profilo ambientale e della tutela della salute pubblica, acquisire gli ulteriori approfondimenti proposti dal Proponente; per quanto sopra esposto

DECIDE

di aggiornare i propri lavori ad una nuova seduta che sarà fissata successivamente al deposito della documentazione di chiarimento da parte del Proponente...”;

– in data 17/06/2019 il Comune di Piombino con nota prot. 0241895 a firma del Sindaco, chiede la sospensione di *“... qualunque iniziativa volta all'adozione della valutazione di impatto ambientale (VIA) de quo e consentire a questo Comune di pronunciarsi complessivamente in merito, anche in riferimento alle proprie dirette competenze e responsabilità in materia sanitaria ed urbanistica...”;*

– in data 19/06/2019 il Comune di Suvereto (LI) con nota prot. 0244823 a firma del Sindaco, si unisce alla richiesta del sindaco di Piombino;

– in data 01/08/2019 il Comune di Piombino con nota prot. 0299901, comunica l'annullamento parziale in autotutela del parere reso dal Comune in data 4 aprile (ns. prot.0153335 del 08/04/2019) nel procedimento di VIA in oggetto;

– in data 05/08/2019 il Comune di Piombino con nota prot. 0303502, comunica ulteriori approfondimenti istruttori e trasmette una relazione tecnica dove evidenzia l'esistenza del criterio escludente inerente la richiesta distanza di 500mt dagli abitati di Colmata e Montegemoli; evidenzia la criticità delle maleodoranze ed evidenzia che nella concessione dell'agenzia del Demanio l'area dovrà essere destinata a discarica per materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche, viabilità, piazzali;

– in data 09/09/2019 con nota prot. 0334690, i sig.ri Degani, Trifirò, Dervishi, Matteoni, Preziosi, Carletti hanno presentato un'ulteriore osservazione, sempre in relazione alla distanza degli abitati di Colmata e l'impianto di RiMateria. L'osservazione risulta pervenuta fuori dal periodo previsto per le osservazioni ai sensi dell'art.24 commi 3 e 5 del Dlgs.152/06, è stata comunque acquisita agli atti del procedimento come osservazione del pubblico interessato ed utilizzata ai fini istruttori;

– in data 26/09/2019 con nota ns. prot. 0357166, il Proponente ha depositato i chiarimenti richiesti nella seduta del Nucleo VIA. Gli stessi sono pubblicati sul sito internet della Regione Toscana alla pagina VIA dedicata. Oltre ai chiarimenti tecnici, il Proponente fornisce anche una perizia tecnico-legale in merito ai nuclei abitativi di Colmata e Montegemoli più vicini all'impianto di RiMateria;

– in data 27/09/2019 con nota ns. prot. 0360188, il Settore VIA ha convocato la seduta del Nucleo di Valutazione per il giorno 22/10/2019 ed ha richiesto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento un contributo sui chiarimenti richiesti nella precedente seduta e depositati dal Proponente il 26/09/2019;

– in data 10/10/2019 con nota ns. prot. 0376519, è pervenuta un'ulteriore osservazione divisa in quattro punti da 8 cittadini Degani, Trifirò, Danzi, Rosi, Andreoni, Cantini, Preziosi, Carletti, a seguito dei chiarimenti depositati dal proponente il 26 settembre 2019. Con tale osservazione viene richiesto: il rigetto dei chiarimenti depositati dal Proponente per la sola rimodulazione del progetto senza risolvere l'impatto ambientale; di respingere la perizia dei centri abitati fatta da RiMateria, secondo gli osservanti, non veritiera; un approfondimento in merito alle criticità finanziarie di RiMateria e il non rispetto del principio di prossimità del ciclo dei rifiuti; evidenziano superamenti della soglia olfattiva dell'acido solfidrico nel corso del 2019 con relativo disagio. L'osservazione risulta pervenuta fuori dal periodo previsto per le osservazioni

ai sensi dell'art.24 commi 3 e 5 del Dlgs.152/06, è comunque acquisita agli atti del procedimento come osservazione del pubblico interessato ed utilizzata ai fini istruttori;

– in data 17/10/2019 con nota ns. prot. 0385087 e con nota ns. prot. 0385179 e con nota ns. prot. 0385630 per conto dello studio legale Greco, hanno presentato un'ulteriore osservazione rispettivamente Italia Nostra, 4 cittadini Degani, Trifirò, Dervishi, Matteoni e l'Associazione WWF Livorno, in relazione alla documentazione pubblicata sulle pagine web della Regione; all'osservazione è allegata una relazione tecnica predisposta dal Geol. Maria Teresa Fagioli. La presente osservazione è pervenuta fuori dal periodo previsto per le osservazioni ai sensi dell'art.24 commi 3 e 5 del Dlgs.152/06, è comunque acquisita agli atti del procedimento come osservazione del pubblico interessato ed utilizzata ai fini istruttori;

– in data 17/10/2019 con nota ns. prot. 0385257 il Comune di Piombino ha trasmesso il proprio parere con i seguenti allegati:

1. Verbale del Nucleo di Valutazione per VIA/VAS del 14 ottobre 2019;
 2. Delibera n. 304 del 9 ottobre 2019 recante la delimitazione dei centri abitati di Montegemoli e Colmata ai sensi del Codice della Strada ad integrazione della relazione del 31 luglio 2019 con la quale si rappresentavano i centri abitati ai sensi della vigente pianificazione urbanistica (con 7 allegati);
 3. Delibera n. 311 del 16 ottobre 2019 ad integrazione della delibera di Giunta comunale n.304 del 9 ottobre 2019 - Integrazioni e sostituzione planimetria (con 5 allegati);
 4. Relazione inerente le misurazioni delle distanze tra i perimetri dei centri abitati e dell'impianto, così come aggiornate e riviste ai sensi e per gli effetti della delibera n. 304/2019 (con un allegato);
 5. Atto di indirizzo per la redazione della variante urbanistica della zona F6 "aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate" (con due allegati);
- una relazione tecnica predisposta dal Geol. Maria Teresa Fagioli;

– in data 17/10/2019 con nota ns. prot. 0385129 Arpat ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

– in data 18/10/2019 con nota prot. 0388179 i Comuni di Campiglia Marittima e San Vincenzo hanno richiesto di poter partecipare alla seduta del Nucleo del 22 ottobre nella parte della riunione aperta ai soggetti invitati ma non facenti parte del Nucleo di Valutazione;

– in data 21/10/2019 con nota ns. prot. 0389444, lo Studio Legale Associato Volpe-Monaco-Bedini ha comunicato di aver ricevuto incarico dalla società RiMateria SpA di impugnare, attesa la decisione della Regione nel procedimento di VIA in oggetto, la delibera della Giunta Comunale di Piombino (LI) n. 304 del 9 ottobre 2019 avente ad oggetto "Definizione dei centri abitati di Montegemoli e Colmata. – Distanza tra i perimetri dei centri abitati e degli impianti", nonché ogni altro atto preordinato, connesso conseguente ed integrativo della predetta delibera, ivi compresa la Delibera G.C. n. 311 del 16 ottobre 2019;

– in data 21/10/2019 con nota prot. 0389365 è stata inviata una petizione con raccolta di un migliaio di firme da parte di un comitato di cittadini di Piombino chiedendo di non rilasciare la VIA per l'ampliamento di 2.850.000 metri cubi della discarica di Ischia di Crociano di RiMateria SpA. Non si riportano specifiche motivazioni ma si rimanda a tutte le osservazioni già inviate che rilevavano preoccupazione per odori molesti, provenienza di rifiuti speciali da tutta Italia, inquinamento, contaminazione della falda, ecc.;

– in data 21/10/2019 con nota prot. 0391508 anche il Comune di Suvereto ha fatto richiesta di poter partecipare alla seduta del Nucleo del 22 ottobre nella parte della riunione aperta ai soggetti invitati ma non facenti parte del Nucleo di Valutazione;

– in data 21/10/2019 è stata inviata una nota, i Sindaci dei Comuni di San Vincenzo (LI) e di Campiglia Marittima (LI) hanno inviato una nota congiunta di osservazioni a seguito delle reiterate prese di posizione del Sindaco del Comune di Piombino. In particolare i due Sindaci rilevano l'importanza di eseguire la MISP in tempi più rapidi possibile, rimuovere i cumuli sull'area. Criticano le ultime scelte dell'Amministrazione di Piombino in merito all'inizio del procedimento di variante urbanistica delle zone di discarica e di aver cambiato indirizzo rispetto all'accordo del 2017 di tutte le Amministrazioni locali in merito all'inserimento della discarica Li53 nel Piano industriale di RiMateria.

Tutta la documentazione depositata dal Proponente, i pareri e contributi pervenuti, le osservazioni e i verbali delle sedute del Nucleo di Valutazione sono pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili sul sito internet della Regione Toscana alla pagina: <http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale> nella sezione della valutazione del progetto presentato da RiMateria SpA.

Alle ore 10:50, il Presidente del Nucleo VIA, dopo la verifica delle presenze, apre la riunione e riassume sinteticamente le caratteristiche e le finalità del progetto in esame, nonché i contenuti della documentazione presentata dal proponente, dando conto dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti al Settore VIA nel corso del procedimento medesimo tenuto conto del progetto, delle integrazioni e dei chiarimenti.

Il rappresentante del proponente ed i Soggetti invitati partecipano alla riunione solo per il tempo necessario a fornire chiarimenti e delucidazioni su richiesta dei membri del Nucleo.

Si svolge quindi la prima parte del Nucleo, come di seguito riassunta.

Ai fini dell'istruttoria della prima parte del procedimento anteriormente alla prima seduta del nucleo di valutazione regionale, sono pervenuti i seguenti pareri e contributi, **sulla documentazione iniziale:**

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT-Dip.Piombino Elba – Settore Supporto Tecnico, Azienda USL Toscana nord-ovest-Dip. di Prevenzione, Comune di Piombino, IRPET, Provincia di Livorno, Soprintendenza. E i Settore regionali di: Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Programmazione Viabilità, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, Settore Tutela della natura e del mare; **e a seguito delle integrazioni richieste:**

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT-Dip.Piombino Elba – Settore Supporto Tecnico, Comune di Piombino, Agenzia del Demanio-Dir.Reg.Toscana e Umbria, Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare- Dir.Gen. per la salvaguardia del territorio e delle acque. E i Settore regionali di: Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, Settore Tutela della natura e del mare.

A seguito dei **chiarimenti inviati il 27 febbraio 2019** (acquisiti con prot. 0096616 del 28/02/2019), sono pervenuti i seguenti contributi/pareri: Comune di Piombino, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Settore Tutela della Natura e del Mare, ASL toscana nord ovest-Dip.Prevenzione, ARPAT.

A seguito dei **chiarimenti inviati il 18 Aprile 2019** (acquisiti il 19/04/2019 prot. 0172126), sono pervenuti i seguenti contributi/pareri: ARPAT, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti, già esposti nella seduta del Nucleo del 27/05/2019.

A seguito dei **chiarimenti inviati il 26 settembre 2019** (acquisiti il 26/09/2019 con nota ns. prot. 0357166), sono pervenuti i seguenti contributi/pareri: ARPAT, Comune di Piombino, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti.

Si riportano questi ultimi tre pareri e contributi:

- **Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa**, acquisito con prot. 0363992 del 01/10/2019, con il quale comunicano che “... *In riferimento alla vs richiesta di contributo trasmessa con nota AOOGR/AD Prot. 0360188 del 27/09/2019 relativa al procedimento in oggetto, si conferma quanto già indicato nella nostra precedente nota, pari oggetto, AOOGR/ PD Prot.0207210 del 21/05/2019...*”. Nel precedente contributo, il Genio Civile aveva indicato alcune prescrizioni per la realizzazione delle opere idrauliche della linea di scarico al fine di prevenire fenomeni erosivi. Tali prescrizioni saranno riportate nel quadro prescrittivo.

- **ARPAT**, acquisito con prot.0385129 del 17/10/2019, con il quale comunica che “... *si riportano di seguito le osservazioni tecniche relative alle tematiche di competenza, con riferimento ai pareri ARPAT già trasmessi alla Regione Toscana nell'ambito del procedimento in corso.*

IMPATTO ODORIGENO (punto n.2 verbale seduta NURV del 27/05/2019)

Durante la seduta del NURV del 27 maggio scorso è emerso come, al termine del procedimento fino ad allora svolto, fosse rimasto come impatto critico del progetto quello odorigeno, fatta salva la risoluzione di altri aspetti residuali, per alcuni già proposta dall'azienda in sede di Nucleo.

Il Proponente in merito all'impatto odorigeno ha presentato un nuovo studio diffusionale sulla base della modifica della distribuzione dei moduli 7.1.a e 7.1.c (così come definiti all'art.7 D.M. 27/09/2010 e s.m.i.) della nuova discarica LI53; ha inoltre introdotto alcuni accorgimenti gestionali volti a potenziare la

mitigazione delle emissioni odorigene, con ulteriori considerazioni circa i criteri di accettabilità in discarica. La modifica dei volumi destinati alle due tipologie di rifiuti, secondo quanto dichiarato dal Proponente, vuole rispondere anche alle richieste della Regione Toscana Settore rifiuti, che nel parere espresso in seconda seduta NURV (agli atti della Regione Toscana con prot. n.213775 del 27/05/2019) indicava quanto segue:

- “le nuove volumetrie di ampliamento delle discariche in argomento siano dedicate allo smaltimento di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di bonifica del Sin e dalla eventuale futura attività siderurgica;
- siano limitate a tipologie di rifiuti a matrice solida inorganica o a basso contenuto organico, escludendo l'ammissibilità di rifiuti con contenuto di sostanza organica che possa dare origine a processi biologici di degradazione, con conseguente produzione di emissioni significative di biogas, al fine di prevenire effetti negativi significativi sia sulla qualità dell'aria che di impatto olfattivo.”.

La modifica proposta consiste nell'aumento della volumetria destinata alla categoria 7.1.a e conseguente diminuzione della 7.1.c. In sintesi i provvedimenti che il proponente intende adottare al fine di contenere l'impatto odorigeno sono i seguenti:

1. modifica della ripartizione delle volumetrie della nuova discarica LI53, diminuendo, dal 50% al 25%, quelle destinate ai rifiuti misti organici/biodegradabili e inorganici (sottocategoria 7.1.C.), e incrementando proporzionalmente, dal 50% al 75%, quelle destinate a rifiuti inorganici o a basso contenuto organico (sottocategoria 7.1.A).

2. attuazione di pratiche gestionali e di monitoraggio specifiche, attraverso:

- a) programmazione dei conferimenti, con procedura operativa interna, in modo da conferire e mettere a dimora nelle due ore che precedono l'attivazione della chiusura del fronte, solo rifiuti da impatto odorigeno ridotto;
- b) anticipare la copertura giornaliera entro le ore 18:00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto;
- c) abbattimento odori mediante nebulizzazione di sostanze neutralizzanti con condizioni meteo di vento dal settore N-E;
- d) aspirazione del biogas superficiale (da inviare alla torcia), anche con dreni sub-orizzontali, se la copertura temporanea si dovesse protrae per più di 1,5 anni;
- e) installazione di una stazione di monitoraggio in continuo di acido solfidrico e CH₄ nell'area esterna all'impianto.

3. approfondimento dello studio modellistico relativo alla diffusione degli odori.

In relazione al punto n.1 sono state introdotte dal Proponente alcune modifiche impiantistiche alle rete di raccolta del biogas, ora limitata ai lotti 4, 6, 8 (destinati a ricevere rifiuti nella sottocategoria 7.1.C) e sono stati aggiornati i calcoli per la stima di produzione del biogas, il tutto come descritto nel paragrafo 3.2 dell'Allegato 2 (Relazione Illustrativa). Dai grafici presentati, elaborati secondo le metodologie già applicate per le versioni precedenti del progetto, si osserva una diminuzione del biogas captabile e conseguentemente di quello prodotto e di quello disperso.

In relazione al punto 2e) si ricorda che l'attivazione di il monitoraggio in continuo dei parametri H₂S e CH₄, mediante centraline opportunamente ubicate, è già stato prescritto dalla Regione Toscana nell'atto di modifica sostanziale AIA n.5688 del 12/04/2019.

In relazione al punto 3, l'allegato 1 trasmesso dal proponente costituisce l'aggiornamento modellistico relativo alla diffusione delle emissioni odorigene. Nel rimandare la valutazione degli aspetti modellistici e diffusionali al Settore specialistico (Settore Modellistica di Arpat), il cui contributo è allegato al presente parere, per quanto di competenza, in relazione agli scenari e ai fattori emissivi adottati, si rileva quanto segue:

- gli scenari adottati, almeno di via preventiva, appaiono adeguati a descrivere la coltivazione della discarica nel suo complesso;
- gli areali emissivi considerati nello Studio di impatto odorigeno rev.0 del 17/09/2019 risultano significativamente diminuiti rispetto alla precedente elaborazione in conseguenza della riduzione del numero dei moduli destinati a discarica di tipo 7.1.c. e della ripermetrazione della superficie emissiva della discarica ex Lucchini;
- i codici CER dei rifiuti che verranno conferiti restano invariati, pur essendo variata l'entità e pur essendo ridotti i quantitativi di rifiuto putrescibile in ingresso;
- in relazione ai fattori emissivi, descritti al paragrafo 2.6.2, il Proponente ha adottato i risultati ottenuti dalla campagna di misure realizzata da Progress srl in data 12/02/2019 presso il modulo A della discarica

attualmente in esercizio; a tale proposito è utile ricordare che, nei precedenti contributi istruttori, questa agenzia aveva proposto l'utilizzo di fattori emissivi tratti dalla letteratura scientifica disponibile, in particolare i fattori riportati nel documento APAT, Metodi di misura delle emissioni olfattive – 19/2003. Discarica per rifiuti speciali di Biella, pag 114-115. L'utilizzo di quest'ultimi fattori risultamaggiormente cautelativo rispetto a quelli utilizzati dal proponente.

- In relazione alla ubicazione dei punti di campionamento della suddetta campagna di misure si osserva una distribuzione non omogenea sul corpo di discarica, con una minor densità in corrispondenza dell'area prossima al colmo in direzione S-SO (area interna ai punti CG10-CG11-CG12-CG14-FC15), dove precedenti campagne di rilevazione del flusso di biogas avevano rilevato i valori più elevati.

- La differenza sostanziale tra i coefficienti emissivi massimi impiegati dal Proponente e quelli proposti da ARPAT (reperibili nel documento APAT per discariche di rifiuti speciali -Discarica di Biella) è riconducibile sostanzialmente al fattore emissivo per aree con copertura definitiva (SOER proponente 0,22 U.Oe/m²/s; SOER ARPAT 0,49 U.Oe/m²/s). Considerata la grande estensione delle aree in progetto con copertura definitiva, queste hanno un peso rilevante (indicativamente del 50%) nel determinare l'emissione odorigena complessiva della Discarica. Anche in questo caso è opportuno tenere presente che il modello presentato dal Proponente risulta meno cautelativo rispetto a quanto proposto da ARPAT.

- In relazione alle superfici emissive adottate, si rileva che oltre ad aver adoperato, come dichiarato, una riduzione della superficie emissiva della Discarica Ex Lucchini (superiore al 50%), il Proponente ha ridotto anche le superfici dei fronti di lavorazione. In particolare il fronte di lavorazione sulla discarica ex Lucchini è stato ridotto da 3000 m² a 2836 m² (circa del 5%) e quello sulla discarica LI53 (lotto 8) è stato ridotto da 3000 m² a 2541 m² (circa 15%). Tale riduzioni sono state operate su quelle sorgenti che presentano certamente i maggiori fattori emissivi e che in relazione all'attività che vi deve essere svolta risultano probabilmente sottostimate.

- Nel valutare l'impatto delle emissioni odorigene nelle ore notturne, in condizioni di copertura giornaliera, il proponente ha introdotto una riduzione del fattore emissivo. A parere di questa Agenzia l'applicazione di tale fattore di riduzione è da evitare. Questo perché i risultati del monitoraggio dell'acido solfidrico effettuato da ARPAT, presso l'attuale discarica in coltivazione, non hanno evidenziato sostanziali differenze tra periodo diurno e notturno.

- In relazione alla dichiarazione del Proponente "La definizione degli input emissivi concorda con quanto consigliato all'interno del documento SNPA del maggio 2018 "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene", elaborato a cura del Gruppo di Lavoro 13 nell'ambito dei lavori del Programma Triennale 2014-2016, approvato con Delibera n.38/2018, si suggerisce di effettuare le simulazioni di impatto olfattometrico utilizzando, ove disponibili, dati sperimentali, ottenuti secondo monitoraggio con wind tunnel (Capitolo 3, pagina 32 del suddetto documento)", si rileva quanto segue:

- a pagina 32 del paragrafo 3.1 del Manuale, citata dal Proponente, è riportato l'elenco della documentazione che è opportuno sia allegata allo studio modellistico e non tanto una modalità preferenziale di valutazione modellistica. Oltre alla stima ottenuta delle eventuali misure in campo, vengono richieste anche altre informazioni e i dati reperibili in letteratura.

- I dati di emissione sono discussi al paragrafo 5.4.1 delle stesse LG. In particolare viene suggerito: "...nel caso di impianti nuovi o di modifiche è opportuno avvalersi di dati empirici riferiti ad impianti simili o a dati di bibliografia scientifica, cautelativamente maggiorati (ad esempio al più elevato dei livelli di concentrazione prodotti nelle diverse condizioni di funzionamento dell'impianto)". Per questo, almeno in questa sede di valutazione preliminare, si ritiene opportuno che sia fatto riferimento ai modelli elaborati con il valore massimo, oltre che ad eventuali elaborazioni ottenute dai dati di letteratura.

- Le modalità con cui condurre il monitoraggio e la misura delle emissioni odorigene, anche per finalità modellistiche, sono descritte al Capito 4. Al paragrafo 4.1.2, le superfici di discarica sono inquadrate come sorgenti areali passive non omogenee e si legge: "Per il caso specifico di caratterizzazione odorigena delle emissioni da superfici di discarica, l'individuazione di un'unica metodologia per il prelievo di campioni odorigeni è tuttora oggetto di dibattito scientifico, a causa del più complesso meccanismo di volatilizzazione da superfici solide. In particolari condizioni operative, in luogo di un approccio diretto di misura, può essere valutata l'applicazione di un approccio di tipo indiretto, basato sulla misurazione della concentrazione di metano dalla superficie della discarica e sulla stima della concentrazione di odore, effettuata a partire dall'individuazione preliminare di una relazione di proporzionalità diretta tra concentrazione di metano misurata sulla superficie di discarica e concentrazione odorimetrica del biogas (Rachor, 2013; Lucernoni, 2017)".

Si ritiene quindi che le LG SNPA citate dal Proponente non indichino, almeno categoricamente, la necessità di impiegare modelli previsionali basati sui rilievi in campo con Wind Tunnel, quanto piuttosto siano orientate ad evidenziare l'incertezza degli attuali modelli e la necessità di operare secondo strategie previsionali cautelative.

In relazione a quanto sopra esposto, per quanto di competenza, si ritiene che, pur adottando le proposte migliorative suggerite dal Proponente, tenendo conto delle incertezze modellistiche esistenti e dell'adozione di coefficienti di calcolo non completamente cautelativi, non sia possibile escludere fenomeni di disturbo olfattivo per i recettori circostanti la discarica. Tale condizione risulta tra l'altro riscontrabile esaminando le curve di isoconcentrazione elaborate dal proponente con i valori massimi orari di picco.

RIVALUTAZIONE PROGETTUALE E COSTRUTTIVA (rif. IV Relazione illustrativa)

Il Proponente ha presentato una rivalutazione progettuale nella quale sono state illustrate le conseguenze delle modifiche introdotte, tra le quali quelle sulle fasi di coltivazione e sul dimensionamento dei sistemi di captazione del percolato e del biogas la cui produzione, sulla base dei calcoli del Proponente, risulta diminuire a seguito della nuova configurazione adottata. Nella tabella che segue sono riportate le quantità di rifiuti previsti per le due tipologie di

discarica nella configurazione precedente e in quella modificata:

CONFIGURAZIONI	7.1.a	7.1.c
originaria	100.000 mc/a	120.000 mc/a
modificata	147.000 mc/a	73.000 mc/a

In totale è prevista una capacità di 1.690.000 m³ totali dei moduli 7.1.a e 810.000 m³ totali dei moduli 7.1.c fino ad una altezza di 33,55 m, pari a quella massima prevista. In questa nuova configurazione di discarica il fondo non verrà modificato, tuttavia i rifiuti che verranno abbancati determineranno cedimenti di entità leggermente superiore a quella originariamente previste in quanto i rifiuti appartenenti alla sottocategoria 7.1.A hanno un peso specifico mediamente superiore ai rifiuti appartenenti alla sottocategoria 7.1.C., tuttavia il Proponente afferma che i lotti destinati a contenere rifiuti appartenenti alla sottocategoria 7.1.A, saranno quelli che presentano le maggiori distanze dal piano falda.

Regimazione idraulica

Per quanto riguarda la regimazione idraulica, per la quale il Proponente afferma che non vi saranno modifiche, permane un quadro progettuale la cui realizzabilità non risulta completamente definita, come già evidenziato nei pareri ARPAT del 10/01/2019, prot. n. 1921, e del 15/05/2019 prot. n.37382. Eventuali adeguamenti strutturali dei manufatti preesistenti che dovessero rendersi necessari a seguito dell'acquisizione della titolarità impiantistica degli stessi e della valutazione della loro effettiva idoneità al progetto, potrebbero essere comunque ostacolati dall'interferenza con aree di diversa proprietà (JSW STEEL ITALY). La mancanza di un quadro progettuale certo e definito per la regimazione delle AMD può costituire una criticità rilevante nel rispetto del previsto cronoprogramma delle coperture, andando a modificare gli scenari emissivi con importanti ricadute anche sulle emissioni odorigene.

Emissioni discarica sottocategoria 7.1.A

Il proponente conferma il proposito di voler dotare i moduli di tipo 7.1.a di tubi esalatori anziché pozzi di aspirazione del biogas da collegare all'impianto di trattamento e recupero, proponendo una sperimentazione di due anni con analisi del gas in uscita dai tubi esalatori ed eventuale collegamento all'impianto di trattamento e recupero in funzione dei risultati ottenuti. Si rimanda a quanto già espresso nel precedente parere ARPAT prot. n.37382 del 15/05/2019, nel quale, a fronte della contestuale richiesta di deroga al contenuto in DOC dei rifiuti in ingresso, si affermava che “ non potendo escludere un legame tra produzione di biogas e contenuto di sostanza organica, si ritiene che l'assetto previsto non sia coerente con la richiesta di deroga al DOC; questa infatti non garantisce a nostro avviso l'assenza di produzione del biogas.”

ULTERIORI ASPETTI DISCUSSI NELLA SEDUTA DEL NURV DEL 27/05/2019

1. Vicinanza delle abitazioni ubicate in loc. Colmata . ARPAT non è competente in materia, pertanto, su questo aspetto, si rimanda alle valutazioni delle amministrazioni competenti.

2. *Necessità di monitoraggio post operam per l'ottenimento della certificazione della bonifica (MISP). RiMateria afferma che non sarà necessario un monitoraggio post operam in quanto non è previsto nel progetto approvato dal Ministero: il MATTM, con nota prot.12861/STA del 26/06/2019 (agli atti ARPAT con prot. n.49562 del 28/06/2019), in risposta alla richiesta ARPAT di chiarimenti in merito, afferma che le campagne di monitoraggio del soil gas debbano essere condotte sia durante i lavori di MISP che al termine della realizzazione dei lavori (post-operam);*

3. *Richiesta di deroga al DOC per i rifiuti in ingresso ai moduli 7.1.a : l'azienda conferma la richiesta di deroga al contenuto di DOC dei rifiuti ammissibili nei moduli di tipo 7.1.a, basandosi sulla mancata relazione tra il contenuto organico e la putrescibilità del rifiuto e considerando pertanto diagnostica la determinazione dell'IRDP per la valutazione del possibile impatto odorigeno dei rifiuti ammessi al conferimento. Secondo quanto evidenziato dal Proponente la produzione di odori dall'attività di smaltimento dei rifiuti risulta legata alla presenza di materiale organico facilmente degradabile, che in alcuni casi costituisce una frazione minima della quantità totale di carbonio presente nel rifiuto stesso. A tale proposito si ritiene necessario fare riferimento a:*

- *art.7 c.2 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i. "per le sottocategorie di discariche sopra elencate le autorità territorialmente competenti individuano i criteri di ammissibilità in sede di rilascio dell'autorizzazione. Tali criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri." Nel caso in esame risulta stringente la valutazione dell'idoneità del sito e la presenza, già ad oggi, di problematiche odorigene derivanti dall'attuale gestione della discarica esistente; l'analisi di rischio presentata infatti, individua un valore superiore a quello tabulato ma questo è da riferirsi esclusivamente alla possibilità di inquinamento della falda in seguito alla fuoriuscita di percolato e non alla produzione di emissioni odorigene moleste.*

- *parere della Regione Toscana Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti (prot. n.213775 del 27/05/2019) già precedentemente citato, nel quale si esprimeva la necessità che nei nuovi moduli fossero conferiti rifiuti a matrice solida inorganica o basso contenuto organico, escludendo rifiuti biodegradabili, con priorità alle produzioni locali.*

- *parere ARPAT n. prot. 37382 del 14/05/2019, pag.7 primo capoverso: "In merito all'individuazione dei criteri di ammissibilità per la sottocategoria in oggetto in relazione alle caratteristiche del territorio, si ritiene infatti che quanto affermato fino ad oggi renda pleonastico insistere sulla necessità di minimizzazione della produzione di emissioni odorigene moleste, e sulla evidenza che l'ampliamento della discarica possa essere ambientalmente compatibile solo nel caso di riduzione del carico organico e del contenuto putrescibile dei rifiuti; si ritiene pertanto che gli esempi portati dal Proponente di discariche in sottocategoria 7.1.a. con deroga al DOC, rendano conto esclusivamente di situazioni sito specifiche, non sovrapponibili al caso in esame."*

- *Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della necessità di evitare emissioni di biogas e odorigene nei moduli di discarica di sottocategoria 7.1.a, si impone la necessità di una disciplina autorizzativa successiva all'attuale procedimento di VIA che riduca in maniera stringente qualsiasi possibilità di introdurre contenuto organico o biodegradabile nei moduli suddetti. Anche l'elenco dei CER proposti dall'azienda per il conferimento nei moduli 7.1.a dovrà essere attentamente rivalutato nella stessa sede.*

- *Si segnala inoltre all'Autorità Competente l'atto del 10/12/2015 dell'Agenzia del Demanio di concessione dell'area relativa alla discarica ex Lucchini, nel quale si afferma che il bene dato in concessione dovrà essere destinato esclusivamente alla gestione della discarica di materiali derivati da lavorazioni siderurgiche.*

4. *Si prende atto inoltre della richiesta del proponente, prevista dall'art.6 c.3 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i., di conferire rifiuti pericolosi stabili non reattivi. A tal proposito si ritiene opportuno rinviare ad un eventuale successivo procedimento di AIA la valutazione di dettaglio di quanto richiesto ai fini autorizzativi. In ogni caso, per la mitigazione di eventuali ulteriori impatti determinati da questo tipo di attività, si ritiene che debba essere assicurato il solo conferimento, tra i CER del capitolo 19, di quelli per loro natura inorganici o a basso contenuto organico. Tali rifiuti dovranno essere inoltre ubicati esclusivamente nei lotti perimetrali allo scopo di minimizzare ogni eventualità di contatto con i lotti di tipo 7.1.c. Tali lotti dovranno essere separati dai contigui mediante setti di materiale inerte rinforzato con telo HDPE, in sostituzione dei setti previsti costituiti da rifiuti.*

CONCLUSIONI

Esaminate le integrazioni trasmesse dal proponente, la valutazione dei possibili impatti del progetto, costituito dalle tre specifiche attività riguardanti:

1. coltivazione della discarica ex Lucchini in sovrizzo e riprofilatura con discarica RiMateria;
2. trattamento cumuli presenti sull'area LI053 al fine della realizzazione della MISP della stessa area;
3. nuova discarica LI53;

porta alla constatazione del permanere della probabilità di un impatto odorigeno non trascurabile nell'intorno del polo impiantistico, nonostante le modifiche apportate alla progettazione della nuova discarica LI53, con aumento della volumetria dei moduli di tipo 7.1.a, destinati a rifiuti a basso contenuto organico o biodegradabile, rispetto alla tipologia 7.1.c.

A tale proposito anche la mancanza di un quadro progettuale per la regimazione delle Acque Meteoriche Dilavanti la cui realizzabilità sia del tutto definita può costituire una criticità rilevante nel rispetto del previsto cronoprogramma delle coperture. In tal caso si andrebbero a modificare gli scenari emissivi con importanti ricadute anche sulle emissioni odorigene.

E' necessario tenere presente che, allo stato dell'arte, il progetto nel suo complesso risponde a quanto stabilito dal DM n.140/2014 e s.m.i. assicurando la realizzazione dell'intervento di bonifica del sito. A tale proposito deve essere considerata la necessità del monitoraggio post operam per il soil gas nell'ambito delle verifiche da eseguire per il collaudo.

Il progetto dovrebbe essere significativamente modificato allo scopo di assicurare da un lato la piena compatibilità ambientale, dall'altro la realizzazione degli interventi di bonifica. Ad esempio un'ipotesi di risoluzione dell'impatto odorigeno si potrebbe basare sulla progettazione di una discarica per rifiuti inerti o a basso contenuto organico, escludendo rifiuti biodegradabili ...".

Al contributo di Arpat è allegato il contributo specialistico del Settore Modellistica Previsionale di Arpat.

- **Comune di Piombino**, acquisito con prot.0385257 del 17/10/2019, con il quale comunica che "...Come da avviso di convocazione del Nucleo VIA per il giorno 22 ottobre 2019 si rimette il contributo istruttorio di questa Amministrazione comunale.

Si richiamano anzitutto i precedenti contributi, che si danno per integralmente confermati e riproposti, e si integrano con quanto di seguito indicato.

1) Improcedibilità della VIA

Nella prima seduta del 24.1.2019 il Nucleo Regionale di VIA, accertata la presenza di numerose criticità, ha concesso alla Proponente un termine di 30 giorni per la produzione di documentazione integrativa, documentazione che RiMateria spa ha depositato in data 28 febbraio 2019. Nella successiva riunione del 27 maggio 2019 il Nucleo ha concesso ulteriori 90 giorni alla Proponente per presentare la "documentazione di chiarimento finalizzata a chiarire gli elementi critici emersi nel corso della seduta". Trattavasi evidentemente di un termine perentorio e non ulteriormente prorogabile, anche perché la normativa non prevede la possibilità di una doppia proroga (v. infra).

La Proponente non ha ottemperato nel termine indicato. Ha presentato un'istanza di proroga fondata non su ragioni oggettive ma su difficoltà interne assolutamente inconferenti e quindi inaccoglibili, e poi, senza neanche attendere un riscontro, in data 25 settembre 2019 ha presentato una serie di documenti che prevedono, tra l'altro, una modifica progettuale non irrilevante.

L'art. 24, c. 4 del d.lgs. 152/2006 prevede che nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di modifica e/o integrazioni documentali che può essere formulata solo una volta, l'istanza "si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione".

Tale disposizione è applicabile al procedimento in esame in forza del rinvio dinamico (o formale) al d.lgs. 152 del 2006 contenuto nell'art. 39 della l. reg. Toscana 10 del 2010.

Si chiede pertanto che la domanda venga respinta e il procedimento immediatamente archiviato.

Quanto di seguito esposto, di conseguenza, vale solo in via subordinata.

2) Violazione dei criteri localizzativi dei nuovi impianti contenuti nel PRB.

Le discariche, come si è fatto presente più volte, non possono essere realizzate in "Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri, fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto" (PRB - Parte Prima - Allegato di Piano 4).

In detto perimetro rientrano i due centri abitati di Colmata e Montegemoli.

La Proponente obietta che:

- a) le due frazioni non presenterebbero i requisiti richiesti dal codice della strada per essere qualificati "centri abitati";
- b) non sussistono delibere della Giunta comunale volte a censirli come tali;
- c) in ogni caso la distanza non rilevarebbe con riferimento alla sezione numero 2 del progetto (opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RiMateria spa).

Le obiezioni non hanno pregio:

- a) le due frazioni, come risulta dalla delibera della Giunta comunale n. 304 del 9 ottobre 2019 (e relativo allegato), che si produce, presentano i requisiti richiesti dal codice della strada;
- b) il criterio localizzativo contenuto nel PRB non richiede che i centri abitati siano "riconosciuti" in un'apposita delibera ai sensi del codice della strada, ma che presentino in concreto - come nella specie presentano - i requisiti previsti dal codice della strada. In ogni caso con la delibera sopra indicata si è proceduto anche alla loro individuazione "formale";
- c) la distanza va rispettata non solo con riferimento alla sezione numero 3 del progetto (nuova discarica su area LI53) ma anche con riferimento alla sezione numero 2.

L'ampliamento, per quanto in sormonto, provoca gli stessi problemi sanitari dei nuovi impianti e pertanto deve rispettare i criteri localizzativi previsti per questi ultimi. Il precedente invocato nel parere del Prof. Volpe (Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002, n. 1557) è datato e riguarda in generale le distanze previste dalla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e dal piano regionale dei rifiuti ilio tempore in vigore, e pertanto non è applicabile, attesa la valenza sanitaria della prescrizione localizzativa regionale.

3) Carenza di legittimazione della società proponente

Ha rilevato l'Amministrazione comunale nei precedenti contributi che la concessione sottoscritta in data 10 dicembre 2016, al repertorio n. 1021/2016, tra l'Agenzia del Demanio e la Società ASIU Spa a cui è subentrata RiMateria, prevede relativamente alla discarica ex Lucchini la possibilità di conferire i soli materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche. La proponente replica a tale eccezione, che esclude la sua legittimazione a presentare qualunque progetto incompatibile con tale limitazione alla conferibilità dei rifiuti, che essa sarebbe superata "Vista la conclusione del procedimento di voltura dell'AIA 276/2007 e smi alla società RiMateria, D.D. n. 10791 del 01/07/2019 Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, e vista la configurazione aggiornata".

Davvero non si comprende come possa sostenersi tale affermazione, in quanto la configurazione aggiornata non esclude che la discarica ex Lucchini venga utilizzata per rifiuti diversi da quelli derivanti da lavorazioni siderurgiche, e la concessione demaniale è rimasta immodificata nonostante la voltura dell'A.I.A.

4) Impatto odorigeno

La Proponente cerca di ovviare all'insopportabile disturbo olfattivo provocato dai nuovi impianti, denunciato, oltre che dall'Amministrazione comunale, anche da altri partecipanti alle riunioni del Nucleo, mediante una nuova configurazione progettuale che prevede la "ripartizione delle volumetrie di rifiuti 1/3 per la tipologia 7.1.C e 2/3 per la 7.1.A (anziché 50% 7.1.C - 50% 7.1.A della versione precedente)".

Quanto affermato dalla Proponente, tuttavia, non appare supportato da sufficienti analisi, è affidato a misure di mitigazione che si reputano del tutto inidonee oltre che difficilmente controllabili, contrasta con la circostanza che la maggior parte dei rifiuti da conferire nella sopraelevazione e oltre la metà di quelli da conferire nella discarica LI53 hanno carattere biodegradabile. Rimane pertanto la criticità rilevata.

5) Inidoneità della discarica ex Lucchini all'ampliamento in soprizzo

Si ribadiscono e si fanno propri i rilievi del Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti circa l'assenza di garanzie di tenuta del fondo della discarica ex Lucchini dinanzi all'aumento di carico previsto dal progetto. Neanche nei chiarimenti presentati tardivamente il 25 settembre 2019 la Proponente fornisce ulteriori elementi volti a superare i rilievi formulati, in quanto asserisce essere "esaustivo" quanto già verbalizzato nella riunione del 27 maggio 2019. In tal modo, tuttavia, la Proponente non dà risposta alla questione di fondo: e cioè come la discarica in oggetto, autorizzata nel 1999 senza i requisiti di impermeabilizzazione previsti legislativamente solamente nel 2003, possa resistere ai cedimenti provocati dai nuovi volumi.

Per quanto sopra esposto, pertanto, l'Amministrazione comunale chiede di rigettare la domanda formulata dalla società RiMateria e l'archiviazione del procedimento."

Come in precedenza segnalato il parere dell'Amministrazione comunale di Piombino è composto dai seguenti allegati:

1. Verbale del Nucleo di Valutazione per VIA/VAS del 14 ottobre 2019;
2. Delibera n. 304 del 9 ottobre 2019 recante la delimitazione dei centri abitati di Montegemoli e Colmata ai sensi del Codice della Strada ad integrazione della relazione del 31 luglio 2019 con la quale si rappresentavano i centri abitati ai sensi della vigente pianificazione urbanistica (con 7 allegati);
3. Delibera n. 311 del 16 ottobre 2019 ad integrazione della delibera di Giunta comunale n. 304 del 9 ottobre 2019 - Integrazioni e sostituzione planimetria (con 5 allegati);
4. Relazione inerente le misurazioni delle distanze tra i perimetri dei centri abitati e dell'impianto, così come aggiornate e riviste ai sensi e per gli effetti della delibera n. 304/2019 (con un allegato);
5. Atto di indirizzo per la redazione della variante urbanistica della zona F6 "aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate" (con due allegati).

- **Settore bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti**, acquisito in data 21/10/2019, con il quale si comunica che
 "... Si richiama e si ribadisce quanto osservato nel precedente parere, riportato nel verbale del NO del 27/05/2019, rispetto alla priorità della provenienza dei rifiuti. Pertanto le nuove volumetrie di ampliamento delle discariche in argomento dovranno essere prioritariamente dedicate allo smaltimento di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di bonifica del Sin e dalla eventuale futura attività siderurgica. Inoltre, in attuazione a quanto previsto dalla DGRT n.19 del 15.01.2018 e dalla succitata DGRT n. 275 del 20/03/2018, il gestore dovrà garantire prioritariamente lo smaltimento:

- dei rifiuti speciali di derivazione urbana prodotti in regione Toscana, provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani anche raccolti in maniera differenziata;
- dei rifiuti speciali provenienti dalle attività produttive del territorio regionale.

Progetto nuova discarica su Area Li53

- a. Si ritiene opportuno, date le problematiche connesse alla gestione della discarica RiMateria esistente, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, che il rilascio della compatibilità ambientale prescriva che prima dell'avvio dell'esercizio della nuova discarica, sia completata la realizzazione della copertura della discarica RiMateria e opere connesse, nella configurazione attualmente autorizzata di IV variante alle opere di chiusura, per le superfici non interessate dagli interventi della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RiMateria SpA. Inoltre, il rilascio di successive autorizzazioni all'esercizio di nuovi volumi di discarica, dovranno essere subordinati alla verifica da parte dell'autorità di controllo del rispetto e dell'attuazione, da parte del gestore, di tutte le prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione delle discariche esistenti.
- b. Ai fini della presentazione della richiesta di AIA successiva alla VIA, considerato che la discarica sarà gestita per lotti, durante la gestione dei lotti successivi dovrà essere realizzata la copertura definitiva dei lotti già coltivati dove sono state raggiunte le quote di progetto, anche in modalità provvisoria comunque finalizzata a isolare i rifiuti in corso di assestamento. Non è ammesso che, una volta raggiunte le quote di progetto, sia mantenuta una copertura con teli sintetici, che può essere utilizzata esclusivamente come copertura temporanea in fase di coltivazione.
- c. Le concessioni in linea idraulica per gli scarichi delle acque meteoriche dovranno essere acquisite nel corso del procedimento di AIA.
- d. In caso di richiesta di più di una sottocategoria di discarica di cui all'art. 7 del DM 27/09/2010, queste potranno essere autorizzate solo per settori confinati. I rifiuti pericolosi stabili e non reattivi ai sensi dell'art 6 del DM 27/9/2010, possono essere conferiti in aree non destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. Qualora sia richiesta una deroga al valore tabellare di DOC, previa idonea dimostrazione che, sulla base delle caratteristiche dei rifiuti richiesti a smaltimento, la presenza di carbonio organico disciolto non sia dovuta a materiale putrescibile, la non biodegradabilità dei rifiuti in ingresso dovrà essere attestata tramite la valutazione dell'IRDP che dovrà presentare un valore inferiore ai 1000 mg di O₂/kgSVh.
- e. Ai fini AIA, la verifica della capacità di accumulo esterno del percolato dovrà essere effettuata in maniera conservativa, considerando che il modulo in coltivazione, soggetto a un evento meteo intenso di breve durata (5 gg) con valore massimo nella serie storica di piovosità con tempo di ritorno cinquantennale, trasformi tutte le piogge in percolato (tasso di infiltrazione 100%). Il resto della discarica, dotata di copertura provvisoria, potrà essere considerato indifferente a un evento meteo intenso, solo se le acque meteoriche non entrano in contatto con i rifiuti e con il percolato e

- quindi qualora le acque meteoriche possano essere considerate come AMDNC. In questo caso la produzione di percolato deve essere considerata su 5 gg, riferita alla piovosità dell'intero anno sempre prendendo a riferimento la suddetta serie storica di piovosità, considerando un'infiltrazione pari minimo al 30%.
- f. E' opportuno che in fase di richiesta dell'AIA il gestore valuti la necessità di integrare il sistema di captazione del biogas, previsto con pozzi verticali da realizzare al termine della coltivazione dei lotti, con un sistema di captazione sub-orizzontale in corso di coltivazione. Ciò, ma in particolare nei settori in cui saranno conferiti rifiuti biodegradabili, al fine di consentire la captazione delle emissioni di biogas e il loro collettamento ai sistemi di trattamento già in fase di coltivazione.
- g. Considerato che l'area interessata dagli interventi deve essere prioritariamente sottoposta a interventi di bonifica ambientale, si ribadisce che la conclusione degli stessi costituisce, allo stato attuale, un vincolo alla richiesta di autorizzazione di nuovi interventi, come evidenziato dallo stesso Ministero dell'Ambiente nel proprio parere contenuto nella nota prot. 0025061 del 11/12/2018, nonché elemento ostativo all'avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA, per il combinato disposto dall'art. 6, comma 14, e art. 208 del Dlgs 152/2006 e smi.
- h. in fase di allestimento dei singoli lotti gestionali, il gestore dovrà garantire l'applicazione di procedure di Controllo Qualità sia per quanto concerne la barriera minerale ricostruita in argilla compattata e sia per quanto riguarda l'impermeabilizzazione sintetica realizzata con una geomembrana in HDPE. I controlli messi in atto dovranno rispondere pienamente a quanto previsto per la realizzazione delle discariche dal D.lgs. 36/2003 e dal paragrafo 4.5 della DGRT 7 aprile 1998 n. 88 e al paragrafo 7.43 della DGRT 21 dicembre 1999 n. 385, nonché a quanto previsto dagli standard di cui alle norme tecniche standardizzate di settore. Per quanto riguarda nello specifico la barriera di impermeabilizzazione sintetica realizzata con geomembrana in HDPE, i teli impiegati devono essere scelti in modo da garantire gli standard tecnici della UNI EN 13493 per impieghi nella costruzione di discariche per accumulo e smaltimento di rifiuti solidi. Inoltre per la loro messa in opera è stato fatto esplicito riferimento a quanto indicato dalla norma UNI 10567 – 11. Il controllo dello spessore e della permeabilità dello strato minerale deve essere garantito dall'applicazione della seguente procedura esecutiva:
- il fondo discarica deve essere suddiviso in quadranti di dimensioni 20x20 m;
 - per ciascun quadrante devono essere eseguite n. 2 prove di permeabilità rispettivamente rappresentative degli strati 0 ÷ -50 cm da p.c. e -50 ÷ -100 cm da p.c.;
 - se l'esito delle prove è conforme ai requisiti richiesti dal Dlgs. 36/2003 ($K \leq 10^{-9}$ m/s) il quadrante è giudicato idoneo; in caso contrario si deve procedere con lo scavo del quadrante non conforme 22mx22m per uno spessore di almeno 1.0 m e ripristino dello stesso con argilla di idonea qualità applicando la procedura di Controllo Qualità.
- In tutti i casi quindi, sia per un quadrante conforme che per uno non conforme, deve essere garantito lo spessore minimo di 1 m di barriera minerale indagato per tutto lo spessore al fine di attestarne la permeabilità prevista per legge

Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RiMateria SpA

- a. Nel precedente parere riportato nel verbale del N.O. del 27/05/2019 era stato osservato, per quanto riguarda le geometrie del progetto di ampliamento discarica ex-Lucchini in sopralzso a discarica RiMateria che le verifiche geotecniche presentate nell'ambito del progetto di 4° variante alle opere di chiusura della discarica RiMateria, avevano evidenziato come non fosse consigliabile aumentare ulteriormente il carico massimo applicato sul fondo della discarica, alla luce della disomogeneità del sottosuolo, che potrebbe incrementare il cedimento differenziale calcolato. Pertanto, qualora ai fini del rilascio dell'AIA dovranno essere approfonditi tali aspetti.
- b. L'ampliamento della discarica Lucchini dovrà garantire modalità di impermeabilizzazione tra i rifiuti già depositati e i nuovi rifiuti da conferire, tali da escludere ogni continuità.

Questo Settore, qualora il progetto ottenga una pronuncia di compatibilità favorevole in ordine alla fattibilità tecnica sito specifica, si riserva di valutare e prescrivere, in fase di procedimento per il rilascio dell'AIA, ogni ulteriore condizione finalizzata all'individuazione delle soluzioni più idonee a garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) del Dlgs 152/2006.

E' comunque fatta salva la conclusione dell'Autorità competente in merito agli impatti ambientali

significativi e negativi del progetto, in relazione alle specifiche disposizioni cogenti, le cui valutazioni dovranno essere completamente recepite dal proponente ai fini della richiesta della successiva autorizzazione...".

Si ricorda che tutti i pareri e contributi sono stati tutti pubblicati sul sito web della Regione Toscana liberamente consultabili e scaricabili.

il Presidente del Nucleo VIA, Carla Chiodini, apre la discussione e dà la parola al Comune per meglio esporre il parere riportato nel presente verbale.

Il proponente, in merito, all'accesso nelle aree JINDAL, riferisce che il problema è stato superato e trovato l'accordo. Per i modelli diffusionali sono stati usati i monitoraggi sulla discarica attuale non usando dati sperimentali.

Roberto Bertani, ASL, concorda con la posizione di Arpat circa il ragionevole perdurare dell'impatto odorigeno nonostante le proposte di modifica avanzate. Afferma che in ogni caso sarà cura della Azienda ASL mantenere la dovuta attenzione sullo sviluppo e le conseguenze del progetto e manifesta l'intenzione di procedere congiuntamente ad ARPAT alle necessarie verifiche al fine di controllare l'eventuale disagio per la popolazione dovuto alle emissioni della discarica, pur essendo quest'ultimo ad oggi non di facile determinazione né valutazione.

Sbrilli, ARPAT, conferma il parere trasmesso, ricordando che questo fa riferimento esclusivamente alle integrazioni predisposte dal proponente e ricevute da questa Agenzia in data 27 settembre 2019. Rimangono validi e attuali i contenuti e le conclusioni dei precedenti pareri trasmessi da ARPAT in relazione alle precedenti integrazioni già trasmesse dalla società proponente. I suddetti pareri sono, tra l'altro, riportati in forma sintetica nel verbale del NURV del 27 maggio 2019.

Carla Chiodini chiede al proponente di esprimere le proprie riflessioni circa l'ipotesi di togliere i rifiuti biodegradabili dal piano di coltivazione.

Il proponente conferma il progetto presentato. Per la fase autorizzativa è disponibile a trovare una modalità di progressivo inserimento dei rifiuti per la 7.1.c, da condividere con Arpat e che preveda l'iniziale conferimento dei rifiuti non putrescibili per una successiva progressiva introduzione delle altre tipologie dei rifiuti sulla base di un monitoraggio ad hoc che dia garanzia del contenimento delle emissioni odorigene.

Lucia Lazzarini, segnala la necessità che la VIA subordini le fasi successive di autorizzazione alla prioritaria vocazione dei nuovi volumi di discarica al soddisfacimento della domanda di smaltimento locale (prioritariamente per i rifiuti provenienti dagli interventi di bonifica del Sin e dalle eventuali future attività siderurgiche) nonché alla chiusura dei lotti di discarica già esistenti, prima di procedere alla coltivazione di nuovi volumi in ampliamento, al fine di evitare il cumularsi di impatti. Inoltre, in sede di AIA dovranno essere acquisite le autorizzazioni necessarie alla attivazione degli scariche delle AMDNC, al fine di evitare il ripetersi delle attuali criticità connesse alla realizzazione delle opere di copertura nei tempi prescritti. Infine ricorda gli atti di indirizzo della Giunta Regionale, rispetto alla priorità del conferimento nelle discariche regionali dei rifiuti prodotti in Toscana. Dà lettura del parere del Settore.

Franco Gallori, afferma che in mancanza di certificazione di avvenuta bonifica (MISP) non sarà ricevibile l'istanza di AIA per la discarica Li53 essendo presente il relativo criterio escludente ai sensi del PRB.

Francesco Ferrari, Sindaco del Comune di Piombino, rileva che non sussistono garanzie in merito alla sostenibilità del progetto anche nell'ipotesi di cambiare tipologia di rifiuti conferiti con riferimento all'esclusione di quelli organici, biodegradabili. Contesta a RiMateria che in passato non ha rispettato le condizioni delle autorizzazioni. Condizioni e prescrizioni, secondo il Sindaco, non danno garanzia al rispetto delle stesse. Segnala che sono stati verificati i requisiti dei centri abitati ed sono state prodotte e trasmesse le

delibere di Giunta n. 304 e n. 311 dove vengono individuati i perimetri dei centri abitati ai sensi del codice della strada di Colmata e Montegemoli.

Carla Chiodini segnala che fino a luglio 2019 il procedimento è andato avanti su un parere del Comune che escludeva la presenza di centri abitati. Precisa inoltre che in sede di VIA l'analisi degli impatti sulle abitazioni vicine (Colmata e Montegemoli) è stata svolta, indipendentemente dalla loro inclusione o meno in un perimetro definito ai sensi del Codice della Strada. Il criterio escludente successivamente introdotto con atti del Comune competente potrà essere ulteriormente e puntualmente verificato in fase autorizzativa.

Duccio M. Traina, consulente del Comune di Piombino, afferma che il Comune ha censito i due centri Colmata e Montegemoli secondo il codice della strada. Dallo studio depositato da RiMateria si leggono le distanze dai centri abitati dalle discariche.

Il consulente di RiMateria, insiste sulla inammissibilità in questa sede di valutare e decidere sul criterio escludente dei 500 m rispetto a tutti i profili del progetto. Richiama in proposito il parere del Settore Servizi pubblici locali, 19/01/2019 in ogni caso Montegemoli e Colmata non possiedono i requisiti previsti dal codice della strada come centri abitati dal perimetro dei quali va calcolato il criterio escludente.

Edo Bernini, segnala che adesso il Comune ha individuato come centri abitati Colmata e Montegemoli e quindi dovrà essere valutata se la distanza è impeditiva in toto o se il Proponente può intervenire per essere compatibile con il criterio escludente della distanza dei 500mt.

Bonacci, consulente di RiMateria, riporta che il Comune nelle delibere fa riferimento sempre al perimetro di proprietà e non al perimetro della Li53. Altra osservazione sull'individuazione del centro di Colmata riguarda la constatazione che Colmata è costituita da due aree distinte che non hanno caratteristiche di centro abitato..

Maurizio Poli del comune di Piombino, dice che dal 2018 è stato fatto un monitoraggio della qualità dell'aria a Montegemoli dimostrando alti valori di acido solfidrico. Ad oggi, in questi mesi, si continuano ad avere valori alti di acido solfidrico. Ricorda il parere dell'ASL in cui prescrive un monitoraggio dell'acido solfidrico che non dovrebbe superare i 7 µg/mc. Segnala che l'impatto critico odorigeno non risulta risolto.

Carla Chiodini richiede al proponente se è possibile, ed è sostenibile, arretrare nel progetto il corpo discarica della Li53 in modo tale da rispettare i 500m dai centri abitati.

Il Proponente afferma che è possibile riprogettare la discarica Li53 ed è sostenibile.

Duccio M. Traina, consulente del Comune di Piombino, conferma in toto il parere trasmesso.

Il Sindaco di Campagna Marittima e il Sindaco di San Vincenzo, chiedono di mettere agli atti la nota inviata il 21/10/2019.

Carla Chiodini ne legge integralmente i contenuti.

Il Sindaco di Suvereto dichiara di condividere la posizione del Sindaco di Piombino.

Alle ore 14.00 i Soggetti invitati ed il Proponente lasciano la seduta.

Successivamente si svolge la seconda parte del Nucleo con la discussione da parte dei componenti del Nucleo.

I presenti concentrano in particolare l'esame sull'aspetto delle emissioni odorigene, considerato ad oggi l'elemento non completamente risolto con riferimento alla documentazione depositata ed alle analisi effettuate.

L'intervento si inserisce in un contesto particolarmente compromesso ed è indubbia la vicinanza ad edifici residenziali e commerciali, pertanto l'aspetto necessita delle dovute attenzioni. D'altra parte è condivisibile quanto affermato dal proponente circa la non facile definizione con riferimento a parametri oggettivi dell'impatto in esame.

I membri del Nucleo riportano alcuni aspetti su cui approfondire la discussione:

- Il Proponente ha avuto nel recente periodo una serie di limitazioni alla coltivazione, a seguito delle quali è stato ridotto il conferimento di rifiuto biodegradabile. Tale modalità di coltivazione rappresenta un'importante novità rispetto alle modalità di coltivazione tenute in passato e che hanno originato i disagi oggi lamentati dalla popolazione.

- Il nucleo prende altresì in esame l'alternativa zero rilevando che la mancata attivazione del progetto di cui trattasi potrebbe comportare l'abbandono dell'attuale attività di coltivazione della discarica e quindi il venire meno della continuità gestionale con relativo ritardo nelle attività di copertura delle discariche in essere. Da ciò potrebbero derivare problematiche tipo ambientale, con particolare riferimento alle emissioni di maleodoranze e di produzione di percolato. L'attivazione del progetto di per sé dà quindi maggiori garanzie in termini di ripristini e modalità di coltivazione.

- Sotto il profilo ambientale, nel senso di tutela dell'ambiente, l'opzione zero non è quindi preferibile, sia rispetto al tema della necessità di provvedere alle operazioni di bonifica, che rispetto alle problematiche di emissione degli odori, che potrebbero invece essere gestite attraverso specifiche prescrizioni e modalità di coltivazione. I componenti ritengono di valutare un percorso di ammissibilità dell'intervento ma con l'introduzione di specifiche indicazioni per la successiva fase autorizzativa e gestionale.

- Per il contenimento delle emissioni odorigene potrà essere posta la condizione di esclusione al conferimento dei rifiuti organici biodegradabili; a tal proposito, prendendo atto dei vincoli esistenti nelle concessioni Demaniali acquisite da Rimateria per l'uso dell'area, la destinazione delle aree al conferimento dei soli rifiuti siderurgici risponde pienamente a tale condizione.

- Potrà inoltre essere introdotta specifica prescrizione all'Azienda per introdurre prioritariamente in discarica i rifiuti provenienti dal sito LI53 ad oggi depositati in maniera incontrollata. Questo ha un suo risvolto positivo sia in termini di risistemazione del sito LI53 e quindi per l'avvio delle operazioni di bonifica; al contempo garantirà l'immissione in discarica di una tipologia di rifiuto che non presenta problematiche di putrescibilità.

Alle ore 17:15 i componenti del nucleo, sospendono quindi i lavori aggiornando la seduta al giorno 30/10/2019 alle ore 9:00 per la conclusione delle valutazioni e la redazione del parere

Il giorno 30/10/2019 alle ore 10:00 il nucleo riprende i propri lavori.

La Presidente Carla Chiodini, assistita da Alessio Nenti, verifica la presenza dei seguenti componenti:

- ARPAT: Giancarlo Sbrilli e Ilaria Rossi.
- Settore Bonifiche e Autorizzazione rifiuti: Franco Gallori

alle ore 11:30 si collega in Videoconferenza il rappresentante ASL: Roberto Bertani.

I componenti, dopo aver effettuato una rilettura dei lavori già svolti e un approfondimento delle principali problematiche emerse, condividono le seguenti riflessioni:

Il disturbo odorigeno sino ad oggi lamentato dalla popolazione è da riferire alla discarica esistente e ancora in esercizio, in particolar modo è utile tenere presente quanto avvenuto a partire dalla cessazione dell'utilizzo della discarica per lo smaltimento dei RSU, dovuta alle previsioni della pianificazione dell'ATO Sud, al

quale i Comuni della Val di Cornia appartengono, a seguito di richiesta degli stessi di ripermisurazione degli ATO. A seguito di tale esclusione della discarica dagli impianti di piano, l'impianto in esame è stato dedicato al solo conferimento di rifiuti speciali. Sulla base di quanto riportato nel documento "*analisi assoluta di rischio sito specifica rev 00 del 29/01/2018*" TAB 4.0 depositato dal Proponente agli atti del procedimento di modifica sostanziale AIA della variante IV della Discarica di RIMateria è desumibile come tale modifica abbia comportato un notevole incremento del contenuto organico e della frazione biodegradabile presente nei rifiuti messi a dimora nella volumetria residua (tutti i rifiuti urbani conferiti erano soggetti a pre-trattamento di selezione e stabilizzazione della sostanza organica nel limitrofo impianto, ad oggi non funzionante), oltre all'ingresso di tipologie di rifiuti provenienti da processi industriali caratterizzati da significative emissioni odorigene. Tale condizione, unitamente al fatto che la gestione della discarica non è stata conforme alle prescrizioni dell'AIA (con particolare riferimento alla mancata copertura e alla mancata gestione del biogas), ha creato rilevanti criticità ambientali, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera. Tali criticità sono state affrontate sia nell'ambito dei procedimenti di diffida che nell'ambito della modifica sostanziale AIA per la coltivazione dei lotti B e C, che ha portato, con l'aggiornamento dell'AIA nell'aprile 2019, a prescrivere al gestore una serie di limitazioni all'ingresso di rifiuti biodegradabili, nonché modalità gestionali finalizzate a contenere l'impatto odorigeno.

L'analisi in corso non può prescindere da un quadro di riferimento della valutazione in oggetto con un punto di vista più ampio rispetto al progetto stesso; risulta infatti indispensabile che siano portate a termine le attuali attività di sistemazione della discarica esistente. In particolare si sottolinea come la sua mancata copertura definitiva costituisca di per sé un fattore di significativo aggravio delle emissioni odorigene, il cui perdurare è fonte di importante disagio per la popolazione delle aree limitrofe. Si ritiene peraltro che le operazioni di copertura dei corpi di discarica esistenti debbano procedere nel minimo tempo tecnicamente necessario, proprio al fine di minimizzare il disagio attuale e che, di conseguenza, non possano essere consentite ulteriori attività di gestione, oltre a quelle in essere, in assenza della copertura definitiva del Corpo A e della corretta gestione delle coperture dei corpi B e C secondo quanto previsto dall'autorizzazione vigente.

In relazione al disturbo odorigeno, considerata ad oggi l'assenza di una normativa nazionale e regionale specifica che ne possa consentire una valutazione oggettiva, avendo tuttavia utilizzato i riferimenti valutativi ad oggi a disposizione, è stato ritenuto, in via previsionale, che la realizzazione dell'opera comportasse comunque un disturbo non accettabile [vedi parere ARPAT del 17/10/2019]. A tale proposito vi sono però le condizioni per ritenere possibile, in fase autorizzativa, la minimizzazione dell'impatto. A tal fine, le nuove volumetrie di ampliamento delle discariche in argomento potranno essere limitate a tipologie di rifiuti a matrice solida inorganica o a basso contenuto organico, escludendo l'ammissibilità di rifiuti con contenuto di sostanza organica che possa dare origine a processi biologici di degradazione, con conseguente produzione di emissioni significative di biogas e di impatto odorigeno. Ugualmente significativa ai fini del contenimento del disturbo odorigeno risulta la valutazione dell'accettabilità delle caratteristiche odorigene del rifiuto in ingresso dovute alla presenza di altre sostanze rispetto ai rifiuti biodegradabili; tale aspetto dovrà essere regolato e controllato con modalità quanto più possibile stringenti. Dal punto di vista del controllo, in fase autorizzativa dovranno comunque essere previste specifiche attività di monitoraggio.

In relazione alla presenza del sito contaminato nell'area dove dovrà sorgere l'impianto, il presente procedimento di valutazione è presupposto per l'attuazione di quanto previsto dai Decreti Direttoriali del MATTM in merito alla Messa In Sicurezza Permanente del sito LI53 (DM 140/2014 e DM 423/2017). Il progetto prevede infatti la preliminare rimozione dei rifiuti siderurgici, presenti in cumuli non gestiti (stimati in 182.000 m³), e il riutilizzo di parte degli stessi, una volta trattati, per la realizzazione di un pacchetto superficiale idoneo alla messa in sicurezza permanente dell'area. Ritenendo peraltro non ulteriormente procrastinabile l'avvio delle operazioni di bonifica a carico dell'azienda, è necessario che almeno i rifiuti non riutilizzabili presenti sul sito LI53 siano conferiti nella discarica in progetto, in via prioritaria, sin dai primi moduli messi in esercizio. Salvo loro eventuale conferimento già nei moduli attualmente in coltivazione.

Alla luce di quanto sopra, si conferma pertanto che l'alternativa zero (mancata realizzazione del progetto) non è quella preferibile rispetto alla realizzazione dell'opera subordinatamente a specifiche condizioni per la mitigazione degli impatti derivanti. I componenti ritengono quindi opportuno completare la valutazione

subordinando l'ammissibilità dell'intervento a specifiche prescrizioni e indicazioni; a tal fine il progetto, attraverso le prescrizioni, dovrà escludere la realizzazione dei moduli di discarica della tipologia 7.1.c come definiti dal DM 27/09/2010, prevedendo la coltivazione dei moduli di tipo 7.1.a, ferma restando la necessità di tenere in considerazione nella fase di progettazione esecutiva e per le verifiche geotecniche, il maggior peso specifico del rifiuto inorganico. Dovranno altresì essere individuate specifiche prescrizioni finalizzate a garantire la prioritaria riduzione dei disagi ad oggi lamentati e la realizzazione delle opere per la MISP dell'area LI53.

Successivamente, e sulla base delle analisi sopra riportare, il Nucleo di Valutazione condivide il seguente Parere.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

VISTI:

la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

la Direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE;

il Dlgs. 152/2006;

il Dlgs 104/2017 ed in particolare l'art. 23;

il Dlgs 42/2004;

la l.r. 10/2010;

le Deliberazioni della G.R. n. 283 del 16/3/2015 e n. 1175 del 9/12/2015, relative all'istituzione del Nucleo di Valutazione dell'impatto ambientale;

la Deliberazione della G.R. n. 410 del 10/5/2016, relativa alle modalità di determinazione dell'ammontare degli oneri istruttori e alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale;

PREMESSO che l'iter del procedimento è stato dettagliato nella prima parte della seduta odierna del Nucleo;

la documentazione presentata dal proponente nel corso del procedimento, fatte salve le esigenze di riservatezza è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana;

DATO ATTO che la documentazione complessivamente depositata dal proponente consiste in:

documentazione iniziale depositata in data 30/05/2018 acquisita con AOOGR.T. prot. 2018/288371-A in copia digitale così articolata:

A) ELABORATI PROGETTUALI

1. Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell'ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017:

– 01 - Relazione tecnico descrittiva.

2. Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini - riprofilatura con la discarica RiMateria:

PARTE GENERALE

- Elenco elaborati di progetto
- Relazione Generale
- Cronoprogramma
- Relazione Geologica e Idrogeologica
- Planimetria indagini
- Stratigrafie foto
- Sezione geologica
- Certificati di laboratorio provini carote
- Analisi geotecniche provini ex- Lucchini
- Report indagini sismiche
- Planimetria rete piezometrica
- Relazione Geotecnica - Analisi di stabilità e valutazione dei cedimenti
- Planimetria generale di progetto
- Stima di costo interventi

OPERE DI CHIUSURA

- Planimetria generale - configurazioni autorizzate
- Planimetria generale - conf. finale di progetto
- Sezioni tipo di configurazione autorizzata e di configurazione finale di progetto
- Planimetria generale - conf. finale di chiusura VAR2 ex Lucchini
- Planimetria generale - chiusura FASE 1
- Planimetria generale - chiusura FASE 2
- Planimetria generale - chiusura FASE 3
- Planimetria generale - chiusura FASE 4
- Planimetria generale - chiusura FASE 5
- Planimetria generale - chiusura FASE 6
- Pacchetti di chiusura - Dettagli
- Pacchetti di chiusura - Dettagli
- Sistema di smalti mento acque meteoriche stato finale
- Sistema di smalti mento acque meteoriche fase 1
- Sistema di smalti mento acque meteoriche fase 2
- Sistema di smalti mento acque meteoriche fase 3
- Sistema di smalti mento acque meteoriche fase 4
- Sistema di smalti mento acque meteoriche fase 5 e finale
- Sistema di smalti mento acque meteoriche particolari
- Sistema estrazione percolato di VAR2 discarica ex Lucchini
- Particolare estrazione percolato di VAR2 discarica ex Lucchini
- Particolare estrazione percolato di VAR2 discarica ex Lucchini
- Sistema drenaggio ed estrazione percolato di progetto riprofilazione
- Particolare pozzi estrazione percolato

OPERE DI CAPTAZIONE E BIOGAS

- Relazione tecnica specialistica biogas
- Planimetria colmatazione finale con ubicazione pozzi biogas
- Planimetria generale di progetto
- Planimetria fondo discarica con ubicazione pozzi biogas

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA

- Verifica rischio idraulico
- Relazione tecnica
- Inquadramento: perimetrazione area SIN, estratto del R.U. - Usi e trasformazioni
- ammesse, Estratto del R.U. - Carta dei vincoli, Planimetria catastale
- Planimetria smalimento acque meteoriche - Configurazione finale
- Planimetria smalimento acque meteoriche - Configurazione intermedia

- Profilo canaletta perimetrale
- Sistema smaltimento acque meteoriche - Sezioni
- Sistema drenaggio acque meteoriche prima dell'inizio della coltivazione - Sezioni e particolari

IMPIANTO ELETTRICO

- Relazione tecnica specialistica impianti elettrici
- Planimetria impianti elettrici

3. Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53:

RELAZIONI:

- R019/17 - Elenco elaborati
- R020/17 - Relazione tecnica
- R021/17 - Cronoprogramma
- R022/17 - Relazione idrologica e idraulica
- R023/17 - Relazione geologica idrogeologica
- R024/17 - Relazione geotecnica
- R025/17 - Relazione sismica
- R026/17 - Calcolo sommario della spesa

ELABORATI GRAFICI:

- P1 - Inquadramento generale
- P2 - Planimetria area di intervento
- P3 - Planimetria generale stato di fatto
- P4 - Planimetria catastale
- P5 - Planimetria primo stralcio realizzativo lotti 1 e 2
- P6 - Planimetria prima fase di coltivazione lotti 1 e 2 secondo stralcio realizzativo lotti 3 e 4
- P7 - Planimetria seconda fase di coltivazione lotti 1 e 2 (quota di chiusura) lotti 3 e 4 (quota +20.00mt s.l.m.) terzo stralcio realizzativo lotti 5 e 6
- P8 - Planimetria terza fase di coltivazione lotti 3 e 4 (quota di chiusura) lotti 5 (quota +15.00mt s.l.m.) e 6 (quota +22.00mt s.l.m.) quarto stralcio realizzativo lotto 8
- P9 - Planimetria quarta fase di coltivazione lotti 5 e 6 (quota di chiusura) lotto 8 (quota +22.00mt s.l.m.) quinto stralcio realizzativo lotti 7 e 9
- P10 - Planimetria quinta fase di coltivazione lotto 8 (quota di chiusura) lotti 7 e 9 (quota +20.00mt s.l.m.) sesto stralcio
- P11 - Planimetria stato di progetto opere di fondo e sponde
- P12a - Sezioni stato di fatto e di progetto fondo e argini - Trasversali
- P12b - Sezioni stato di fatto e di progetto fondo e argini - Longitudinali
- P13a - Dettagli opere di fondo e sponda
- P13b - Dettagli opere di convogliamento acque interstiziali tra MISP e fondo discarica
- P14 - Planimetria rete di raccolta percolati
- P15a - Dettagli sistema di drenaggio percolato
- P15b - Dettagli sistema di drenaggio percolato e pompaggio - serbatoi stoccaggio percolato
- P16 - Planimetria configurazione finale rifiuto
- P17 - Planimetria configurazione finale capping
- P18 - Dettagli pacchetto di chiusura
- P19a - Sezioni generali di chiusura - Trasversali
- P19b - Sezioni generali di chiusura - Longitudinali
- P20 - Planimetria rete di captazione biogas
- P21a - Dettagli sistema di captazione biogas - fasi di realizzazione pozzi/esalatori in elevazione e pozzi trivellati
- P21b - Dettagli sistema di captazione biogas - particolare tipo sottostazione
- P22 - Planimetria impianto elettrico generale e antincendio
- P23 - Planimetria rete di raccolta acque meteoriche

- P24a - Dettagli costruttivi opere di regimazione idraulica
- P24b - Dettagli costruttivi opere di regimazione idraulica
- P24c - Dettagli costruttivi opere di regimazione idraulica - Profilo idraulico canale perimetrale esterno
- P25a - Carta ubicazione indagini sezioni geologiche carta idrogeologica
- P25b - Verifiche di stabilità

B) STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Studio di Impatto Ambientale
2. Studio Impatto sulla Qualità dell'aria-modellistica di dispersione degli inquinanti
3. Valutazione previsionale di impatto acustico
4. Monitoraggi in campo e valutazione della flora, fauna ed ecosistemi
5. Analisi di rischio sito specifica
6. Sintesi non tecnica
7. Elaborato recante le ricadute socio economiche del progetto

documentazione di integrazione di cui alla nota del proponente depositata in data 09-11-2018 e acquisita con prot.515169:

- Matrice corrispondenza fra integrazioni e chiarimenti richiesti e documenti emessi
- Punti 1/2/4/5/6a
- Punto 3
- Punto 6b
- Punto 7
- Punti 8/10/15/16/17/18/27/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43
- Punto 9/19/20/22/23/24/25/37/51/52/53A/53B/54
- Punti 11/12
- Punto 13
- Punto 14
- Punto 21
- Punto 26
- Punto 28
- Punto 44
- Punto 45
- Punto 46
- Punto 47
- Punti 48/49
- Punto 50
- Punto 52/53 b)
- Punto 52/53 b)
- Punti 54/55
- Punti 56/57/58/59/60
- Punto c) pagina 11
- Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Allegati allo Studio di Impatto Ambientale revisionati o integrazioni:

- Allegato 1 - Valutazione degli impatti in atmosfera
- Allegato 4 - Analisi assoluta di Rischio sito specifica
- Allegato 4.2 - Allegati Analisi di Rischio - Studio meteo diffusionale per il calcolo della concentrazione in recettori esterni all'impianto ai fini dell'Analisi Assoluta di Rischio
- Allegato 6 - Considerazioni integrative al Piano di Ripristino dello Studio di Impatto Ambientale
- Quadro di riferimento ambientale

Documenti di progetto revisionati:

- Relazione tecnica specialistica captazione biogas

Documentazione redatta anche ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

- Piano gestione acque meteoriche dilavanti opere di chiusura var2 discarica ex-Lucchini – riprofilatura discarica RiMateria (ex-ASIU)
- Piano di monitoraggio e controllo opere di chiusura var2 discarica ex-Lucchini – riprofilatura discarica RiMateria (ex-ASIU)
- Localizzazione dei punti di campionamento monitoraggio di cui al Piano di monitoraggio e controllo
- Piano gestione operativa opere di chiusura var2 discarica ex-Lucchini – riprofilatura discarica RiMateria (ex-ASIU)
- Piano finanziario opere di chiusura var2 discarica ex-Lucchini – riprofilatura discarica RiMateria (ex-ASIU)
- Allegato 2 - Documentazione comprovante la disponibilità delle aree - opere di chiusura var2 discarica ex-Lucchini – riprofilatura discarica RiMateria (ex-ASIU)
- Piano di gestione acque meteoriche dilavanti discarica LI53
- Piano di monitoraggio e controllo discarica LI53
- Documentazione comprovante la disponibilità delle aree discarica LI53
- Piano gestione operativa discarica LI53
- Piano finanziario discarica LI53

Altra documentazione:

- Procedura operativa messa in opera delle coperture giornaliere della discarica
- Procedura operativa Piano di mantenimento dell'impianto di estrazione del biogas
- Incarico di progettazione di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU- Sintesi caratterizzazione
- Relazione di valutazione di incidenza
- Distribuzione territoriale delle aree Natura 2000 e delle aree protette

documentazione relativa a controdeduzioni alle osservazioni sulle integrazioni, di cui alla nota del proponente depositata in data 22/01/2019 al prot. 0030503:

- Controdeduzioni alle osservazioni relative alle integrazioni progettuali depositate nel novembre 2018

documentazione di chiarimento di cui alla nota del proponente depositata in data 28/02/2019 al prot. Regionale n. 0096616:

- Integrazioni e chiarimenti ai punti del Verbale della seduta del nucleo di Valutazione dell'Impatto Ambientale (Nucleo VIA) del 24/01/2019 trasmessa con prot. AOOGR. 2019/0039198 del 28/01/2019
- Allegato 1 – Valutazione degli impatti in atmosfera
- Allegato 4 – Analisi Assoluta di Rischio Sito Specifica
- Allegato 4.2 - Allegati Analisi di Rischio - Valutazione della Concentrazione nel Punto di Esposizione
- Files di input modellistico: CH4_25.INP, ODAPT_25.INP, ODRIM_25.INP, PUFFSC3A_25.INP, PUFFSC3B_25.INP
- Nota sintetica sui possibili impatti che possono provocare incidenze nella ZSC/ZPS “Orti Bottagone” - Allegato alla relazione di valutazione di incidenza
- Atto n. 004 del 23-11-2017 Consorzio 5 Toscana Costa
- Determinazione dei livelli di controllo e di guardia per il monitoraggio delle acque sotterranee – Discarica di Ischia di Crociano (Piombino, LI)
- cronoprogramma di progetto MISP (approvato dal MATTM con il Decreto n.423 del 04/10/2017).

documentazione di chiarimento di cui alla nota del proponente depositata in data 19/04/2019 al prot. Regionale n. 0172126:

- approfondimenti su:
 - impatto olfattometrico e qualità;
 - messa in sicurezza permanente del sito Li53;
 - analisi di rischio sottocategorie discarica 7.1.a;
 - scarico esistente nel fosso Cornia vecchia;

- linea scarico.ex-lucchini

documentazione di chiarimento di cui alla nota del proponente depositata in data 26/09/2019 al prot. Regionale n. 0357166:

- Deposito.chiarimenti
- all1-Stima impatto odorigeno
- all2-Relazione illustrativa e allegati
- all3-Perizia.centri.abitati.

RILEVATO che, in base alla documentazione trasmessa dal proponente, risulta, tra l'altro, quanto segue:

il progetto è sottoposto a VIA ai sensi del Dlgs. 152/06 parte II, in quanto sia la variante di chiusura della discarica ex Lucchini, sia la nuova discarica LI53 rientrano nella fattispecie di cui all'allegato III, lettera p): *"Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'All. B, lettere D1 e D5, della parte IV del D.Lgs. 3/4/06, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'All. B, lettere D1 e D5, della parte IV D.Lgs. 3/4/06, n. 152), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc"*.

A seguire si precisa che l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dei nuovi impianti ricade in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale quale tipologia 5.4 di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 *"Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti."*

La campagna di trattamento delle scorie di acciaieria, invece, è soggetta a verifica di VIA secondo l'allegato IV del Dlgs. 152/06 parte II, lettera zb) *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'All. C, lettere da R1 a R9, ma viene, per completezza e su richiesta del Proponente, sottoposta anch'essa a procedura di VIA. Al momento dell'attivazione della campagna di trattamento, sarà necessario presentare una comunicazione ai sensi dell'art. 208, comma 15 del Dlgs. 152/06"*

il progetto, in sintesi, prevede:

1) Trattamento in loco delle scorie presenti in cumulo nella porzione di area Lucchini denominata LI53 per dare corso alla MISP, mediante campagna di trattamento con impianto mobile ai sensi dell'art. 208, comma 15 del d.lgs. 152/06. In particolare, il processo di trattamento proposto prevede:

- l'utilizzo di un impianto semovente per la frantumazione e la separazione di materiale di scarto, con una capacità di produzione pari a circa 180 t/h, al fine di produrre materiali intermedi;
- l'utilizzo di un impianto mobile (in affiancamento a quello di frantumazione) che, mediante miscelazione del prodotto intermedio con acqua, leganti idraulici ed eventuali additivi, porti alla produzione di miscele legate (c.d. "misti cementati"), aventi caratteristiche conformi alla norma UNI14227-1 da impiegare come sottofondo nell'intervento di MISP dell'area LI53.

2) realizzazione di un nuovo modulo di circa 350.000 mc per rifiuti non pericolosi (solo speciali) da attuarsi mediante chiusura della discarica per rifiuti speciali siderurgici "ex-Lucchini aperta" e "estensione" in sormonto della adiacente discarica RiMateria (Ex ASIU). Il nuovo lotto sarà classificato come sottocategoria 7.1.C ai sensi del DM 27/09/2010 e interessato dalle medesime tipologie e flussi conferiti attualmente presso la discarica RiMateria (ex-ASIU). Per la realizzazione dell'intervento occorrerà:

- operare una variante (VAR2) al progetto di chiusura della discarica "ex Lucchini aperta" nella attuale configurazione volumetrica (ovvero con una capacità residua di circa 15.000 mc) che preveda la regolarizzazione e il rimodellamento dei rifiuti già abbancati con la creazione una "depressione" ed una arginatura perimetrale (per poi procedere in sopraelevazione) e la successiva posa in opera di capping geosintetico e di un "pacchetto di chiusura" su tutto l'impianto.
- Operare una modifica del progetto della discarica RiMateria (ex ASIU) che preveda una variazione del profilo di chiusura definitivo mediante sopraelevazione della discarica "ex Lucchini aperta" (nella configurazione di chiusura di cui al punto precedente), sino al raggiungimento della quota massima autorizzata della discarica RiMateria in VAR4 e riprofilatura della sommità di chiusura secondo una linea di colmo costante.

Il progetto del nuovo modulo prevede inoltre :

- la ridefinizione del programma di chiusura per fasi della discarica RiMateria in funzione del piano di coltivazione e delle modifiche alle configurazioni finali previste;
- la realizzazione del nuovo sistema di captazione percolato nella porzione di discarica RiMateria interessata dalla riprofilatura;
- la realizzazione del nuovo sistema di captazione del biogas dalla porzione di discarica RiMateria interessata dalla riprofilatura;
- l'adeguamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a seguito delle modifiche morfologiche introdotte.

L'inizio dei conferimenti è previsto per il 2022.

3) Realizzazione di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi (solo speciali) sopra l'area identificata come LI53 in disponibilità di RiMateria, ubicata all'interno del SIN di Piombino, sottoposta a procedura di bonifica e messa in sicurezza permanente secondo quanto previsto dal Dlgs 152/06. La nuova discarica, articolata in 10 lotti, verrà realizzata al di sopra del capping della MISP e in appoggio a:

- la discarica denominata "ex Lucchini chiusa", in cui sono state conferite scorie siderurgiche ricoperte da materiale impermeabile e rinverdite;
- la "ex discarica Lucchini aperta" (che sarà anche oggetto dell'intervento di sormonto di cui al precedente punto 1), che si prevede sarà completa di capping di chiusura alla data di realizzazione della discarica LI53.

Oltre all'area oggetto di MISP, la nuova discarica comprenderà anche le due strade perimetrali tra la MISP e le discariche adiacenti suddette.

E' prevista la realizzazione di una fascia di chiusura del fondo in argilla, della larghezza di 1 metro, tra ciascun lotto e la MISP, al fine di impedire infiltrazioni di acque meteoriche al di sotto del fondo del lotto. Sono inoltre previsti appositi sistemi di impermeabilizzazione delle sponde, specifici per ogni lato dell'impianto compresi quelli di appoggio alle discariche "ex Lucchini chiusa" e "ex Lucchini aperta". E' altresì prevista una rete di monitoraggio della falda che insiste sotto la nuova discarica e che verrà definita nel PMC allegato all'AIA.

La nuova discarica sarà suddivisa in due moduli così classificati ai sensi del D.M. 27 Settembre 2010:

- sottocategoria 7.1.A) "*discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile*" (pericolosi e non) con deroghe pari a 3 volte i parametri della tabella 5a dell'art. 6 del DM 27/2010 per tutti i CER - volumetria pari a 1.140.000 mc ;
- sottocategoria 7.1.C) "*discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici*" (con recupero di biogas) con deroghe pari a 3 volte i parametri della tabella 5 dell'art. 6 del DM 27/2010 e 3'000 mg/l per il parametro DOC - volumetria pari a 1.360.000 mc . Si prevede di conferire circa 220.000 mc /anno di rifiuti speciali, di cui circa 120.000 mc /anno di rifiuti sottocat. 7.1.C e 100.000 mc /anno di rifiuti sottocat. 7.1.A.

per quanto riguarda l'analisi delle alternative alla realizzazione dell'opera, il proponente ha valutato le seguenti alternative progettuali:

- Alternativa 0: non realizzazione delle opere in progetto;
- Alternativa 1: realizzazione parziale dell'intervento;
- Alternativa 2: individuazione di un altro sito

Secondo il proponente, tutte le alternative, seppur perseguibili, comportano diverse problematiche che hanno portato alla scelta dell'alternativa proposta:

- l'alternativa 0, ovvero la non realizzazione delle opere in progetto, così come l'alternativa 1 nella misura in cui si realizzino solo le fasi di chiusura della ex - Lucchini e la fase di MISP, potrebbe comportare difficoltà nella gestione del polo industriale, ovvero dei rifiuti prodotti dallo stesso, in quanto le aree di smaltimento rifiuti possibili sono costituite ad oggi dall'attuale discarica RiMateria dalla discarica ex-Lucchini aperta (senza capping di copertura), dalla vecchia Lucchini, nonché dall'area LI 53 che dovrà essere soggetta a MISP propedeuticamente alla realizzazione della discarica;

- l'alternativa 1, la realizzazione parziale dell'intervento, con elevata probabilità comporterebbe una mancanza di disponibilità per il deposito definito dei materiali prodotti durante le attività in sito, e, pertanto, si renderebbe necessario individuare un sito di deposito definito esterno all'area, che ricondurrebbe alle medesime problematiche individuate per l'alternativa n. 2;

- l'alternativa 2, che prevede l'individuazione di un altro sito compatibile per la messa a dimora dei rifiuti in oggetto. La scelta di un altro sito è sconsigliabile rispetto al progetto proposto, in quanto comporterebbe:

- un maggior costo di investimento in quanto occorrerebbe realizzare tutte le opere ex novo (allestimento, viabilità, servizi, parcheggi, stoccaggio percolato, pese etc.);
- un maggiore impatto ambientale sul territorio rispetto ad interventi contigui ad una discarica esistente;
- un impatto ambientale connesso alla movimentazione e trasporto di rifiuti in siti più lontani dal luogo in cui sono stati prodotti ed attualmente depositati temporaneamente (piazze/aree adiacenti alle discariche in oggetto).
- a seguito dell'attivazione delle procedure di bonifica del SIN di Piombino, gli interventi in progetto permettono di recepire parte dei rifiuti prodotti in tale attività ubicata nel medesimo sito;

il cronoprogramma dei lavori prevede sei stralci funzionali di realizzazione. L'inizio dei conferimenti dei rifiuti è previsto nel 2022. La discarica avrà una vita utile di circa 12 anni;

per quanto riguarda gli aspetti programmatici, il proponente ha preso in esame gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, ambientale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti al progetto in esame;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i possibili impatti determinati dal progetto;

il proponente ha presentato un elaborato a carattere socio-economico con il quale ha effettuato una stima dei costi di investimento previsti e del relativo impatto occupazionale indotto nell'arco di cinque anni, sulla base della propria esperienza pregressa. In particolare:

in relazione all'attività 1, sono stati previsti unicamente dei costi di esercizio al primo anno pari a 1.382.000 euro ed un impatto occupazionale di tipo indotto pari a 3-4 unità;

in relazione all'attività 2, sono stati previsti costi totali di realizzazione pari a 12.130.000 euro derivanti interamente da risorse proprie, con un impatto occupazionale di tipo diretto pari a 1 unità l'anno e uno indotto variabile dalle 14 alle 2 unità all'anno; in fase di esercizio e invece state previsto un costo totale pari a 14.551.800 euro ed un impatto occupazione diretto pari a 15 unità;

in relazione all'attività 3, sono stati previsti costi totali di realizzazione pari a 10.660.000 euro derivanti da risorse proprie, con un impatto occupazionale di tipo diretto pari a 1 unità l'anno e uno indotto variabile dalle 19 alle 9 unità all'anno; in fase di esercizio e invece state previsto un costo totale pari a 8.946.000 euro ed un impatto occupazionale di tipo diretto pari a 20 unità.

Complessivamente, l'interesse del progetto sta nel suo impatto sul sistema di gestione dei rifiuti piuttosto che sulla sua capacità di attivare nuova occupazione;

il proponente ha previsto monitoraggi per la discarica Li53, per la discarica RiMateria ed ex-Lucchini che si basano sulle linee guida previste dall'allegato 2, parte 5 del D.Lgs. 36/2003, ampliato con gli aspetti della nuova direttiva IPPC (consumo e produzione di risorse ed energia, aspetti gestionali). In generale sono previsti monitoraggi per varie componenti ambientali, in particolare sulla matrice acqua, aria, rumore, controllo stabilità, consumi, rifiuto in ingresso e controlli di processo. Il PMeC sarà meglio specificato ed approfondito in fase di autorizzazione AIA dove costituirà un allegato della stessa.

DATO ATTO che presso il Settore VIA della Regione Toscana sono pervenute osservazioni in merito al procedimento in oggetto come riportate nell'allegato al presente verbale come "Allegato 1", che è stato redatto dal Settore Regionale VIA VAS OO. PP. di interesse strategico regionale un documento di "*Sintesi Osservazioni, Elenco osservazioni, sintesi dei contenuti e delle controdeduzioni*" e sottoposto alla visione del Nucleo di Valutazione nella odierna seduta;

DATO altresì **ATTO** che sono pervenuti i seguenti pareri, conservati agli atti del Settore VIA:

sulla documentazione iniziale:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT-Dip.Piombino Elba – Settore Supporto Tecnico, Azienda USL Toscana nord-ovest-Dip. di Prevenzione, Comune di Piombino, IRPET, Provincia di Livorno, Soprintendenza. E i Settore regionali di: Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Programmazione Viabilità, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, Settore Tutela della natura e del mare;

a seguito delle integrazioni richieste:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT-Dip.Piombino Elba – Settore Supporto Tecnico, Comune di Piombino, Agenzia del Demanio-Dir.Reg.Toscana e Umbria, Ministero dell'Ambiente

della Tutela del Territorio e del Mare- Dir.Gen. per la salvaguardia del territorio e delle acque. E i Settore regionali di: Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, Settore Tutela della natura e del mare

a seguito dei chiarimenti inviati il 27 febbraio 2019 (acquisiti con prot. 0096616 del 28/02/2019), sono pervenuti i seguenti contributi/pareri da cui emerge che: Comune di Piombino, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Settore Tutela della Natura e del Mare, ASL toscana nord ovest-Dip.Prevenzione, ARPAT.

a seguito dei chiarimenti inviati il 18 Aprile 2019 (acquisiti il 19/04/2019 prot. 0172126), sono pervenuti i seguenti contributi/pareri: ARPAT, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti, già esposti nella seduta del Nucleo del 27/05/2019.

a seguito dei chiarimenti inviati il 26 settembre 2019 (acquisiti il 26/09/2019 con nota ns prot. 0357166), sono pervenuti i seguenti contributi/pareri: ARPAT, Comune di Piombino, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa.

Si ricorda che i suddetti pareri e contributi sono stati tutti pubblicati sul sito web della Regione Toscana liberamente consultabili e scaricabili.

Il Nucleo di Valutazione prende atto delle specifiche risultanze dei pareri che risultano pervenuti ed acquisiti agli atti del procedimento di valutazione di impatto ambientale, su tutti gli aspetti valutati e considerati per competenza ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, riassumendo le seguenti posizioni:

Per i Componenti del Nucleo VIA:

Direzione Ambiente ed Energia

- Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti, non rileva aspetti ostativi al progetto, fornisce alcuni raccomandazioni;
- Settore Tutela della natura e del mare, parere favorevole;
- Settore Sismica, parere non pervenuto;
- Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, favorevole con prescrizioni;

Direzione difesa del suolo e protezione civile

- Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa (oggi Settore Tutela acqua e costa), parere favorevole con prescrizioni;
- Settore Genio Civile Valdarno centrale e tutela dell'acqua, parere non pervenuto;

Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

- Settore Programmazione viabilità,

Direzione Urbanistica e Politiche abitative

- Settore Pianificazione del territorio, parere non pervenuto;
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, parere favorevole con prescrizioni;
- IRPET, non rileva aspetti ostativi al progetto;
- Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Dip. Prevenzione di Piombino, favorevole con prescrizioni;
- ARPAT - Dip. Piombino Elba, favorevole con prescrizioni;

Per i Soggetti invitati:

- Comune di Piombino, parere negativo;
- Provincia di Livorno, parere favorevole con raccomandazioni;
- Agenzia del Demanio, parere favorevole
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, parere favorevole con prescrizioni;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, parere favorevole con prescrizioni;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, parere favorevole con raccomandazioni;
- AIT Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa, parere non pervenuto;
- ASA SpA, parere non pervenuto;
- ATO Rifiuti Toscana Costa, parere non pervenuto;

- ATO Rifiuti Toscana Sud, parere non pervenuto.

CONSIDERATO quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, nonché in merito ai pareri, ai contributi tecnici istruttori pervenuti:

con riguardo agli **aspetti programmatici**, si rileva che il progetto dagli elaborati del PIT/PPR risulta che l'intervento, nel suo complesso di variante alla chiusura della ex Lucchini e per la nuova discarica L53, si localizza nella Scheda d'ambito 16 "Colline Metallifere e Elba", e si evidenzia che nella carta di sintesi delle criticità idro-geo-morfologiche relativa, è ubicato in una zona a "Rischio di deflussi inquinati verso le aree umide". Rispetto alla prima invariante strutturale del PIT-PPR "I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idro-grafici e dei sistemi morfogenetici" l'intervento ricade in un'area "DER – Depressioni retrodunali" per cui tra le indicazioni per le azioni si richiama:

- 1 - mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica;
- 2 - evitare l'eccessivo abbassamento del livello della falda acquifera;
- 3 - valutare la possibilità di espandere le aree umide, a spese di aree bonificate la cui conservazione implichi eccessivi abbassamenti della falda;
- 4 - regolamentare l'immissione di sostanze chimiche ad effetto eutrofizzante nelle aree umide di valore naturalistico.

Rispetto alla seconda invariante strutturale del PIT-PPR "I caratteri ecosistemici del paesaggio", l'intervento nel suo complesso si localizza all'interno di un'area critica per processi di artificializzazione a cui corrispondono le seguenti indicazioni per le azioni: (...) Alla individuazione delle aree critiche sono associati obiettivi di riqualificazione degli ambienti alterati e di riduzione/mitigazione dei fattori di pressione e minaccia. La finalità delle aree critiche è anche quella di evitare la realizzazione di interventi in grado di aggravare le criticità individuate. Per le aree critiche legate a processi di artificializzazione l'obiettivo è la riduzione/contenimento delle dinamiche di consumo di suolo, la mitigazione degli impatti ambientali, la riqualificazione delle aree degradate e il recupero dei valori naturalistici e di sufficienti livelli di permeabilità ecologica del territorio e di naturalità. (...)

Ai fini della conformità con il PTCP della Provincia di Livorno approvato con atto di C.P. n. 52 del 25.03.2009, l'intervento ricade in ambito del "*Sottosistema territoriale urbano di Piombino e della pianura del Cornia*" ed è parzialmente interessato, nella parte inerente la nuova discarica su Area Li53, alla invariante strutturale del: "Sistema territoriale del mare e della linea di costa costituita dall'orizzonte percettivo paesistico che si estende per la profondità di 1 Km nell'entroterra. Detto ciò si rileva la conformità urbanistica con il Piano Territoriale di Coordinamento vigente.

Il Piano di Gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA- approvato con DPCM 27 ottobre 2016) inquadra l'area in esame tra quelle a pericolosità da alluvione bassa P1 corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale.

Secondo il PAI, l'area in oggetto, non fa parte delle ASIP, le Aree Strategiche per Interventi di Prevenzione, né delle aree a pericolosità geomorfologica (né molto elevata PFME né elevata PFE), né delle aree a pericolosità idraulica (né molto elevata PIME, né elevata PIE). L'area in oggetto è normata come area di ambito territoriale omogeneo di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti, Art 19 delle Norme di Piano PAI.

In relazione al Piano Strutturale (PS) del Comune di Piombino l'area di intervento nella cartografia della strategia di piano ricade nel "Subsistema insediativo della grande industria e del porto" regolato dall'art. 69 delle Norme di Piano. Ricade inoltre nell'UTOE 9 – "Porto e attività produttive" e, più in dettaglio, tra le "Aree produttive fra il Cornia vecchio e la strada della Base Geodetica". Infine l'area di intervento nel Dossier B risulta classificata in parte come "altre attività" ed in parte come "aree aperte (comprensivo di aree stoccaggio scorie, parchi materie prime, piazzali manovra etc)".

In relazione al Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Piombino l'area di intervento risulta rientrare nelle zone omogenee F "Parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale". In particolare trattasi di area F6 "aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate"; nel dettaglio "Tali zone comprendono le aree e gli impianti di trattamento dei rifiuti civili e industriali di Ischia di Crociano, collocati all'interno della grande zona industriale di Piombino. In coerenza con le previsioni del Piano Provinciale dei Rifiuti sono ammessi tutti gli interventi impiantistici e di nuova

edificazione necessari al funzionamento ed al potenziamento della discarica. Tali zone comprendono altresì le aree destinate ad "isole ecologiche" per il conferimento, la selezione e la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali servizi, oltre che nelle specifiche zone F6 individuate dal presente RU, possono comunque essere collocate, su proposta dei soggetti istituzionalmente competenti e previa valutazione da parte del Comune anche in relazione alle altre funzioni eventualmente presenti, in aree destinate ad attrezzature di interesse generale."

Il Comune di Piombino, con nota AOOGR.T. Prot. 0299901 del 01/08/2019 comunica l'annullamento in autotutela del parere reso in data 08/04/2019 in cui si dichiarava "... Per quanto attiene la richiesta in ordine all'individuazione della fascia di rispetto di 500 metri dai centri abitati dei nuovi impianti, prevista tra i criteri escludenti di cui all'Allegato di Piano 4 -Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998), si rappresenta che il detto criterio escludente risulta rispettato come si evince dalla tavola allegata al presente parere ..."

Lo stesso Comune di Piombino nel parere del 17/10/2019, rileva l'esistenza dello stesso criterio escludente ed allega la delibera di Giunta comunale n. 304 del 9 ottobre 2019 recante la delimitazione dei centri abitati di Montegemoli e Colmata ai sensi del Codice della Strada.

Considerato che l'individuazione del centro abitato è competenza esclusiva dell'Amministrazione comunale, si prende atto della presenza di detto criterio escludente ai fini dell'autorizzazione dell'impianto.

Nello stesso parere del 17/10/2019, il Comune ha trasmesso la delibera di giunta n. 295 del 01/10/2019 con la quale si dà indicazione al settore "Pianificazione territoriale ed economica" di predisporre una variante allo strumento urbanistico che preveda di modificare l'attuale destinazione della zona F6 "aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate" in un'area con forte valenza di salvaguardia ambientale che elimini la possibilità di realizzarvi impianti che abbiano ricadute negative, ancorché modeste, sulla salute dei cittadini che abitano nelle vicinanze e su tutto il territorio della Val di Cornia e che permetta una riqualificazione paesaggistica della zona mediante la sua rinaturalizzazione, prevedendo quindi la formazione di un parco o comunque di aree verdi.

Agli atti del settore VIA VAS risulta alla data odierna avviato il procedimento di variante urbanistica, trasmessa ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS; agli atti del procedimento risulta pervenuto, in data 29/10/2019 prot 0402759, il parere del MATMM con il quale il medesimo Ministero conclude richiamando il Comune al rispetto della coerenza fra la nuova destinazione urbanistica e gli interventi di bonifica in corso e/o da attuare sull'area.

Ai fini della conformità con il PCCA del Comune di Piombino, nell'istruttoria regionale si rileva che l'intera area in gestione al proponente RiMateria, risulta classificata in CLASSE VI Aree esclusivamente industriali, rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Ai fini della tutela dei Beni Paesaggistici, l'area non risulta tutelata ai sensi degli artt.134 e 157 del Dlgs. 42/2004

L'area ricade all'interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Piombino, istituito dal D.M. del 10 gennaio 2000 e ri-perimetrato con DM. 7 aprile 2006.

L'area non è soggetta a nessun tipo di altro vincolo ambientale, idrogeologico, paesaggistico e archeologico.

La discarica denominata Li53 è in concessione demaniale con contratto a RiMateria del 10/12/2016, repertorio n. 1021/2016 che prevede all'art. 2: "... Il bene dato in concessione dovrà essere destinato allo smaltimento dei cumuli ivi presenti nel rispetto della normativa vigente e all'utilizzazione prevista nel regolamento urbanistico del Comune di Piombino all'art 92 delle norme tecniche di attuazione.

Sarà onere dell'assegnatario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area rimanendo a suo carico oneri e spese connessi. La richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti secondo la normativa vigente rimangono a carico dell'aggiudicatario. Ogni diversa utilizzazione comporterà la risoluzione immediata dell'atto ai sensi dell'art.6 del D.P.R.n. 296/2005....."

La discarica denominata "ex Lucchini" è in concessione demaniale con contratto ad ASIU, oggi RiMateria, del 10/12/2015, repertorio n. 926/2015 che prevede all'art. 2: "... Il bene dato in concessione dovrà essere destinato esclusivamente per la gestione della discarica di materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche e, in parte, per viabilità piazzali, e deve essere compatibile con il Piano regolatore del Comune

di Piombino. Ogni diversa utilizzazione comporterà la risoluzione immediata dell'atto ai sensi dell'art.6 del DPR 296/2005...".

Dal punto di vista della programmazione dei flussi afferenti all'impianto di RiMateria, si ritiene che i nuovi volumi di discarica, sia relativi al sormonto della ex Lucchini (punto 2 del progetto presentato) che relativi alla LI53 (punto 3 del progetto presentato), debbano essere utilizzati per i rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica previste nel SIN comprese le operazioni propedeutiche per la realizzazione della MISIP (rifiuti derivanti dal recupero e smaltimento dei cumuli sull'area LI53) e per i rifiuti provenienti dall'industria siderurgica.

con riguardo agli **aspetti progettuali**, si prende atto che il Proponente ha presentato una rivalutazione progettuale nella quale sono state illustrate le conseguenze delle modifiche introdotte, tra le quali quelle sulle fasi di coltivazione e sul dimensionamento dei sistemi di captazione del percolato e del biogas la cui produzione, sulla base dei calcoli del Proponente, risulta diminuire a seguito della nuova configurazione adottata. Le quantità di rifiuti previsti per le due tipologie di discarica nella configurazione precedente e in quella modificata:

Configurazioni	7.1.a	7.1.c
originaria	100.000 mc/a (45,5%)	120.000 mc/a (54,5% circa)
modificata	147.000 mc/a (66,8%)	73.000 mc/a (33,2% circa)

In totale, il proponente avrebbe previsto una capacità di 1.690.000 mc totali dei moduli 7.1.a e 810.000 mc totali dei moduli 7.1.c fino ad una altezza di 33,55 m, pari a quella massima prevista. In questa nuova configurazione di discarica il fondo non verrà modificato, tuttavia i rifiuti che verranno abbancati determineranno cedimenti di entità leggermente superiore a quella originariamente previste in quanto i rifiuti appartenenti alla sottocategoria 7.1.a hanno un peso specifico mediamente superiore ai rifiuti appartenenti alla sottocategoria 7.1.c., tuttavia il Proponente afferma che i lotti destinati a contenere rifiuti appartenenti alla sottocategoria 7.1.a, saranno quelli che presentano le maggiori distanze dal piano falda.

Dall'istruttoria regionale, in relazione alle ultime elaborazioni presentate, si evince che permane la probabilità di un impatto odorigeno non trascurabile nell'intorno del polo impiantistico, nonostante le modifiche apportate alla progettazione della nuova discarica LI53, con aumento della volumetria dei moduli di tipo 7.1.a, destinati a rifiuti a basso contenuto organico o biodegradabile, rispetto alla tipologia 7.1.c.

Al fine del contenimento dell'impatto odorigeno, si ritiene di dover introdurre l'esclusione all'accettazione dei rifiuti organici biodegradabili responsabili delle maleodoranze. Tale limitazione dovrà essere mantenuta in sede di autorizzazione.

Dal punto di vista progettuale in relazione all'evoluzione nel tempo dei volumi di discarica, si ritiene che, date le problematiche connesse alla gestione della discarica RiMateria esistente, con particolare riferimento all'impatto odorigeno, prima dell'avvio delle opere in progetto, sia completata la realizzazione della copertura della discarica RiMateria attiva, nella configurazione attualmente autorizzata di 4° variante alle opere di chiusura, per le superfici non interessate dagli interventi della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-ripofilatura con la discarica RiMateria SpA.

In relazione all'alternativa "zero", si richiama integralmente quanto già riportato alle pagine 18 e 19 del presente verbale.

con riguardo agli **aspetti ambientali**:

in merito alla componente atmosfera, il Proponente ha evidenziato, in relazione agli ultimi chiarimenti, che per la mitigazione dell'impatto odorigeno, sono stati introdotti alcuni accorgimenti gestionali volti a potenziare la mitigazione delle emissioni odorigene, con ulteriori considerazioni circa i criteri di accettabilità in discarica. L'ultima modifica proposta consiste nell'aumento della volumetria destinata alla categoria 7.1.a e conseguente diminuzione della 7.1.c. In sintesi, i provvedimenti che il Proponente intende adottare al fine di contenere l'impatto odorigeno sono i seguenti:

1. modifica della ripartizione delle volumetrie della nuova discarica LI53, diminuendo, dal 50% al 25%, quelle destinate ai rifiuti misti organici/biodegradabili e inorganici (sottocategoria 7.1.c.), e incrementando proporzionalmente, dal 50% al 75%, quelle destinate a rifiuti inorganici o a basso contenuto organico (sottocategoria 7.1.a).
2. attuazione di pratiche gestionali e di monitoraggio specifiche, attraverso:
 - a) programmazione dei conferimenti, con procedura operativa interna, in modo da conferire e mettere a

dimora nelle due ore che precedono l'attivazione della chiusura del fronte, solo rifiuti da impatto odorigeno ridotto;

b) anticipare la copertura giornaliera entro le ore 18:00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto;

c) abbattimento odori mediante nebulizzazione di sostanze neutralizzanti con condizioni meteo di vento dal settore N-E;

d) aspirazione del biogas superficiale (da inviare alla torcia), anche con dreni sub-orizzontali, se la copertura temporanea si dovesse protrarre per più di 1,5 anni;

e) installazione di una stazione di monitoraggio in continuo di acido solfidrico e CH₄ nell'area esterna all'impianto.

Sulla base delle modifiche sopra introdotte è stato aggiornato lo studio diffusionale.

Dalle elaborazioni specifiche effettuate da Arpat si rileva che pur adottando le proposte migliorative suggerite dal Proponente, tenendo conto delle incertezze modellistiche esistenti e dell'adozione di coefficienti di calcolo non completamente cautelativi, non sia possibile escludere fenomeni di disturbo olfattivo per i recettori circostanti la discarica. Tale condizione risulta tra l'altro riscontrabile esaminando le curve di isoconcentrazione elaborate dal proponente con i valori massimi orari di picco.

Al fine di risolvere la problematica odorigena, si ritiene quindi di escludere la realizzazione dei moduli di discarica della tipologia 7.1.c come definiti dal DM 27/09/2010, prevedendo la coltivazione dei moduli di tipo 7.1.a.

in merito al rumore, nell'istruttoria regionale è emerso che, Le attività di discarica e quelle previste nell'ambito delle varianti in oggetto saranno svolte esclusivamente nel periodo diurno; saranno presenti, però, delle sorgenti impiantistiche a funzionamento continuo nelle 24 ore. Periodo di riferimento: Diurno e notturno. Sorgenti acustiche significative:

- Coltivazione dei lotti: 2 escavatori + 2 dumper per la movimentazione rifiuti; 2 compattatori; movimentazione mezzi pesanti per il conferimento rifiuti.

- Opere di chiusura delle discariche: attività mezzi di scavo; 2 mezzi pesanti per allontanamento materiali di risulta; creazione rivestimento e messa in opera pozzetti per regimazione acque meteoriche; escavatore e motopala per scavi arginali; deposizione pacchetto di copertura e compattazione del substrato; lavorazioni manuali accessorie.

- Messa in sicurezza permanente (MISP): movimentazione mezzi per rimozione dei cumuli; 'fog cannon' per abbattimento polveri in cantiere; frantoio a mascelle per preparazione fondo stradale con materiale dei cumuli; mezzo alimentazione tramoggia di carico; impianto mobile per produzione misto cementato; posa del misto cementato; scavo per canale perimetrale; posa della canale; mezzo pesante per allontanamento materiali di risulta.

- Realizzazione, coltivazione e chiusura della discarica LI53: macchinari per scavi, profilazione e compattazione del terreno; dumper per scarico terra e rifiuti e per capping; posa strato impermeabilizzante; messa in opera di tubazioni e condotte; escavatore per scarico rifiuti; compattatori rifiuti e terreno.

Nella documentazione è riportato il cronoprogramma delle fasi di avanzamento delle varie attività in progetto secondo il quale è prevista la sovrapposizione di alcune lavorazioni sui tre corpi di discarica oggetto di intervento, con contemporaneità nell'utilizzo delle sorgenti acusticamente rilevanti e frammentazione del fronte di intervento. Sulla base del cronoprogramma sono stati ipotizzati 9 scenari corrispondenti alle possibili sovrapposizioni delle fasi lavorative. È riportato l'elenco degli scenari con indicazione dettagliata delle sorgenti incluse in ciascuno di essi.

L'intera area interessata dal progetto è situata in classe VI secondo il PCCA del Comune di Piombino.

Dalle analisi elaborate dal Proponente, tutti i valori di rumore sono ampiamente sotto i limiti relativi alla classe di appartenenza dei ricettori. Per i ricettori situati in area industriale in classe VI potenzialmente influenzati dalle emissioni sonore delle attività in progetto e non esplicitamente individuati in documentazione, il Proponente evidenzia come i livelli di rumore attesi sono ampiamente sotto i limiti di legge corrispondenti. Pertanto, si ritiene che per l'attività in oggetto, per quanto di competenza, sia possibile escludere un impatto non significativo. Si ritiene opportuno inserire una prescrizione relativa allo "scenario 1".

in merito alla componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo, il proponente nella documentazione ricorda che, l'adeguamento delle discariche avverrà senza alterare o interferire in alcun modo con la rete idrica sotterranea e superficiale. Nella fase di gestione e fase di post chiusura la componente da considerare per

questo ambito è rappresentata dalla formazione di percolato che, in caso di rottura accidentale del sistema di impermeabilizzazione, potrebbe raggiungere le falde che sottendono l'area d'interesse e i corpi recettori naturali nei quali confluiscono le acque meteoriche di regimazione.

Durante la fase di gestione della discarica, per come è stato sviluppato il progetto ed in fase di post chiusura, una volta realizzata la copertura finale, l'impatto sulla componente in analisi è da considerarsi trascurabile.

Nella fase di gestione e fase di post chiusura la gestione operativa, la gestione del percolato sarà tale da mantenere al minimo i battenti presenti sul fondo. Per far fronte ad eventuali emissioni di percolato è stata posta particolare attenzione alla progettazione del sistema di raccolta e drenaggio che verrà realizzato sul fondo dell'invaso.

Per quanto concerne le acque meteoriche raccolte dal canale di guardia, un'opportuna manutenzione dello stesso ed una corretta modalità di coltivazione delle discariche eviteranno il contatto tra acque meteoriche intercettate e il percolato, assicurando la salvaguardia delle acque superficiali.

Pertanto, saranno impartite alcune prescrizioni in merito allo stato di qualità ante operam del fosso Cornia Vecchia, gestione delle AMD, e regimazione idraulica.

Per il Piano Gestione delle Acque dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, si raccomanda che dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari, specialmente per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche, la raccolta e lo smaltimento del percolato, nonché per l'impermeabilizzazione della nuova discarica, affinché la realizzazione degli interventi non produca il deterioramento dei corpi idrici interessati, né sia causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano.

Per quanto riguarda la fase di realizzazione, sono stati valutati i seguenti fattori di impatto, inerenti le aree di lavoro: alterazione dell'assetto strutturale del suolo; innesco di fenomeni di erosione e dissesto superficiali; diminuzione della permeabilità del suolo. Nella fase di gestione degli impianti verranno impiegate le aree disponibili (piste ed aree di movimento mezzi), per cui non si prevede un impatto aggiuntivo legato alla sottrazione di suolo. La componente potenzialmente inquinante è sicuramente rappresentata dalla formazione di percolato. La gestione del percolato sarà tale da mantenere al minimo i battenti presenti sul fondo. Per far fronte ad eventuali emissioni di percolato è stata posta particolare attenzione alla progettazione del sistema di raccolta e drenaggio che verrà realizzato sul fondo dell'invaso progetto. Pertanto, saranno impartite alcune prescrizioni in merito al sistema di controllo giornaliero in remoto dei livelli all'interno dei diversi moduli e della capacità residua della vasca di equalizzazione

con riguardo al traffico indotto, dall'attività dell'impianto, la viabilità di accesso a tutti gli impianti interessati dal progetto avverrà esclusivamente lungo la direttrice della SS398 e, nell'ultimo tratto, della SP40 – Via della Base Geodetica. L'accesso avrà luogo presso Ischia di Crociano con affaccio sulla SP40 stessa e seguirà poi il percorso interno all'area in gestione a RiMateria Spa. Il Proponente riporta una stima cautelativa del traffico pesante afferente nei momenti di maggiore afflusso che prevede un numero di movimentazioni orarie non superiore a 10 mezzi pesanti all'ora (considerando la totalità di andata e ritorno). In base a quanto rilevato, tale valore risulta del tutto trascurabile a fronte dei livelli di traffico presenti sulle infrastrutture locali, rendendo superflue specifiche valutazioni in merito all'impatto del traffico indotto.

con riguardo agli aspetti socio-economici, IRPET ricorda che il proponente ha effettuato una stima dei costi di investimento previsti e del relativo impatto occupazionale indotto nell'arco di cinque anni, sulla base della propria esperienza pregressa. In particolare:

in relazione all'attività 1, sono stati previsti unicamente dei costi di esercizio al primo annua pari a 1.382.000 euro ed un impatto occupazionale di tipo indotto pari a 3-4 unità;

in relazione all'attività 2, sono stati previsti costi totali di realizzazione pari a 12.130.000 euro derivanti interamente da risorse proprie, con un impatto occupazionale di tipo diretto pari a 1 unità l'anno e uno indotto variabile dalle 14 alle 2 unità all'anno; in fase di esercizio e invece state previsto un costo totale pari a 14.551.800 euro ed un impatto occupazione diretto pari a 15 unità;

In relazione all'attività 3, sono stati previsti costi totali di realizzazione pari a 10.660.000 euro derivanti da risorse proprie, con un impatto occupazionale di tipo diretto pari a 1 unità l'anno e uno indotto variabile dalle 19 alle 9 unità all'anno; in fase di esercizio e invece state previsto un costo totale pari a 8.946.000 euro ed un impatto occupazionale di tipo diretto pari a 20 unità.

Gli impatti occupazionali previsti dal proponente in fase di realizzazione ed esercizio appaiono leggermente sottostimati rispetto a quanto è stato stimato attraverso l'applicazione del modello input-output IRPET.

Complessivamente, l'interesse del progetto sta nel suo impatto sul sistema di gestione dei rifiuti piuttosto che sulla sua capacità di attivare nuova occupazione.

In relazione all'alternativa "zero", cioè il non prevedere la realizzazione del progetto presentato comprese le operazioni di rimozione, recupero e smaltimento dei cumuli sull'area Li53 (punto 1 del progetto presentato), si potrebbe verificare la chiusura della società con la perdita di posti di lavoro. Inoltre, considerato che il Ministero ha già autorizzato la messa in sicurezza permanente sull'area Li53 ed individuato RiMateria come soggetto attuatore, la chiusura dell'azienda metterebbe a rischio le operazioni di bonifica i cui costi quantificati in qualche decina di milioni di euro potrebbero avere significative ricadute sulla spesa pubblica.

con riguardo al paesaggio, nell'istruttoria regionale, tenuto conto delle integrazioni presentate, è stato valutato positivamente il progetto in esame, ed è stato ritenuto che le opere previste siano compatibili con il contesto paesaggistico, in quanto attuano un significativo riordino dell'intera area. Dovrà essere raccomandato di eseguire le cure colturali ed il monitoraggio sui ripristini, previsti al paragrafo 8 dell'Allegato 6 del progetto presentato, per la durata minima di tre anni dopo la costruzione dell'impianto.

con riguardo alla salute pubblica la competente ASL – precisa che l'acido solfidrico (o idrogeno solforato, nome IUPAC solfuro di diidrogeno) è un gas incolore a temperatura ambiente, contraddistinto dal caratteristico odore di uova marce. La sua formula chimica è acido solfidrico. Nell'aria si rileva normalmente in concentrazioni di 0,15-0,46 µg/mc per le sorgenti naturali e di 1 µg/mc nell'ambiente urbano: le vie di esposizione all'acido solfidrico per l'uomo sono fondamentalmente la via respiratoria o l'ingestione. L'acido solfidrico è il parametro inteso come tracciante sito specifico e come indicatore di rischio igienico - sanitario della discarica RiMateria.

La soglia olfattiva media è variabile. In letteratura si trovano numerosi valori definiti soglia olfattiva: da 0,7µg/mc a 14 µg/mc ("Analisi e controllo degli odori" D. Bertoni, P. Mazzali, A. Vignali Ed. Pitagora, Bologna 1993). Taluni soggetti sono in grado di percepire l'odore già a 0,2 µg/mc, ma in corrispondenza di 7 µg/mc (soglia olfattiva OMS da "Air quality guidelines WHO", anno 1999) la quasi totalità dei soggetti esposti distingue l'odore caratteristico.

Il comune di Piombino è riconosciuto come SIN (sito di interesse nazionale) ed è stato nel passato oggetto di alcuni studi epidemiologici tra cui SENTIERI e SENTIERI RiscPro, con risultati non linearmente interpretabili. Emerge comunque una situazione di incertezza e di cautela viste le problematiche ambientali a cui la popolazione è stata ed è in contatto. Ne discende che qualsiasi insediamento industriale inquinante presente nel territorio comunale vada valutato con attenzione particolare, per poter capire con il più alto margine di sicurezza se la perturbazione ambientale creata abbia o meno ricadute sanitarie statisticamente significative sulla popolazione.

Nel periodo novembre-dicembre 2018 è stata effettuata da ARPAT la prima campagna di rilevamento per acido solfidrico in zona limitrofa alla discarica, ottenendo valori molto variabili, oscillanti da 7 a 34 µg/mc. Come sopra delineato attualmente non sono chiarissime le associazioni tra esposizione a basse dosi di acido solfidrico e salute umana. Gli studi più recenti tenderebbero a escludere problematiche respiratorie spostando però l'interesse verso quelle cardiocircolatorie.

In questo contesto d'incertezza, trattandosi non di fenomeno naturale come nelle aree geotermiche, ma di origine antropica, l'atteggiamento più prudente e in linea con il noto principio precauzionale sarebbe quello di mantenere presso i bersagli umani esposti residenzialmente, valori di acido solfidrico più bassi possibili e non superiori ai valori soglia di avvertibilità olfattiva del fenomeno ovvero 7 µg/mc. Questo per cercare di evitare i potenziali rischi respiratori/cardiocircolatori ma sicuramente anche il disagio, cioè il fenomeno di annoyance, il senso di fastidio che deriva dall'inalazione di bassissime concentrazioni di acido solfidrico nell'aria e che può generare sintomatologia psico-organica di vario genere. Quindi nella gestione futura della discarica dovranno essere previsti sistemi di monitoraggio e contenimento tali da non superare i valori sopraindicati presso i recettori residenziali;

con riguardo alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, l'istruttoria regionale ha evidenziato che per il progetto in esame non risultano presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti o non ionizzanti, ad eccezione degli elettrodotti presenti ai margini dell'area di progetto. È stata pertanto effettuata una verifica per scongiurare l'interazione tra i mezzi d'opera utilizzati nelle fasi di approntamento e gestione della discarica e le zone intorno agli elettrodotti potenzialmente caratterizzate da valori di induzione superiore ai 3 microtesla, che risulta essere l'obiettivo di qualità definito dalla legge. Poiché l'esercizio dell'impianto non determina

l'insorgenza di radiazioni ionizzanti o non ionizzanti eccezion fatta eventualmente per la presenza di apparati radio ricetrasmittenti per le comunicazioni interne del personale operativo di impianto, si ritiene che l'impatto sulla componente sia trascurabile.

con riguardo alla rete delle strade regionali, l'istruttoria regionale non ha evidenziato elementi di rilievo, ricordando in ogni caso che nell'area dell'intervento in oggetto, è prevista la realizzazione della variante alla S.S. 398 in direzione Piombino fino alla località Gagno (lotto7), mentre per quanto riguarda il restante tratto che interessa la viabilità di penetrazione al Porto di Piombino, in data 11 dicembre 2010 è stato firmato un protocollo di intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, Autorità Portuale, ANAS, SAT e Camera di Commercio che definisce gli impegni di SAT ed impegna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a definire gli impegni finanziari per il completamento dell'opera, nel tratto Gagno e Poggio Batteria;

con riguardo agli aspetti agricoli, l'istruttoria regionale non ha evidenziato elementi di rilievo;

con riguardo alla tematiche inerenti la forestazione, l'istruttoria regionale non ha evidenziato elementi di rilievo;

VISTE le attività di gestione rifiuti pregresse e in essere sulle aree interessate dal progetto che hanno necessità di un completamento definitivo; l'attuale stato della discarica in coltivazione (mancanza di coperture provvisorie, coperture definitive non iniziate); lo stato del corpo di discarica della "ex Lucchini" priva di copertura definitiva con produzione di percolato da gestire; l'attuale stato di abbandono dei rifiuti in cumuli sottoposti a dilavamento incontrollato presenti sull'area Li53;

VALUTATO che, in considerazione del progetto in esame la cui realizzazione impone al proponente di effettuare, preventivamente, la MISP sull'area Li53 come autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017 risulta una priorità ambientale assoluta attuare il progetto di bonifica;

DATO altresì **ATTO** che:

sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali complessivamente depositati dal proponente, nonché i pareri ed i contributi tecnici e le osservazioni pervenute nel corso dell'istruttoria;

è stato preso in considerazione il progetto in esame e ne sono stati analizzati gli impatti dovuti alla sua realizzazione e le necessarie misure di mitigazione;

è stata preso, altresì, in considerazione la non realizzazione del progetto in esame – alternativa zero - e ne sono stati analizzati gli altrettanti impatti ambientali, sociali ed economici sul territorio dovuti al possibile scenario futuro considerato lo stato di fatto delle aree, delle attività presenti e delle azioni di riqualificazione ambientali previste;

sono state prese in esame ed in considerazione tutte le osservazioni del pubblico interessato pervenute come puntualmente è riportato in specifico allegato, parte integrante del presente parere (Allegato 1);

VALUTATO che per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili, consentendo inoltre di adempiere all'obbligo di bonifica dell'area LI53 secondo il citato Decreto Direttoriale del MATTM, condizione necessaria al fine di rendere compatibile l'ampliamento dei volumi nell'area Li53;

PER QUANTO SOPRA premesso ed esposto,

DECIDE

di proporre alla Giunta Regionale

A) di esprimere, in conformità all'art. 25 del Dlgs.152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al "progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, Comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell'ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017; 2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RiMateria; 3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53", per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni di seguito indicate, fermo restando che:

- la presentazione dell'istanza di autorizzazione dell'intervento di cui al precedente punto 3) *Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53* rimane subordinata all'ottenimento della certificazione della Messa In Sicurezza Permanente (MISP) autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;
- il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Aspetti programmatici

1) Ai fini della presentazione dell'istanza dell'autorizzazione AIA della nuova discarica denominata LI53, il Proponente dovrà arretrare il perimetro della nuova discarica denominata LI53 in modo tale da rispettare sempre la distanza di 500mt dal perimetro del centro abitato più prossimo alla discarica stessa.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore autorizzante)

2) I volumi della nuova discarica LI53 (punto 3 del progetto presentato) e quelli previsti per la realizzazione del sormonto della ex Lucchini (punto 2 del progetto presentato) potranno essere autorizzati in AIA solo in conformità agli atti di concessione in essere con l'Agenzia del Demanio e quindi con il solo conferimento dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei cumuli e da attività siderurgica. Nel caso sia apportata modifica all'atto di concessione, con determinazione di un uso diverso da quello attuale, dovrà essere presentata richiesta di modifica della presente prescrizione ai sensi dell'art.56 della LR10/2010 per lo svolgimento delle valutazioni del caso.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore autorizzante)

Aspetti progettuali:

3) Gli interventi e/o le opere che possono interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovranno essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano e non interferiscono con il completamento e/o l'esecuzione della bonifica, anche in aree esterne a quelle di competenza dell'Azienda. Inoltre i suddetti interventi non dovranno determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area né causare un incremento della contaminazione accertata.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Ministero dell'Ambiente)

4) Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90e ss. D.Lgs. 42/2004 e S.m. i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza ABAP o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura della competente Soprintendenza)

- 5) Per la fase autorizzativa, il Proponente dovrà riconsiderare l'intero sistema degli scarichi, anche al fine di un eventuale adeguamento dell'intera linea di scarico, alla quale è previsto che afferranno le acque meteoriche dilavanti la discarica ex Lucchini e la discarica LI53, con la progettazione dei necessari interventi finalizzati ad evitare fenomeni erosivi sulle sponde del corpo idrico recettore ed a verificare la presenza di perdite lungo il tracciato, con particolare riferimento al tratto sottopassante le opere idrauliche presenti. In tale fase dovrà essere chiesta la concessione per l'utilizzo del suddetto scarico, anche al fine di definire univocamente il soggetto titolare della stessa concessione. Il progetto dei lavori di manutenzione/ripristino del suddetto scarico dovrà essere inoltrato al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa al fine del rilascio dell'autorizzazione idraulica.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del competente Genio Civile)

Aspetti ambientali

Atmosfera

- 6) Polveri: ai fini autorizzativi, dovrà essere individuato uno specifico valore di soglia di velocità del vento, da verificare mediante la centralina meteo aziendale, oltre il quale sospendere la movimentazione dei rifiuti e prendere adeguate misure di contenimento allo scopo di evitare emissioni diffuse di polveri.

(La presente prescrizione è soggetta a controllo a cura di ARPAT)

Ambiente idrico, suolo e sottosuolo:

- 7) Allo scopo di disporre di un quadro dello stato di qualità ante-operam del fosso Cornia Vecchia, il proponente dovrà eseguire un'indagine ante-operam delle acque del fosso ed un monitoraggio annuale a monte e a valle del punto di scarico previsto.

(La presente prescrizione è soggetta a controllo a cura di ARPAT)

- 8) Ai fini autorizzativi, il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti dovrà comprendere la descrizione delle AMD prodotte dal dilavamento dei piazzali in carico all'autorizzazione AIA dell'impianto di trattamento ad oggi non funzionante.

(La presente prescrizione è soggetta a controllo a cura di ARPAT)

- 9) Ai fini autorizzativi, il Proponente dovrà acquisire la titolarità della vasca individuata per la raccolta delle acque meteoriche dilavanti e dovrà presentare adeguata documentazione tecnica ai fini del rilascio dell'AIA dell'impianto.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore autorizzante con il supporto ARPAT)

- 10) Per la fase autorizzativa, per quanto riguarda la regimazione idraulica, dovranno essere risolte problematiche di interferenza con aree di diversa proprietà (JSW STEEL ITALY) per eventuali adeguamenti strutturali dei manufatti preesistenti che dovessero rendersi necessari a seguito dell'acquisizione della titolarità impiantistica degli stessi.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore autorizzante con il supporto ARPAT)

Acque sotterranee

- 11) Per la fase autorizzativa, si ritiene che il Proponente debba approfondire i seguenti monitoraggi al fine di completare il quadro conoscitivo relativo alla matrice acque sotterranee:

- a) Analisi isotopica su acque superficiali e sotterranee, come ha rilevato Arpat "... sulla base delle indagini condotte dal gestore, mediante lo studio del contenuto degli isotopi 3H , 2H , 18O e 13C su acque superficiali e sotterranee e percolato, la relazione si conclude con l'affermazione che nei piezometri della discarica può essere esclusa la presenza di contaminazione da percolato; le acque prelevate nel pozzo privato PO_1, ubicato in loc. Colmata, e nel piezometro denominato PZ_vascaLI53, invece, mostrano evidenze di una possibile contaminazione da percolato sulla base del contenuto di trizio. Il pozzo privato suddetto fornisce risultati alterati anche sulla base del

rapporto deuterio/ossigeno18, insieme alle acque del piezometro denominato P2_C, ubicato nell'area "Conglomix"..."

- b) Determinazione dei livelli di guardia, come ha rilevato Arpat "... L'aggiornamento dei livelli di guardia [...] ha recepito la richiesta di [...] ARPAT, anche se non è stato possibile per il proponente definire livelli di riferimento per tutti i parametri indagati nel PMC; a tale proposito nella documentazione si afferma che pH, conducibilità elettrica, ossidabilità di Kubel, TOC e BOD5 sono parametri estremamente variabili tra i diversi piezometri e fortemente influenzati da innumerevoli variabili non riconducibili alla discarica: intrusione marina, composizione della zona di riporto, etc. Inoltre, il calcolo è stato effettuato esclusivamente per calcio, sodio, potassio, magnesio e azoto nitrico, in quanto per i restanti analiti, i dati disponibili non risultano sufficienti. Si ritiene opportuno il completamento della determinazione dei Livelli di Guardia per tutti i parametri oggetto di determinazione, nel momento in cui si renderà disponibile un numero di valori sufficiente per l'elaborazione statistica. Nel caso di parametri estremamente variabili tra i diversi piezometri, i livelli dovranno essere derivati per singolo punto di controllo..."

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

Rumore

- 12) Durante lo svolgimento delle attività dell'impianto corrispondenti allo Scenario 1 (quello che risulta essere più rumoroso) dovrà essere eseguita un'indagine strumentale di verifica del rispetto dei limiti di legge presso tutti i recettori individuati dal TCA. I risultati delle indagini dovranno essere inviati agli enti di controllo non oltre due mesi dopo l'avvio delle attività monitorate.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

Gestione rifiuti

- 13) Fermo restando quanto prescritto al punto 2) del presente quadro prescrittivo, al fine di escludere il verificarsi di un impatto odorigeno non accettabile, nei nuovi lotti della discarica denominata Li53 e nel completamento al fine del sovrizzo con riprofilatura e capping della discarica denominata ex Lucchini, dovrà essere esclusa la realizzazione dei moduli di discarica definiti della tipologia 7.1.c secondo le definizioni stabilite dal DM 27/09/2010, prevedendo la coltivazione solo di moduli di tipo 7.1.a.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore autorizzante con il supporto ARPAT).

14) Per la fase autorizzativa si prescrive che:

- a) prima dell'avvio dell'esercizio degli interventi di cui ai punti 2) e 3) del progetto in oggetto, dovrà essere completata la realizzazione della copertura definitiva della discarica RiMateria, nella configurazione attualmente autorizzata di IV variante alle opere di chiusura, per le superfici non interessate dagli interventi della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RiMateria SpA;
- b) laddove sia prevista una gestione della discarica per lotti, durante la gestione dei lotti successivi dovrà essere realizzata la copertura definitiva dei lotti già coltivati dove sono state raggiunte le quote di progetto, anche in modalità provvisoria comunque finalizzata a isolare i rifiuti in corso di assestamento. Non è ammesso che, una volta raggiunte le quote di progetto, sia mantenuta una copertura con teli sintetici, che può essere mantenuta esclusivamente come copertura temporanea in fase di coltivazione;
- c) l'eventuale modifica della tipologia di moduli rispetto a quella prevista dal progetto comporterà la necessità, in fase autorizzativa, di una verifica in merito ad aspetti specifici della coltivazione di rifiuti con maggior peso specifico;
- d) dovranno essere acquisite le concessioni in linea idraulica per gli scarichi delle acque meteoriche;
- e) la verifica della capacità di accumulo esterno del percolato dovrà essere effettuata in maniera conservativa, considerando che il modulo in coltivazione, soggetto a un evento meteo intenso di breve durata (5gg) con valore massimo nella serie storica di piovosità con tempo di ritorno cinquantennale, trasformi tutte le piogge in percolato (tasso di infiltrazione 100%). Il resto della discarica, dotata di copertura provvisoria, potrà essere considerato indifferente a un evento meteo intenso, solo se le acque meteoriche non entrano in contatto con i rifiuti e con il percolato e quindi qualora le acque meteoriche possano essere considerate come AMDNC. In questo caso la produzione

di percolato deve essere considerata su 5 gg, riferita alla piovosità dell'intero anno sempre prendendo a riferimento la suddetta serie storica di piovosità, considerando un'infiltrazione pari minimo al 30%;

- f) il gestore dovrà valutare la necessità di integrare il sistema di captazione del biogas, previsto con pozzi verticali da realizzare al termine della coltivazione dei lotti, con un sistema di captazione sub-orizzontale in corso di coltivazione;
- g) in fase di allestimento dei singoli lotti gestionali, il gestore dovrà garantire l'applicazione di procedure di Controllo Qualità sia per quanto concerne la barriera minerale ricostruita in argilla compattata e sia per quanto riguarda l'impermeabilizzazione sintetica realizzata con una geomembrana in HDPE. I controlli messi in atto dovranno rispondere pienamente a quanto previsto per la realizzazione delle discariche dal D.lgs. 36/2003 e dal paragrafo 4.5 della DGRT 7 aprile 1998 n. 88 e al paragrafo 7.43 della DGRT 21 dicembre 1999 n. 385, nonché a quanto previsto dagli standard di cui alle norme tecniche standardizzate di settore. Per quanto riguarda nello specifico la barriera di impermeabilizzazione sintetica realizzata con geomembrana in HDPE, i teli impiegati devono essere scelti in modo da garantire gli standard tecnici della UNI EN 13493 per impieghi nella costruzione di discariche per accumulo e smaltimento di rifiuti solidi. Inoltre per la loro messa in opera è stato fatto esplicito riferimento a quanto indicato dalla norma UNI 10567 – 11. Il controllo dello spessore dello strato minerale deve essere garantito dall'applicazione della seguente procedura esecutiva:
- il fondo discarica deve essere suddiviso in quadranti di dimensioni 20x20 m;
 - per ciascun quadrante devono essere eseguite n. 2 prove di permeabilità rispettivamente rappresentative degli strati 0 ÷ -50 cm da p.c. e -50 ÷ -100 cm da p.c.;
 - se l'esito delle prove è conforme ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 36/2003 ($K \leq 10^{-9}$ m/s) il quadrante è giudicato idoneo; in caso contrario si deve procedere con lo scavo del quadrante non conforme 22mx22m per uno spessore di almeno 1.0 m e ripristino dello stesso con argilla di idonea qualità applicando la procedura di Controllo Qualità.

In tutti i casi quindi, sia per un quadrante conforme che per uno non conforme, deve essere garantito lo spessore minimo di 1 m di barriera minerale indagato per tutto lo spessore al fine di attestarne la permeabilità prevista per legge.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore Autorizzante)

15) Per il rilascio dell'AIA relativa al progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RiMateria SpA:

- a) il proponente dovrà tenere in considerazione, nella fase di progettazione esecutiva e per le verifiche geotecniche, il maggior peso specifico del rifiuto inorganico.
- b) l'ormontamento potrà essere realizzato in continuità con i rifiuti già conferiti solo a seguito della valutazione della conformità della barriera di fondo a quanto previsto dal D.lgs. 36/2003.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore Autorizzante)

- 16) Gestione del polo impiantistico. Per la fase autorizzativa, il Piano di Gestione Operativa dovrà essere perfezionato rendendolo omogeneo per tutto il polo di smaltimento, con particolare riferimento alle fasi di pre-accettazione, accettazione, verifica di conformità, modalità di coltivazione e gestione del percolato. Qualsiasi operazione di sbancamento parziale di rifiuti già allocati, che comporta significative e impattanti emissioni odorigene dovrà essere prevista solo nei casi di stretta necessità e dovrà essere adeguatamente motivata, ridotta al minimo in quantità e durata, preventivamente comunicata all'Autorità di controllo, nonché soggetta a misure straordinarie di abbattimento delle emissioni di biogas al fine di evitare impatti significativi delle emissioni odorigene nell'ambiente circostante.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del settore Autorizzante con il supporto di ARPAT)

- 17) Gestione percolato. Ai fini della fase autorizzativa, dovrà essere implementato un sistema di controllo giornaliero in remoto dei livelli all'interno dei diversi moduli e della capacità residua della vasca di equalizzazione; a tale proposito dovrà essere mantenuta nei pozzetti una distanza dallo stramazzo di almeno 1 m. Dovrà, inoltre, essere presentato un progetto per la rimessa in funzione dell'impianto di

trattamento del percolato raccolto.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del settore Autorizzante con il supporto di ARPAT)

18) Coperture. Ai fini della fase autorizzativa, al momento dell'omologa dovrà essere verificata l'idoneità del rifiuto ad essere utilizzato come copertura mediante un protocollo di verifica che preveda, ad ogni suo conferimento, l'esame visivo ed olfattivo che ne consenta di stabilire la conformità alle caratteristiche odorigene e granulometriche indicate in generale dalla normativa. Tra le caratteristiche generali dovrà essere inoltre indicata la permeabilità all'aria al fine di contenere la diffusione di odori, valutando in ogni caso, per le coperture giornaliere anche teli movimentabili.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del settore Autorizzante con il supporto di ARPAT)

Salute pubblica:

19) Nella gestione futura della discarica dovranno essere previsti sistemi di monitoraggio e contenimento tali da avere presso i recettori residenziali i valori di acido solfidrico più bassi possibili e non superiori ai valori soglia di avvertibilità olfattiva del fenomeno ovvero 7 µg/mc.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Piombino con il supporto della competente ASL)

Raccomandazioni

- Si raccomanda di adottare tutti gli accorgimenti necessari, specialmente per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche, la raccolta e lo smaltimento del percolato, nonché per l'impermeabilizzazione della nuova discarica, affinché la realizzazione degli interventi non produca il deterioramento dei corpi idrici interessati, né sia causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Gestione delle Acque dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.
- Nelle more di realizzazione della campagna di frantumazione, preliminare alla MISP, l'azienda adotti opportune modalità di gestione delle acque meteoriche dilavanti l'area di stoccaggio LI53 dei cumuli di rifiuti, al fine di minimizzare eventuali impatti derivanti dalla loro possibile contaminazione.
- Si raccomanda che in fase di autorizzazione vengano definite le stime per inquinante, comprensive delle eventuali polveri prodotte dal ciclo di trattamento delle scorie, prevedendo nella eventualità idonei sistemi di abbattimento.
- Si raccomanda di adottare tutte quelle azioni di mitigazione atte a contenere l'impatto visivo dei nuovi cumuli, al fine di mantenere l'efficacia della invariante strutturale "*Sistema territoriale del mare e della linea di costa*" costituita dall'*orizzonte percettivo paesistico che si estende per la profondità di 1 Km...nell'entroterra...* di cui al PTCP della Provincia di Livorno approvato con atto di C.P. n. 52 del 25.03.2009.
- Si raccomanda di eseguire le cure colturali ed il monitoraggio sui ripristini, previsti al paragrafo 8 dell'Allegato 6 del progetto presentato, per la durata minima di tre anni dopo la costruzione dell'impianto.

B) di individuare, ai sensi dell'art. 55, comma 1 della LR 10/2010 e della DGR 283/2015, Allegato A, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui alla precedente lettera A) quelli indicati nelle singole prescrizioni e con il supporto dei Soggetti ivi indicati. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

C) di stabilire in anni 5 (cinque) a far data dalla pubblicazione sul BURT la durata della validità della

pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del Dlgs. 152/2006;

D) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Del presente parere viene data lettura da parte del Presidente ai presenti che lo confermano e lo sottoscrivono.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente conclude i lavori e chiude la seduta alle ore 17:00 e dispone la trasmissione del presente verbale in via telematica per l'acquisizione della sottoscrizione in forma digitale da parte dei presenti.

Firenze, 30 ottobre 2019

I Partecipanti alla seduta del Nucleo VIA	Firma
Giancarlo Sbrilli - <i>Arpat</i>	Firma digitale
Roberto Bertani – <i>ASL</i>	Firma digitale
Franco Gallori – <i>Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti</i>	Firma digitale

Il Presidente
(Arch. Carla Chiodini)
firma digitale

ALLEGATO 1

(allegato al parere del NURV n. 198 del
22/10/2019-30/10/2019)

Sintesi Osservazioni

Elenco osservazioni, sintesi dei
contenuti e delle controdeduzioni

Documento redatto dal Settore Regionale VIA-VAS e
OO.PP. di Interesse Strategico Regionale e sottoposto
alla visione del Nucleo di Valutazione nella seduta del
22/10/2019-30/10/2019.

OSSERVAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE INIZIALE

Sulla documentazione iniziale è pervenuta:

A. 1 (una) osservazione acquisita con prot. 374953 del 25/07/2018 presentata da 9 cittadini: Carletti Renzo, Preziosi Ugo, Degani Roberta, Trifirò Antonino, Matteoni Giancarlo, Bezzini Carla, Dervishi Alessandro, Balzano Aldo, Palazzi Cristiana, divisa in 24 punti così riassunti:

PUNTO 1: "Trattamento scorie". Non legittimato il progetto di nuova discarica dai precedenti piani ASIU.

Controdeduzione del proponente: dall'osservazione sembrerebbe che RiMateria non sarebbe legittimata ad ereditare il progetto di bonifica dell'area LI53 autorizzato ad ASIU e tantomeno a realizzare il progetto sottoposto a VIA in virtù della partecipazione privata alla società. Inoltre RiMateria non possa realizzare una discarica su un terreno in concessione demaniale, ma potrebbe farlo solo se lo acquisisse e debba essere dimostrato che la realizzazione della discarica non danneggi lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Lo scopo di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è quello di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente. Il progetto si concretizzerà nella riqualificazione ambientale di un'area complessiva di ca 60 ettari sulla quale insistono, oltre all'attuale discarica di RiMateria, anche la ex discarica Lucchini non ancora chiusa, la vecchia discarica Lucchini e l'adiacente area Li53 sulla quale sono attualmente "depositati in modo incontrollato" cumuli di rifiuti da considerarsi discariche abusive poggiate su un fondo che con l'intervento complessivo di RiMateria verrà invece messo in sicurezza permanente. Il progetto va a sanare anche situazioni di danno ambientale generato dalla gestione pregressa dello stabilimento siderurgico (non da ASIU e tantomeno da RiMateria) ad opera dei precedenti concessionari dell'area.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente, inoltre non sussiste un'incompatibilità assoluta alla realizzazione dell'ampliamento della discarica in area SIN tanto che l'esecuzione dell'intervento di MISP è propedeutico e funzionale al riutilizzo dell'area e che la fattibilità tecnica dell'ampliamento della discarica è oggetto dei procedimenti di VIA-AIA di competenza regionale. Ciò è confermato anche dal parere del Ministero acquisito con nota prot. 536384 del 26/11/2018. Si ricorda, inoltre, che nella procedura di VIA è stata coinvolta l'Agenzia del Demanio la quale ha fornito il proprio parere non rilevando motivi ostativi sotto l'aspetto dominicale (nota acquisita con prot. 567871 del 14/12/2018).

PUNTO 2: "Trattamento scorie". Assenza della solidità finanziaria e mancato utilizzo impianto TAP.

Controdeduzione del proponente: La scelta di effettuare l'intervento con un impianto mobile direttamente sul sito è stata preferita per i contingenti vantaggi economici che sono essenziali di questa campagna di intervento e per l'assenza di impatti ambientali incrementali. Per questi motivi la scelta è preferibile rispetto a quella che prevede l'impiego dell'impianto fisso nella configurazione attuale. L'impianto fisso di Ischia di Crociano rimane uno dei cardini del Piano industriale di RiMateria. Il progetto RiMateria è riferibile ad un piano industriale che prevede la copertura economica e finanziaria di tutte le componenti del piano. Non è irrilevante il fatto che il progetto è autofinanziato e andrà a sanare anche situazioni di danno ambientale generate dalla gestione pregressa dello stabilimento siderurgico, oltre a garantire la necessaria continuità aziendale per il completamento degli interventi riparatori. Rammentando i fini di una procedura di VIA, al di là delle valutazioni basate sui quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale, appaiono del tutto fuori tema le osservazioni sulla legge Madia e sulle ragioni dei proprietari. L'osservazione sull'assenza di capacità tecniche, professionali ed impiantistiche, dato che si sta trattando di un progetto che riguarda la riqualificazione di aree a discarica e della loro gestione, oltre che fuori tema rispetto al procedimento di VIA appare anche contraddittoria con riferimento alle attività oggettivamente svolte da RiMateria.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente.

PUNTO 3: Affidabilità e capacità professionali e solidità finanziaria.

Controdeduzione del proponente: Si ribadisce che RiMateria è stata in grado di produrre tutto ciò proprio perché ha le competenze per farlo. Riguardo alla verifica della capacità finanziaria, oltre a ricordare che è oggetto della procedura di autorizzazione, si ribadisce quanto già affermato all'osservazione n.2. Infine, si precisa che il sequestro ordinato dal GIP del Tribunale di Livorno con riferimento agli inadempimenti rispetto agli atti amministrativi, risulta completamente risolto.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente.

PUNTO 4: giustificazione dei nuovi spazi di discarica richiesti.

Controdeduzione del proponente: Il tema dei volumi, del loro impiego, nonché l'applicazione del principio di prossimità è stato affrontato in maniera approfondita rispondendo alle richieste di integrazione pervenute in maniera puntuale e circostanziata dalla Regione nel documento VIA-I-1.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente. Il tema è già stato affrontato nel corso del procedimento con la richiesta di integrazioni e dai vari contributi pervenuti. Si ricorda inoltre che l'atto di compatibilità ambientale prevede prioritariamente lo smaltimento dei cumuli e la bonifica dell'area.

PUNTO 5: progetto dei nuovi spazi di discarica richiesti, cedimenti morfologici, tenuta telo di fondo discariche esistenti.

Controdeduzione del proponente: Per ciò che concerne la tenuta dei teli di fondo, ferma restando la disponibilità di RiMateria a ripetere le prove geoelettriche, queste non appaiono necessarie. Infatti, le suddette prove sono state già eseguite nel 2017 per la discarica ex Lucchini e nel 2008 per la discarica ex ASIU, e le condizioni statiche delle discariche non sono cambiate in modo significativo. Per quanto riguarda le prove basate sul tracciamento degli isotopi, queste non appaiono affidabili nel caso della discarica ex-Lucchini, visto che non possono essere escluse delle contaminazioni che ne riducono la significatività, mentre per la discarica ex-ASIU sono programmate e saranno svolte a breve termine. Per ciò che riguarda la proposta avanzata, il rialzo, certamente significativo in termini di altezza della discarica, non lo è in termini di volumi e quindi di peso complessivo. Il cedimento differenziale dovuto alla realizzazione del rialzo è di gran lunga inferiore a quello che è tollerato dalla membrana di fondo che, per requisiti progettuali, ha valori di allungamento a rottura molto elevati e di due ordini di grandezza superiori a quelli indotti dal rialzo stesso. Per ciò che riguarda gli effetti del riempimento dei volumi tra le discariche ex Lucchini e ex ASIU e dell'appoggio, essi sono generalmente positivi. Infatti, i fronti delle discariche esistenti sono stabilizzati e si riduce il cedimento differenziale sui fondi - e sui teli - esistenti (vedi p.to 2). Gli effetti su piccola scala che possono verificarsi sui versanti in appoggio non possono essere previsti attraverso un'analisi a priori, essendo legati essenzialmente a disomogeneità di dettaglio impossibili da conoscere. In ogni caso, i modesti fenomeni deformativi attesi, come già dichiarato nella documentazione tecnica, saranno monitorati e corretti in fase realizzativa mediante misure sul campo e rilievi.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente

PUNTO 6: descrizione situazione di partenza: l'aumento di altezza della discarica ex Lucchini e la realizzazione di volumi adiacenti in appoggio alle discariche esistenti.

Controdeduzione del proponente: Sebbene l'intervento proposto si sostanzia in un aumento di altezza della discarica, esso è configurabile tecnicamente e secondo la normativa come un intervento di chiusura. Si precisa inoltre che la proposta di riprofilatura delle discariche si pone come la revisione della Variante 4 già autorizzata. Questa prevede il rialzo e l'estensione in appoggio alla discarica ex Lucchini, interessando anche la parte sommitale della stessa, senza prevedere nessun aumento della quota massima di coltivazione già autorizzata per la discarica ex ASIU. Il rialzo della discarica ex Lucchini, anche se significativo in termini di altezza, lo è molto meno in termini di volumi in quanto la base di appoggio in testa alla discarica ex Lucchini è decisamente più piccola. La separazione tra le due parti non è realizzata banalmente mediante la semplice installazione di un telo, bensì mediante la realizzazione di un vero e proprio pacchetto di chiusura secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Per ciò che riguarda gli effetti del riempimento dei volumi tra le

discariche ex Lucchini e ex ASIU e dell'appoggio, si rimarca che essi sono generalmente positivi. Infatti, i fronti delle discariche esistenti sono stabilizzati e si riduce il cedimento differenziale sui fondi - e sui teli - esistenti. Inoltre, gli spostamenti dei versanti calcolati, basati sulle indagini di taratura effettuate in sito e riportate nella documentazione tecnica, sono inferiori al decimetro. Considerando la grande deformabilità che di norma hanno le membrane, questa previsione non desta alcuna preoccupazione essendo almeno due ordini di grandezza al di sotto di quello che può essere accettato dalla membrana. Gli effetti su piccola scala che possono verificarsi sui versanti in appoggio, non possono essere previsti attraverso un'analisi a priori, essendo legati essenzialmente a disomogeneità di dettaglio impossibili da conoscere. In ogni caso, i modesti fenomeni deformativi attesi, come già dichiarato nella documentazione tecnica, saranno monitorati e corretti in fase realizzativa mediante misure sul campo e rilievi.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente.

PUNTO 7: Ancora in merito alla giustificazione dei nuovi spazi di discarica richiesti in relazione agli obiettivi PRB e raccolta differenziata.

Controdeduzione del proponente: Il tema dei volumi, del loro impiego, nonché l'applicazione del principio di prossimità è stato affrontato in maniera approfondita rispondendo alle richieste di integrazione pervenute in maniera puntuale e circostanziata dalla Regione nel documento VIA-I-1.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente. Il tema è già stato affrontato nel corso del procedimento con la richiesta di integrazioni e dai vari contributi pervenuti.

PUNTO 8: Iter autorizzativo: prima la VAS e poi la VIA e l'AIA.

Controdeduzione del proponente: si rammenta che le aree in concessione a RiMateria, comprese quelle acquisite recentemente per la nuova discarica sulla LI 53, costituiscono porzione di un più ampio ambito che negli elaborati del Regolamento Urbanistico vigente della Città di Piombino è classificato come ZONE OMOGENEE F - Parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale, e nello specifico: F6 - Attrezzature ed impianti di interesse generale e collettivo: aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ed attività assimilate. Si ricorda altresì che il progetto RiMateria si concretizzerà nella riqualificazione ambientale di un'area complessiva di ca 60 ettari sulla quale insistono, oltre all'attuale discarica di RiMateria, anche la ex discarica Lucchini non ancora chiusa, la vecchia discarica Lucchini e l'adiacente area Li53 sulla quale sono attualmente "depositati in modo incontrollato" cumuli di rifiuti da considerarsi discariche abusive poggiate su un fondo che con l'intervento complessivo di RiMateria verrà invece messo in sicurezza permanente. Il progetto RiMateria va quindi a sanare situazioni di danno ambientale generate dalla gestione pregressa dello stabilimento siderurgico (non da ASIU, né tantomeno da RiMateria) ad opera dei precedenti concessionari dell'area (non a caso inserita nel SIN). In un simile contesto non riteniamo che siano necessarie le ulteriori analisi ambientali preventive che l'assoggettamento del progetto alla VAS prevede. Riteniamo infatti che le valutazioni di maggior dettaglio della VIA siano adeguate e non rappresentino un'anticipazione dell'idoneo procedimento. Su questo aspetto specifico siamo convinti che posizioni differenti giovino solo, di fatto, al perdurare (oltre quanto già avvenuto) delle situazioni di danno ambientale. Il seguito dell'osservazione, in vero concettualmente non conseguente alla parte precedente, contiene affermazioni improprie al procedimento in esame confermando ancora una volta l'incapacità dell'estensore a distinguere una procedura di VIA che esita in una valutazione di compatibilità ambientale, da una procedura di AIA che esita in un'autorizzazione ad esercitare un'attività. In ogni caso il tema delle spinte laterali e della stabilità a seguito della coltivazione dell'invaso compreso fra l'attuale discarica RiMateria e la ex discarica Lucchini è stato argomentato nelle controdeduzioni all'osservazione n°6. Si rimanda per maggiori dettagli alle controdeduzioni all'osservazione n°10.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente. Si precisa che le procedure di VAS sono valutazioni che hanno per oggetto piani e programmi. Le procedure di VIA hanno per oggetto i progetti. Il procedimento in oggetto è un procedimento di VIA su un progetto presentato da RiMateria.

PUNTO 9: Inquadramento generale dell'area. Viabilità e attività turistiche.

Controdeduzione del proponente: Quanto riportato nel paragrafo “3.1 Inquadramento Generale dell’Area di Studio” del documento di Sintesi non Tecnica è volto a caratterizzare l’area dell’ambito amministrativo del Comune di Piombino nel quale trova localizzazione il progetto e non solo l’abitato urbano del “centro storico” di Piombino. Tale paragrafo ha la funzione di inquadrare in modo sintetico ed immediato, a livello di area vasta ed a livello locale, le informazioni riguardanti le principali caratteristiche dell’area di localizzazione del progetto, e non di analizzare o descrivere le interferenze degli interventi, che sono riportate in altre parti del documento. Pertanto, si ritiene che le descrizioni riportate nel paragrafo 3.1 del documento depositato siano da valutare come pertinenti ed attinenti al progetto presentato. .

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente.

PUNTO 10: Paesaggio.

Controdeduzione del proponente: Per destituire di ogni attendibilità le argomentazioni espresse nella osservazione n°10, potrebbe essere sufficiente dare una occhiata alla cartografia degli strumenti urbanistici vigenti e cercare in Legenda delle tavole la classificazione delle aree ove insistono le discariche di Ischia di Crociano e di quelle ad esse circostanti. Le aree in concessione a RiMateria SpA, comprese quelle acquisite recentemente per la nuova discarica sulla LI 53, infatti, costituiscono porzione di un più ampio ambito che negli elaborati del Regolamento Urbanistico vigente della Città di Piombino è classificato come ZONE OMOGENEE F - Parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale, e nello specifico: F6 - Attrezzature ed impianti di interesse generale e collettivo: aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ed attività assimilate. Allo stesso tempo, negli elaborati del Piano Strutturale d’Area, l’area è stata ricompresa nell’Unità Territoriale Organica Elementare U.T.O.E. 9 – Porto e attività produttive. Effettivamente l’impianto è ubicato ai margini di una estesa area industriale, individuata con la lettera D (vedi planimetria allegata), che, comunque, la circonda per tre lati, ad est, a sud e ad ovest ; e se è vero che la strada provinciale della Base Geodetica, da cui l’area di discarica è separata a nord da una fascia di rispetto, conduce alle spiagge del golfo di Follonica, non si può negare che prima di giungere all’altezza delle spiagge attrezzate per il turismo, la strada scorre verso est costeggiando per alcuni km un vasto territorio a destinazione industriale, che in direzione sud si estende fino al porto industriale ed al mare. Percorrendo la strada provinciale sono ancora visibili, all’interno di questa vasta area industriale, le alte ciminiere della grande centrale di produzione di energia elettrica Enel, o i capannoni dei tubifici della Dalmine, attività da tempo dismesse e in stato di abbandono; come pure le strutture dello stabilimento siderurgico AFERPI, con le portinerie merci che si trovano in adiacenza a quelle di RiMateria, condividendo le due aziende lo svincolo in entrata e uscita degli automezzi pesanti sulla strada provinciale stessa.

Verso sud (cioè nella direzione in cui è previsto l’ampliamento della discarica nell’area LI 53) il complesso RiMateria si incunea entro una vasta zona racchiusa nel recinto perimetrale delle acciaierie, estesa diverse centinaia di ettari, notoriamente inquinata per la presenza di cumuli incontrollati di residui di lavorazione siderurgica esposti da decine di anni ai venti e alle precipitazioni meteoriche; queste aree si interpongono tra l’impianto RiMateria e le aree portuali e/o quelle dove sono più concentrate le strutture industriali.

Infine anche nelle aree industriali confinanti a nord-ovest con l’impianto RiMateria sono ben visibili dalla strada provinciale dei grandi edifici dismessi ed in pessime condizioni di conservazione. Dunque appare oggettivamente velleitario, se non addirittura infondato, confutare che “Il contesto in cui è collocata la discarica è fortemente influenzato dalla presenza dell’area industriale e delle infrastrutture viarie” (vedi Sintesi non tecnica -3.8 Paesaggio). Infine, resta da ricordare che una valutazione complessiva del progetto dovrebbe prendere in considerazione anche le previsioni contenute nel Piano di Riqualificazione Ambientale, a cui i progetti di RiMateria fanno riferimento, che illustrano nei progetti di ampliamento e rimodellamento delle discariche più di un aspetto positivo. Come è noto e documentato, gli ampliamenti della discarica, compreso la sua estensione sull’area Li53, sono stati progettati in una visione unitaria, anche in funzione della riconversione produttiva prevista una volta esaurita la fase di conferimento dei rifiuti.

Al loro completamento le discariche avranno una conformazione simile a dei rilievi naturali, ed una volta ricoperte di vegetazione, come nelle previsioni del Piano di Recupero, andranno a costituire un polmone di verde in grado di catturare grandi quantità di anidride carbonica, oltre che fungere da quinta verosimilmente naturale che coprirà alla vista le infrastrutture industriali retrostanti; quinta che avrà anche una funzione di filtro e barriera agli elementi inquinanti mossi dai venti dalle aree del SIN verso le aree agricole e antropizzate più vicine. I progetti presentati sono vitali per mantenere in efficienza un servizio indispensabile al territorio, specialmente in previsione dell’avvio delle “ bonifiche “ delle aree SIN e della ripresa

dell'attività siderurgica, e al contempo per procurare le risorse finanziarie per intraprendere un programma credibile di riqualificazione paesaggistico ambientale e socio economico dell'intero comprensorio, proprio per mitigare l'impatto della discarica come ora si trova, e di cui molti si preoccupano (senza peraltro indicare soluzioni alternative realistiche), ma anche gli effetti "invisibili" delle discariche incontrollate presenti da decenni nelle aree industriali retrostanti, che sembrano invece non catturare l'attenzione degli osservanti. Il proponente riporta anche un estratto tav. P3a - P3c del REGOLAMENTO URBANISTICO

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente. Corretta descrizione dell'area nell'intorno del progetto e dell'attuale discarica.

PUNTO 11: Osservazione su altri impianti della zona gestiti da RiMateria.

Controdeduzione del proponente: il progetto sottoposto a VIA non riguarda il complesso degli impianti di trattamento di Ischia di Crociano, ma le aree da destinare a discarica, componente importante, ma non unica, del Piano industriale di RiMateria; l'osservazione non appare pertinente.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente.

PUNTO 12: Progetto definitivo delle opere di chiusura.

Controdeduzione del proponente: Nel precisare che le richiamate prescrizioni si riferiscano all'AIA dell'attuale discarica RiMateria, si osserva che la chiusura della discarica nella configurazione prevista dal progetto sottoposto a VIA avverrà per fasi come illustrato negli elaborati progettuali; in fase gestionale saranno adottate le modalità previste dal piano di gestione, ivi compresa la predisposizione di chiusure temporanee per le aree non in coltivazione.


Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente.

PUNTO 13: Alternative.

Controdeduzione del proponente: Il tema dei volumi, del loro impiego, nonché l'applicazione del principio di prossimità è stato affrontato in maniera approfondita rispondendo alle richieste di integrazione pervenute in maniera puntuale e circostanziata dalla Regione nel documento VIA-I-1 e si rimanda pertanto a tale documento per inquadrare il tema oggetto dell'osservazione.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente. L'osservazione è stata in linea con la richiesta di integrazione dell'autorità competente e l'argomento dei volumi previsti è stato affrontato nel corso del procedimento.

PUNTO 14: Ambiente floristico e localizzazione della eventuale nuova discarica, si trova a circa 150/200 metri da abitazioni civili.



Controdeduzione del proponente: L'osservazione posta presuppone che dalle aree a smaltimento rifiuti, ed in particolare dalla discarica che verrà realizzata sull'area denominata LI53 (indicata come "nuova discarica" nel testo dell'osservazione), possa prodursi immissione nel suolo o nell'atmosfera di sostanze inquinanti, che inducano effetti diretti sulla vegetazione delle aree limitrofe rendendole tossiche. Innanzitutto occorre precisare la posizione della discarica rispetto alle aree circostanti.

L'area RiMateria ricade all'interno di una estesa area industriale e di un SIN ove si svolgono attività produttive incidenti. Nella figura è riportato il sovrapposto fra l'ortofoto dell'area RiMateria e le discariche in progetto, evidenziando la fascia distante 200 m dall'area di interrimento dei rifiuti.

Le aree ricadenti all'interno della fascia distante 200 m dalla discarica LI53 sono di tipo industriale, non risulta che vi ricadano aree residenziali o loro pertinenze.

Dall'immagine si rileva inoltre, come è noto, che sull'area LI53 gravano attualmente cumuli di materiale, derivante da pregresse attività produttive, senza idonei presidi ambientali (isolamento dal suolo e copertura). Prima della realizzazione e coltivazione della discarica LI53, RiMateria effettuerà la Messa in Sicurezza Permanente (MISP) dell'area, autorizzata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che comprende la rimozione e il trattamento delle scorie di acciaieria presenti, la rimozione e il corretto smaltimento del polverino d'altoforno (PAF), la realizzazione degli interventi necessari per isolare in modo definitivo le fonti inquinanti (nel caso specifico il

riporto antropico esistente che costituisce la superficie attualmente calpestabile) rispetto alle matrici ambientali esposte (suolo profondo, acque sotterranee, acque superficiali). La discarica LI53 verrà quindi realizzata in accordo con la normativa vigente, mediante idoneo ed accurato sistema di isolamento del fondo dal terreno e dalle falde, impianti di raccolta del percolato e biogas, e nelle progressive fasi di chiusura sarà dotata di coperture provvisorie prima, poi definitive, che tuteleranno dal dilavamento causato da acque meteoriche e minimizzeranno le emissioni diffuse di biogas dalla superficie. Il progetto della discarica ha seguito i requisiti operativi e tecnici della normativa vigente per interrompere gli eventuali percorsi di contaminazione dell'ambiente circostante, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, nonché i rischi per la salute umana, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente.

PUNTO 15: Salute pubblica/Analisi di rischio sito specifica.

Controdeduzione del proponente: Il documento citato è già stato valutato da ARPAT che si è espressa; sulla base del parere di ARPAT la Regione ha richiesto integrazioni sul comparto acque. Attualmente è in corso (ed è di prossimo completamento) uno studio per la caratterizzazione chimica ed isotopica del percolato, delle acque di falda e delle acque superficiali. I campionamenti sono stati eseguiti sia nell'area interna all'impianto (percolato e piezometri di controllo superficiali e profondi) sia esternamente in aree limitrofe all'impianto su pozzi privati e nei corsi d'acqua nelle immediate vicinanze dello stesso. Sulla base degli esiti dell'indagine sarà effettuato un aggiornamento dell'analisi di rischio, che sarà ovviamente sottoposto alla validazione degli OO.PP.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente. L'argomento dell'osservazione "Salute pubblica/Analisi di rischio sito specifica" è stato ampiamente analizzato da tutti i soggetti competenti in materia tra cui ARPAT e ASL.

PUNTO 16: Clima ed emergenza ambientali .

Controdeduzione del proponente: In questa osservazione si trattano molteplici tematiche che a parere della scrivente non sono collegate tra loro. Ritenere sostenibile il progetto in comparazione all'alternativa zero "0" è determinato da valutazioni tecniche progettuali che esaminano in particolare i flussi di materiale ed il traffico indotto da e per il sito in oggetto. Per quanto attiene alla considerazioni in merito allo scenario previsionale citato dello stato dei luoghi nella previsione "duecentennale", si fa notare che lo stesso non trova riscontro operativo in nessuno degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione del territorio e pertanto non lo si ritiene significativo per la discussione nello SIA.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente.


PUNTO 17: Ambiente idrico .

Controdeduzione del proponente: Come riportato nel documento "Analisi di Rischio – cap.2.4 Caratterizzazione delle acque di falda" allegata allo Studio di Impatto Ambientale, "la qualità delle acque di falda della Macroarea Nord del SIN di Piombino, in cui ricade il sito d'indagine, è stata valutata dagli studi pubblicati da ICRAM (2008) e da ARPAT (2009), raccogliendo dati provenienti da diverse fonti, quali Piani di Caratterizzazione definiti in sede di Conferenza dei Servizi e dai dati derivanti dal monitoraggio ambientale ex D.Lgs 152/99 condotto sui corpi idrici sotterranei significativi e, se presenti, relativi allo stesso corpo idrico del SIN (rete MAT)." .Si rimanda al documento per le informazioni puntuali relative ai

rilievi effettuati ed ai risultati analitici ottenuti. Inoltre, lo stesso documento riporta che “Oltre alle informazioni reperibili dagli studi sopraccitati, per la caratterizzazione delle acque sotterranee vengono considerati anche i dati dei monitoraggi eseguiti secondo quanto previsto dal PMC della discarica in esercizio di Ischia di Crociano (AIA – D.G.R.T.n. 761 del 01/08/2016)... (omissis)... I dati di seguito analizzati si riferiscono ai monitoraggi effettuati dal 1° semestre del 2013 al 2° semestre del 2017 per un totale di 19 monitoraggi.”. Anche le informazioni relative ai superamenti delle CSC rilevati nelle acque di falda, superficiali e profonde, dalle campagne di monitoraggio previste dal PMC sono riportati nel documento “Analisi di Rischio”, a cui si rimanda (RiMateria AdR 2018_rev_04). Il monitoraggio delle acque di falda viene costantemente eseguito da RiMateria in quanto previsto dal PMC e verrà mantenuto, opportunamente modificato per tener conto delle nuove realizzazioni, per tutte le fasi di realizzazione, gestione e post-gestione della discarica. Sarà così possibile verificare tempestivamente eventuali incrementi dei livelli di contaminazione oggi registrati. Per un maggiore livello di dettaglio relativo ai dati rilevati nella falda superficiale dagli studi condotti precedentemente al 2010 si rimanda anche alla "Sintesi di caratterizzazione" allegata al Progetto di MISP ed approvata dal MATTM in data 04/10/2017 (Capitolo 3.3) ed allegata alla presente R030_13 sintesi caratterizzazione.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente. Per la fase autorizzativa sono stati prescritti monitoraggi sulle acque superficiali e sotterranee.

PUNTO 18: Atmosfera e qualità dell'aria: odori .



Istogramma della precipitazione cumulata mensile, in mm, relativo agli anni 2015, 2016 e 2017.

Controdeduzione del proponente: Nel grafico riportato si mostra l’istogramma delle cumulate mensili delle precipitazioni degli anni 2015, 2016 e 2017, presentate nell’AdR in Figura 2.6 a pag. 19. Come si evince dal grafico i mesi più piovosi del 2016 sono ottobre e febbraio, mentre del 2017 è settembre e a seguire novembre e febbraio. Si specifica inoltre che le misurazioni della seconda campagna del 2017 sono state effettuate il 3 novembre, a ridosso quindi del mese di ottobre, mese particolarmente siccitoso come si può osservare dal grafico sopra mostrato. .

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente. La valutazione dei modelli diffusionali degli odori e delle polveri presentati dal proponente sono stati valutati in maniera approfondita dal Settore Specialistico di Arpat come rappresentato nei pareri rilasciati

PUNTO 19: I criteri per l' individuazione di aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti .

Controdeduzione del proponente: L’analisi puntuale svolta nello SIA risponde ai requisiti dell’Allegato C della L.R. 10/2010 ed in particolare riguardo a quanto discusso nell’osservazione 19 si ritiene adeguatamente argomentato il quadro dei Criteri Escludenti e Penalizzanti sviluppato nell’analisi del PRB per discariche per rifiuti non pericolosi e la localizzazione dell’intervento in oggetto.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente. I criteri localizzativi ai sensi del PRB sono stati ampiamente trattati come si evince dal verbale della seduta del 27/05/2019 del nucleo e dai contributi pervenuti. Il comune di Piombino il 17/10/2019 ha trasmesso la DGC 304 del 09/10/2019 con la quale ha definito centri abitati Colmata e Montegemoli. Ai fini dell'autorizzazione della nuova discarica denominata Li53, il perimetro della stessa dovrà rispettare la distanza di 500mt dai centri abitati e dovrà essere realizzata la MISP del sito LI053.

PUNTO 20: Le motivazioni portate a supporto per la costruzione di Ima nuova discarica da 2,5 milioni di metri cubi ad Ischia di Crociano sono errate.

Controdeduzione del proponente: Il tema dei volumi, del loro impiego nonché l’applicazione del principio di prossimità è stato affrontato in maniera approfondita rispondendo alle richieste di integrazione pervenute in

maniera puntuale e circostanziata dalla Regione nel documento VIA-I-1 e si rimanda pertanto a tale documento per inquadrare il tema oggetto dell'osservazione. Riguardo alla richiesta di assoggettare il progetto alla VAS si rimanda alle controdeduzioni all'osservazione n°8.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente. I criteri localizzativi ai sensi del PRB sono stati ampiamente trattati come si evince dal verbale della seduta del 27/05/2019 del nucleo e dai contributi pervenuti. Il comune di Piombino il 17/10/2019 ha trasmesso la DGC 304 del 09/10/2019 con la quale ha definito centri abitati Colmata e Montegemoli. Ai fini dell'autorizzazione della nuova discarica denominata Li53, il perimetro della stessa dovrà rispettare la distanza di 500mt dai centri abitati e dovrà essere realizzata la MISP del sito LI053.

PUNTO 21: Inquadramento Generale dell'Area di Studio.

Controdeduzione del proponente: L'oggetto dell'osservazione riguarda aspetti di ricerca scientifica e previsioni modellistiche che ad oggi non risultano acquisite e/o valutate negli strumenti vigenti di gestione del territorio sia a livello locale che regionale/nazionale. Pertanto, a parere della scrivente, tali valutazioni sono da rimandare a opportune sedi istituzionali e esulano dalla procedura di VIA in corso per questo progetto.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente. I criteri localizzativi ai sensi del PRB sono stati ampiamente trattati come si evince dal verbale della seduta del 27/05/2019 del nucleo e dai contributi pervenuti. Il comune di Piombino il 17/10/2019 ha trasmesso la DGC 304 del 09/10/2019 con la quale ha definito centri abitati Colmata e Montegemoli. Ai fini dell'autorizzazione della nuova discarica denominata Li53, il perimetro della stessa dovrà rispettare la distanza di 500mt dai centri abitati. Inoltre l'area è attualmente in pericolosità idraulica PI1.

PUNTO 22: Viabilità.

Controdeduzione del proponente: Il progetto presentato è, a parere del proponente, compatibile con il quadro di configurazione della viabilità, sia attuale che in progetto, previsto dagli enti gestori. Il commento relativo al possibile incremento descritto nello studio SAT per il traffico è in linea con le proiezioni nazionali sulla viabilità per ogni tipo di infrastruttura e nulla aggiunge alle valutazioni tecniche su scala locale e/o provinciale.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente.

PUNTO 23: Analisi di Rischio biogas.

Controdeduzione del proponente: Come descritto per l'osservazione 6 sul biogas, i dati riportati in tabella sono quelli stimati dai modelli di produzione in fase di progettazione, allo scopo di individuare nel futuro gli scenari più impattanti con gli impianti in esercizio. La stima è ovviamente effettuata considerando che gli impianti siano dotati dei sistemi di aspirazione del biogas opportunamente dimensionati. Per quanto concerne le reali emissioni della discarica RiMateria nell'anno 2017, sono state effettuati i monitoraggi nei mesi di maggio e novembre e il flusso totale di biogas emesso dall'intera superficie del corpo discarica corrisponde rispettivamente a 272.09 Nm³/h (maggio 2017) e a 120.27 Nm³/h (novembre 2017). Si fa presente che durante i monitoraggi del 2017 l'impianto di aspirazione non era funzionante pertanto il biogas diffuso misurato corrisponde al biogas prodotto dalla discarica.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente.

PUNTO 24: Richiesta di nuova Analisi di Rischio che basi le proprie valutazioni sulle effettive perdite presenti nella geomembrana di fondo della discarica RiMateria (ex-ASIU) e nella geomembrana di fondo della ex-Lucchini.

Controdeduzione del proponente: È attualmente in atto uno studio volto alla caratterizzazione chimica e isotopica del percolato, delle acque di falda e delle acque superficiali. I campionamenti sono stati eseguiti sia

nell'area interna all'impianto (percolato e piezometri di controllo superficiali e profondi) sia esternamente in aree limitrofe all'impianto, su pozzi privati e nei corsi d'acqua nelle immediate vicinanze dello stesso.

Per quanto concerne la caratterizzazione delle acque di falda del SIN di Piombino, completamente a ridosso dell'impianto RiMateria, si fa presente che è stato effettuato un approfondito e dettagliato studio per la definizione dei livelli di controllo e di guardia "Determinazione dei livelli di controllo e di guardia per il monitoraggio delle acque sotterranee – Discarica di Ischia di Crociano (Piombino, LI)" trasmesso agli Enti di controllo in data 29/06/2018 con protocollo n. 2583. Il documento è stato sviluppato seguendo la procedura metodologica presentata nel documento "Determinazione e gestione dei livelli di guardia per il monitoraggio delle discariche" (2016) prodotto da RECOnet. Si specifica che il documento è attualmente in fase di aggiornamento..

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente.

OSSERVAZIONI SULLE INTEGRAZIONI DEPOSITATE IL 09/11/2018

Sulla documentazione integrativa depositata dal Proponente in data 09/11/2018, sono pervenute 3 (tre) osservazioni presentate da:

- A. 13 cittadini: Carletti Renzo, Preziosi Ugo, Degani Roberta, Trifirò Antonino, Matteoni Giancarlo, Mariottini Flavia, Degani Maria Teresa, Dervishi Alessandro, Balzano Aldo, Monica Frosini, Maria Cristina Regini, Fabio Filippini, Eila Andreoni, divisa in 12 punti, acquisita con prot. 551094, 551141, 551151, 551160, 551164 del 04/12/2018, prot.559354, 559371, 559367, 559650, 560220, 560263 del 10/12/2018, prot.560899 del 11/12/2018;
- B. WWF acquisita con prot. 562923 del 11/12/2018;
- C. 14 cittadini del Comitato di Salute Pubblica Piombino - Val di Cornia: Maddalena Splendore, Franca Bigazzi, Alfredo Quochi, Cristina Quochi, Katia Ghilli, Anna Capitani, Pavolini Mario, Ricci Mario, Guastalli Marco, Castellani Fabio, Vallesi Daniele, Gentili Lorella, Peranzi Daniele, Petrillo Gaetano, divisa in 4 punti, acquisita con prot. 563401, 563402, 563406 del 12/12/2018, 565632 del 13/12/2018.

Il Proponente ha fornito le proprie controdeduzioni a tali osservazioni in relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione, come previsto dalla normativa vigente.

Per le **osservazioni A) e C)** il Proponente specifica che le stesse non riguardano le modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali ed alla documentazione ma argomenta in merito alle controdeduzioni redatte dalla stessa società proponente alle osservazioni aventi per oggetto i documenti depositati con l'istanza del 30/05/2018. Le osservazioni A) e C) non si riferiscono alla documentazione progettuale integrativa depositata nel Novembre 2018, ma riformulano concetti già espressi nell'osservazione originaria e conduce una trattazione a carattere generale sul tema già relazionato nelle controdeduzioni depositate. Il proponente RiMateria SpA conferma quanto già espresso nelle controdeduzioni già depositate.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Dopo l'analisi delle osservazioni suddette A) e C), si conferma che le stesse sono formulate non in merito agli elaborati integrativi del proponente come previsto dalla normativa, ma osservano sulle controdeduzioni del proponente alle osservazioni sulla documentazione iniziale. Gli osservanti ribadiscono gli stessi concetti formulati nelle prime osservazioni e sostanzialmente non si aggiungono nuovi argomenti rispetto a quelli già trattati e discussi nel corso del procedimento, nelle integrazioni, nei vari contributi che sono pubblicati per tutta la durata della procedura sul sito web della Regione Toscana. Le osservazioni riguardano aspetti già esaminati durante l'istruttoria.

Osservazione B): osservazioni in merito alla "Relazione di valutazione di incidenza" presentata dalla Ditta RiMateria SpA.

Controdeduzione del proponente: Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4). "A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli indirizzi dell'allegato G." La Relazione di Valutazione di Incidenza, richiesta successivamente all'istanza di VIA, è in un certo senso un completamento di quanto già presentato e costituisce un'integrazione delle informazioni già riportate nel corpus documentale depositato per l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, poiché ribadisce e sintetizza alcune valutazioni espresse in altri studi specialistici del progetto in questione. Una lettura circoscritta al solo documento oggetto dell'osservazione senza considerare i documenti richiamati nella stessa Valutazione di Impatto Ambientale, porta ad una visione non esaustiva degli studi, degli approfondimenti, delle modellazioni e dei riferimenti scientifici eseguiti dal proponente e quindi degli impatti valutati.

Controdeduzioni al paragrafo "La procedura EU PILOT 6730/2014/ENVI- L'obiettività necessaria"

Il WWF Italia Delegato per la Toscana afferma che la documentazione presentata è carente di obiettività, ma comprende sole affermazioni soggettive in merito alla mancanza di effetti pregiudizievoli. Ci permettiamo di dissentire da tale affermazione in quanto le valutazioni riportate nel corpus documentale non sono

affermazioni soggettive, ma sono supportate da valutazioni tecnico-scientifiche approfondite per ciascuna componente ambientale, così come richiesto dalla normativa vigente.

Controdeduzioni al paragrafo “Il SIN”

Come indicato nella documentazione depositata dal proponente, nonché come ribadito nella risposta pervenuta dal MATTM agli esposti effettuati dal Comitato Salute Pubblica Piombino – Val di Cornia, la Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero, visionata la documentazione allegata all’istanza di VIA, “ha ritenuto espressamente che “non sussiste una incompatibilità assoluta alla realizzazione dell’ampliamento della discarica in area SIN” e quindi le porzioni di discarica oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale. La realizzazione della discarica verrà eseguita solo dopo la certificazione dell’intervento di messa in sicurezza permanente (MISP) dell’area così come approvato dal Ministero. I progetti in oggetto non pregiudicano l’area in esame, ma mirano a migliorare il contesto ambientale con un Piano di riqualificazione di tutto il polo tecnologico afferente a RiMateria, comprendente ovviamente anche le aree in oggetto.

Controdeduzioni al paragrafo “Il mondo delle fiabe, il rischio incidenti che non esistono”

Si ribadisce che non è mai stato dichiarato che si possa escludere il verificarsi di incidenti. Infatti, nella documentazione redatta sono stati indicate e valutate varie tipologie di possibili incidenti, analizzandone il rischio potenziale, secondo la definizione più accreditata, ovvero magnitudo x probabilità di accadimento. L’obiettivo delle progettazioni, degli studi e delle valutazioni non è stato quello di minimizzare o nascondere i rischi, ma di valutarli tenendo conto della sito specificità, così come dai protocolli standardizzati di valutazione, di per sé da considerarsi obiettivi. Si fa presente inoltre, che la normativa vigente per la realizzazione e gestione di una discarica prevede già l’attuazione di misure di tutela ambientali (BAT) codificate.

Controdeduzioni al paragrafo “Le (non) interferenze con il sistema ambientale”

Le osservazioni denotano la mancanza di quantificazione di approvvigionamento idrico nella fase di cantiere, a tal proposito si precisa che durante la fase di cantiere relativa alla realizzazione e chiusura delle discariche in oggetto, il solo apporto idrico necessario è relativo alla bagnatura delle piste di percorrenza dei mezzi al fine di limitare la diffusione delle polveri, parimenti a quanto effettuato durante l’esercizio della discariche. Nelle integrazioni depositate nel Novembre 2018 tale fabbisogno idrico è stato quantificato in circa 5.000 mc/anno per la discarica LI53 e 4.450 mc/anno per riprofilatura della discarica RiMateria. Parimenti nel medesimo documento integrativo sono quantificati i fabbisogni idrici “di cantiere” necessari per la chiusura della discarica ex-Lucchini (10.800 mc/anno con fonte da acquedotto) e per la produzione del sottofondo della MISP necessario per la creazione del misto cementato partendo dalle scorie (12.000 mc totali). Si ritiene che tali approvvigionamenti idrici non incidano significativamente, soprattutto sulla problematica dell’ingresso del cuneo salino.

Gli stralci di pianificazione riportanti la pericolosità idraulica dell’area sono derivanti dagli strumenti sovraordinati, che manifestano che l’area oggetto di intervento ricade in zona P1 – Aree a pericolosità da alluvione bassa.

Come argomentato già in molteplici documenti depositati, il Fosso Cornia Vecchia costituisce il canale recettore delle acque meteoriche del sistema di discariche oggetto di valutazione. Le acque del Fosso Cornia Vecchia defluiscono in mare e non direttamente nel sistema idraulico afferente al sito Orti Bottagone, come descritto nei paragrafi di inquadramento dell’ambiente idrico caratterizzante l’area del SIA.

Si ribadisce che il polo impiantistico opera in base a un regime autorizzatorio, costantemente controllato dagli Enti preposti, all’interno del quale è prevista la verifica delle acque meteoriche dilavanti che afferiscono al Fosso Vecchio Cornia; tutto questo ricade all’interno dei rischi potenziali che sono stati valutati e quindi progettualmente contenuti/ridotti/rimossi ed oggetto di procedure gestionali specifiche.

Non si ritiene di dover argomentare in merito alle critiche di rappresentazione del reticolo delle acque superficiali, in quanto la rappresentazione grafica non è stata redatta dal proponente, ma dai vari Enti competenti.

In merito all’osservazione riguardante le conclusioni sulla valutazione delle emissioni in atmosfera di polveri e biogas, si deduce che il WWF Italia Delegato per la Toscana non ha tenuto conto dei nostri studi specialistici depositati in allegato al SIA quali:

Allegato 1 - Valutazione degli impatti in atmosfera

Allegato 4 – Analisi assoluta di Rischio sito specifica e relativi sub-allegati.

Tali studi, difficilmente sintetizzabili in poche righe, contengono gli elementi tecnico-scientifici obiettivi di valutazione dell’impatto in atmosfera dovuto alle emissioni provenienti dal nuovo progetto industriale RiMateria, mostrandone la compatibilità.

Controdeduzioni al paragrafo “La pianificazione territoriale”

L'osservazione argomenta in merito alla pianificazione territoriale comunale che non è di competenza di RiMateria.

Controdeduzioni al paragrafo "Conclusioni"

Come richiamato in premessa, la documentazione di valutazione ambientale prodotta dal proponente e depositata presso gli Enti contiene gli elementi necessari alla valutazione della compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito Orti di Bottagone. Detta documentazione risponde a quanto richiesto dalle norme vigenti in materia di valutazione di incidenza e le conclusioni in essa contenute sono supportate da studi specialistici, da modellistica e da informazioni tecnico-scientifiche che affrontano in modo oggettivo le tematiche di valutazione degli impatti sugli habitat e specie protette.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: Si condivide la controdeduzione del Proponente. Lo studio di incidenza richiesto, è stato sottoposto a valutazione del settore regionale competente, che ha espresso parere favorevole.

Osservazioni pervenute fuori dal periodo previsto per le osservazioni ai sensi dell'art.24 commi 3 e 5 del Dlgs.152/06, a seguito dei chiarimenti depositati dal proponente il 28 febbraio 2019

Tra il 14 e il 19 marzo 2019 sono pervenute 4 (quattro) osservazioni da 15 cittadini: Mariottini Flavia, Sergio Franci, Danzi Luigi, Giuseppe Trinchini, Andreoni Eila, Filippini Fabrizio, Matteoni Giancarlo, Regini Maria Cristina, Cantini chiara, Carletti Renzo, Pavolini Mario, Alessandro Dervishi, Trifirò Antonio, Degani Roberta. Successivamente, ancora, il 23/04/2019 e il 24/04/2019 sono pervenute altre due osservazioni presentate rispettivamente da 6 cittadini e dall'Av. Michele Greco per conto dei sig.ri Degani, Trifirò, Dervishi, Matteoni.

A) e B) Osservazione N1 e N1bis (prot. 0119486, 0119951 del 15/03/2019) in merito ad un fattore escludente del PRB della Regione Toscana per il quale le discariche di rifiuti non pericolosi non debbano ricadere in aree con presenza di centri abitati secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto. L'osservazione evidenzia la vicinanza della discarica all'abitato di "Colmata", non riconosciuto dal comune di Piombino come "centro abitato" e all'abitato di Montegemoli.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: come si evince dal verbale della seduta del 27/05/2019 all'abitato di Colmata non era applicabile il criterio escludente dei 500mt poiché negli strumenti urbanistici del comune tale abitato non è definito come "centro abitato". L'abitato di Montegemoli è definito come centro abitato ma è oltre i 500mt dal perimetro della nuova discarica Li53 e oltre i 500mt dall'intervento di modifica dell'attuale discarica. Il comune di Piombino il 17/10/2019 ha trasmesso la DGC 304 del 09/10/2019 con la quale ha definito centri abitati Colmata e Montegemoli. Ai fini dell'autorizzazione della nuova discarica denominata Li53, il perimetro della stessa dovrà rispettare la distanza di 500mt dai centri abitati.

C) Osservazione N2 (prot. 0118986, del 14/03/2019) in merito a possibili perdite di percolato del telo di fondo della discarica esistente ex-ASIU ora RiMateria e richiesta di analisi isotopiche per avere un tracciante delle perdite di percolato. Deformazioni differenziali della superficie e rischio di rottura della geomembrana e dei teli HDPE

Il Nucleo Regionale di Valutazione: come aveva già specificato il proponente nella controdeduzione n.5 sulle prime osservazioni, le prove basate sul tracciamento degli isotopi per la discarica ex-ASIU sono state svolte una volta e sono state prescritte di nuovo nella autorizzazione alla modifica sostanziale della 4° variante. Nella documentazione inviata, il proponente afferma che il rialzo, in termini di altezza della discarica, non lo è in termini di volumi e quindi di peso complessivo. Il cedimento differenziale dovuto alla realizzazione del rialzo è di gran lunga inferiore a quello che è tollerato dalla membrana di fondo che, per requisiti progettuali, ha valori di allungamento a rottura molto elevati e di due ordini di grandezza superiori a quelli indotti dal rialzo stesso.

D) Osservazione N3 (prot. 0124473, del 19/03/2019) in merito al possibile danno erariale a seguito di accettazione del crono-programma della MISP con rimozione dei cumuli presenti sull'area Li53, redatto a cura del proponente RiMateria in data 27 febbraio 2019 ai fini della

Il Nucleo Regionale di Valutazione: come si legge nell'osservazione, i cumuli costituiti principalmente da rifiuti di scarti siderurgici sono già presenti nel 2007 e quindi presumibilmente imputabili all'attività di acciaieria gestita da Lucchini, oggi Lucchini in amministrazione straordinaria. Né ASIU né RiMateria sono responsabili della posa incontrollata di tali cumuli. Attualmente la situazione ambientale, così com'è, presenta aspetti critici ed è fondamentale intervenire con la MISP autorizzata dal Ministro ai fini di fermare il possibile danno ambientale. RiMateria ha confermato la realizzazione della MISP prima della realizzazione della nuova discarica, realizzata ai sensi del Dlgs. 36/03 secondo le migliori tecnologie disponibili. Ai fini autorizzativi, tale opera di MISP costituisce criterio escludente per la realizzazione dell'ampliamento sull'area LI53. RiMateria ha presentato volontariamente il progetto di bonifica pur non essendo responsabile della contaminazione. Il MATTM, Autorità Competente anche all'individuazione del responsabile dell'inquinamento in quanto l'area è interna al SIN, ha approvato il progetto definitivamente nel 2017.

Osservazione di 6 cittadini

- In data 23/04/2019 con nota prot. 0175435 il Settore Servizi Pubblici locali Energia ed Inquinamenti della Regione Toscana, ha trasmesso al Settore VIA un'osservazione di 6 cittadini: Daniele Pasquinelli, Annalisa Trio, Francesco Gaeta, Luciana Gherardini, Susy Ninci, Mario Gottini, in merito all'applicazione del criterio escludente del PRB della Regione Toscana relativo ai 500mt dai centri abitati. Situazione del nucleo di Colmata.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: come si evince dal verbale della seduta del 27/05/2019 all'abitato di Colmata non era applicabile il criterio escludente dei 500mt poiché negli strumenti urbanistici del Comune tale abitato non è "delimitato" come centro abitato. L'abitato di Montegemoli è delimitato come centro abitato ma è oltre i 500mt dal perimetro della nuova discarica Li53 e oltre i 500mt dall'intervento di modifica dell'attuale discarica. Il comune di Piombino il 17/10/2019 ha trasmesso la DGC 304 del 09/10/2019 con la quale ha definito centri abitati Colmata e Montegemoli. Ai fini dell'autorizzazione della nuova discarica denominata Li53, il perimetro della stessa dovrà rispettare la distanza di 500mt dai centri abitati.

Osservazione Av. Michele Greco del 24/04/2019

- In data 24/04/2019 con nota prot. 0176491 l'Av. Michele Greco per conto dei sig.ri Degani, Trifirò, Dervishi, Matteoni ha inviato un'ulteriore osservazione con oggetto: "memoria/diffida ex art. 9 e ss. L. 241/1990 e ss.mm.ii" acquisita agli atti del procedimento come osservazione del pubblico interessato. Inoltre in detta osservazione venivano formulate alcune richieste (di partecipazione al procedimento, di partecipazione alla seduta del Nucleo, di svolgimento inchiesta pubblica e richiesta di disponibilità della documentazione per la consultazione) a cui è già stata data risposta agli interessati con nota del 09/05/2019 prot. 0191999.

Entrando nel merito dell'osservazione, sinteticamente si evidenzia:

- viene esposta la diffida (DD. 4783 del 03/04/2019) emessa dal Settore Rifiuti a carico del gestore, RiMateria, sul mancato rispetto di alcuni punti dell'autorizzazione AIA dell'impianto;
- vengono ritenute insoddisfacenti i chiarimenti richiesti dal Nucleo nella seduta del 24/01/2019;
- viene ritenuto l'impatto visivo incompatibile con il territorio;
- richiesta di possibilità di formulare osservazioni sui chiarimenti del Proponente del 28/02/2019;
- osservazioni sullo scarico nel fosso Cornia Vecchia e gestione dello stesso;
- osservazioni sui numerosi chiarimenti richiesti allo studio di incidenza;
- osservazione sui criteri localizzativi del PRB, 500mt dai "centri abitati". Secondo gli osservanti ci sono molte abitazioni in quel raggio. Inoltre affermano che l'abitato di Colmata ha le caratteristiche di centro abitato secondo il codice della strada e che non è il Comune competente a definire la delimitazione di "centro abitato";
- vengono formulate alcune osservazioni sulle controdeduzioni del proponente. Secondo gli osservanti il proponente nella seconda fase di controdeduzioni si è limitato a rinviare alle controdeduzioni depositate nella prima fase.

Inoltre gli osservanti diffidano la Regione a dichiarare inammissibile/improcedibile l'istanza di RiMateria SpA, a dare parere negativo alla VIA. Diffidano il Comune di Piombino a non concedere il nulla osta localizzativo al progetto.

Infine viene richiesta l'inchiesta pubblica e la partecipazione alla seduta del Nucleo di Valutazione e richiedono che l'osservazione si pubblicata sul sito web della Regione.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: come già risposto agli osservanti con nota del 09/05/2019 prot. 0191999, l'osservazione è stata pubblicata, come anche tutta la documentazione del procedimento, sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale>, nella sezione del progetto presentato dalla soc. RiMateria SpA;

- per quanto alla partecipazione al procedimento, si ricorda che gli artt. 9 e 10 della L. 241/90 dispongono che qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati ha facoltà di intervenire nel procedimento. In particolare, si richiama quanto disposto dall'art. 10 laddove si indica che detti soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha poi l'obbligo di valutare, ove attinenti al procedimento. In coerenza con la norma nazionale, la LR 40/2009, regola la partecipazione all'art. 25, indicando la possibilità, per cittadini singoli o associati, di intervenire nel procedimento e partecipare alle conferenze attraverso la proposizione di osservazioni scritte, da comunicarsi con le modalità ivi indicate. Occorre ricordare che la normativa nazionale in materia di conferenza di servizi (L. 241/1990) e la normativa regionale (L.R. 40/2009) non

prevedono la possibilità, per cittadini singoli o associati, di presenziare alle riunioni della Conferenza di Servizi. Il richiamato art.14-ter della L. 241/1990, laddove prevede che “...alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati...”, con il termine “interessati” si riferisce alle Amministrazioni o Gestori di pubblici servizi competenti a rendere le determinazioni necessarie alla conclusione del procedimento;

- in merito alla richiesta di inchiesta pubblica, si ricorda che, ai sensi dell’art. 27-bis c.6 “...L’*autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 1,...*” mentre l’art.24-bis recita che “... *L’*autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni ...*”. Nella fattispecie la fase di consultazione del pubblico come richiamata dalla norma, si è già conclusa senza che vi sia stata una richiesta di svolgimento di inchiesta pubblica. Infatti si è svolta una prima fase di consultazione pubblica di 60gg sulla documentazione iniziale, partita con l’avvio del procedimento e la pubblicazione dell’avviso pubblico (30/05/2018), e una successiva fase di consultazione pubblica di 30gg aperta, a seguito del deposito di documentazione integrativa, con la pubblicazione di nuovo avviso pubblico (12/11/2018). A tale proposito, si precisa che i signori Degani, Trifirò, Dervishi e Matteoni hanno esercitato il loro diritto di partecipazione presentando osservazioni scritte, regolarmente acquisite al procedimento. Le stesse persone, inoltre, hanno formulato ulteriori osservazioni, fuori dal periodo di consultazione pubblica, su documentazione di chiarimento depositata dal Proponente in data 27/02/2019. Si ricorda che tutta la documentazione del procedimento è sempre pubblicata sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale> .*

- per quanto riguarda la diffida (DD. 4783 del 03/04/2019) - che riguarda la discarica ex Lucchini - emessa dal Settore Rifiuti a carico del gestore RiMateria, sul mancato rispetto di alcuni punti dell’autorizzazione AIA dell’impianto, essa è relativa ad aspetti gestionali/autorizzativi oggetto dell’autorizzazione integrata ambientale in essere sull’impianto attualmente esistente ed in esercizio. Tutto ciò non è direttamente e consequenzialmente collegato con il progetto in valutazione. La gestione dell’impianto attualmente in esercizio è vincolata al rispetto delle condizioni dell’autorizzazione AIA. Cosa diversa è la valutazione di un "progetto" che non è stato ancora realizzato. La VIA e l’AIA sono strumenti diversi applicati in momenti diversi, su "oggetti" diversi.

- per quanto riguarda l’impatto visivo, si precisa che la discarica non è in vincolo paesaggistico, lo è solo lo scarico sul fosso Cornia Vecchia. Il Comune di Piombino, nel proprio contributo sulle integrazioni acquisito il 17/12/2018 prot. 570907, su quest’aspetto, rimanda agli uffici regionali competenti di formulare eventuali prescrizioni per mitigare tale impatto. Nel corso del procedimento è stato acquisito il parere della Soprintendenza dei Beni archeologici e del Paesaggio la quale ha rilasciato il proprio parere favorevole al progetto. Inoltre è stato acquisito anche il contributo del Settore Paesaggio della RT che riporta: “... *In base alle integrazioni pervenute, si valuta positivamente il progetto in esame, con la raccomandazione di eseguire le cure colturali ed il monitoraggio sui ripristini, previsti al paragrafo 8 dell’Allegato 6, per la durata minima di tre anni dopo l’impianto...*” .

- per quanto riguarda le osservazioni sullo studio di incidenza, si precisa che su tale argomento il Proponente ha già controdedotto ad un’osservazione presentata dal WWF. Inoltre l’impianto non ricade in un’area protetta, o ANPIL, o SIC/SIR, ZPS, ZSC o parco e con gli ultimi chiarimenti depositati è stato acquisito il parere favorevole del Settore regionale competente che conclude dicendo: “... *Esaminate le integrazioni depositate dal Proponente n data 27/02/2019 con nota prot. 0096616 del 28/02/2019, in particolare l’allegato VI "Nota sintetica sui possibili impatti che possono provocare incidenze nella ZSC/ZPS Orti Bottagone" nel quale risulta, dalle mappe prodotte sulla base di modelli matematici di diffusione dei fattori di pressione (es. emissioni atmosferiche, rumore, illuminazione) che le incidenze su specie/habitat e obiettivi di conservazione della ZPS non sono significative. In particolare il traffico veicolare risulta prevalentemente concentrato lungo la S.S. n. 398 (strada a 4 corsie che congiunge Venturina Terme a Piombino) e quindi nel percorso da/verso le aree a discarica non attraversa la ZPS. Per quanto concerne le aree occupate dalla discarica, risultano già attualmente inadeguate all’attività trofica delle specie (soprattutto ornitiche) caratteristiche della ZPS. [...] Tutto quanto sopra ritenuto e considerato, si ritiene che le integrazioni prodotte allo studio d’incidenza presentato consentano di escludere le possibili incidenze significative del progetto sulle specie e gli habitat tutelati dalla ZSC/ZPS “Orti di Bottagone”...*”.

- per quanto riguarda la titolarità e la gestione della linea di scarico fino al recettore fosso Cornia Vecchia si precisa che tale scarico è attualmente a servizio della discarica ex Lucchini con propria autorizzazione AIA che impone al gestore limiti e prescrizioni. La voltura dell’autorizzazione è in corso di perfezionamento e ai fini del progetto di modifica AIA presentato in VIA (punto 2 dell’istanza), dovrà essere

completato l'iter di voltura. Come già detto la "gestione" dell'attuale scarico non è direttamente e conseguenzialmente collegata alla valutazione del progetto sottoposto a VIA. Inoltre, considerato che la linea di scarico sarà oggetto di modifica e servirà anche la discarica Li53, è stato acquisito il parere del Settore Genio Civile Valdarno inferiore e costa che prescrive per la successiva fase autorizzativa: "*... si ritiene necessario prescrivere al Proponente che nel prosieguo dei procedimenti autorizzativi sia riconsiderato l'intero sistema degli scarichi, anche al fine un eventuale adeguamento dell'intera linea di scarico, con la progettazione dei necessari interventi finalizzati ad evitare fenomeni erosivi sulle sponde ed a verificare la presenza di perdite lungo il tracciato, con particolare riferimento al tratto sottopassante le opere idrauliche presenti. In tale fase dovrà essere chiesta la concessione per l'utilizzo del suddetto scarico, anche al fine di definire univocamente il soggetto titolare della stessa concessione. Il progetto dei lavori di manutenzione/ripristino del suddetto scarico dovrà essere inoltrato a questo Settore al fine del rilascio dell'autorizzazione idraulica ...*".

- in merito all'applicazione del criterio escludente del PRB della Regione Toscana relativo ai 500mt dai centri abitati in relazione alla frazione di Colmata, si precisa che come si evince dal parere del Comune acquisito con prot. 0153335 del 08/04/2019 e dal verbale della seduta del 27/05/2019, all'abitato di Colmata non era applicabile il criterio escludente dei 500mt poiché negli strumenti urbanistici del Comune tale abitato non è "delimitato" come centro abitato. L'abitato di Montegemoli è delimitato come centro abitato ma è oltre i 500mt dal perimetro della nuova discarica Li53 e oltre i 500mt dall'intervento di modifica (sovralzo) dell'attuale discarica ex Lucchini. Il comune di Piombino il 17/10/2019 ha trasmesso la DGC 304 del 09/10/2019 con la quale ha definito centri abitati Colmata e Montegemoli. Ai fini dell'autorizzazione della nuova discarica denominata Li53, il perimetro della stessa dovrà rispettare la distanza di 500mt dai centri abitati.

- in merito alle controdeduzioni alle osservazioni, si precisa che alcune osservazioni presentate dal pubblico interessato nella fase di partecipazione pubblica a seguito del deposito delle integrazioni del proponente, sono state rivolte alle controdeduzioni del proponente piuttosto che sui nuovi elaborati presentati. Infatti, dopo l'analisi di dette osservazioni, si conferma che le stesse sono state formulate non in merito agli elaborati integrativi del proponente come previsto dalla normativa, ma osservano sulle controdeduzioni del proponente alle osservazioni sulla documentazione iniziale. Gli osservanti ribadiscono, se pur in forme diverse, gli stessi concetti formulati nelle prime osservazioni e sostanzialmente non si aggiungono nuovi argomenti rispetto a quelli già trattati e discussi nel corso del procedimento, nelle integrazioni, nei vari contributi che sono pubblicati per tutta la durata della procedura sul sito web della Regione Toscana.

Osservazione Avv. Michele Greco del 23/05/2019

➤ In data 23/05/2019 con nota prot. 0210715 l'Avv. Michele Greco per conto dei sig.ri **Degani, Trifirò, Dervishi, Matteoni** ha inviato un'ulteriore osservazione sempre con oggetto: "*memoria/diffida ex art. 9 e ss. L. 241/1990 e ss.mm.ii*". L'Avv. Michele Greco ha presentato altre 4 osservazioni: due per conto del **WWF Livorno** (pec prot. prot. 0211643 del 24/05/2019) e le stesse due per conto di **Italia Nostra** (prot. 0211395 del 23/05/2019). Le presenti osservazioni sono acquisite agli atti del procedimento come osservazioni del pubblico interessato. Il contenuto di dette osservazioni è praticamente lo stesso delle osservazioni presentate per conto dei sig.ri Degani, Trifirò, Dervishi, Matteoni in data 23/05/2019 (cioè alla presente) e in data 24/04/2019 a cui si rimanda per la controdeduzione. Inoltre per alcune richieste (di partecipazione al procedimento, di partecipazione alla seduta del Nucleo, di svolgimento inchiesta pubblica) è già stata data risposta agli interessati con nota del 24/05/2019 prot. 0212585.

La presente osservazione rimanda alla precedente (quella del 24/04/2019) e formula le stesse richieste (di partecipazione al procedimento, di partecipazione alla seduta del Nucleo, di svolgimento inchiesta pubblica e richiesta di disponibilità della documentazione per la consultazione) a cui è già stato risposto. La stessa, come tutte le altre, è stata trattata per la definizione della valutazione complessiva del progetto presentato. Alla memoria viene allegata una sentenza TAR Piemonte n. 574 del 13 maggio 2019. Entrando nel merito dell'osservazione, sinteticamente si evidenzia:

- si rinvia alla precedente osservazione con la richiesta che la stessa venga discussa e valutata;
- viene osservato sui criteri localizzativi del PRB, 500mt dai "centri abitati", contestando il parere del Comune su come ha considerato i 500mt.
- si richiamano i pareri di Arpat e Asl affermando che definiscono l'incompatibilità dell'intervento;
- si osserva sul parere del settore tutela della natura e del mare criticando la decisione favorevole assunta;

- si osserva sul fatto che RiMateria abbia presentato più di un'integrazione o approfondimento senza risolvere le varie criticità.
- si fa riferimento ad una sentenza del TAR Piemonte in merito ad una modifica di una discarica con sovrizzo ritenuta simile al caso di RiMateria.

Gli osservanti diffidano la Regione a dichiarare inammissibile/improcedibile l'istanza di RiMateria SpA, a dare parere negativo alla VIA. Diffidano il Comune di Piombino a non concedere il nulla osta localizzativo al progetto e a procedere a nuove misurazioni per il rispetto dei requisiti del PRB (500mt dai centri abitati).

Infine viene richiesta la partecipazione alla seduta del Nucleo di Valutazione e richiedono che l'osservazione si pubblicata sul sito web della Regione.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: ai fini della partecipazione alla seduta del Nucleo di Valutazione è già stato risposto agli osservanti con note del 09/05/2019 prot. 0191999 e prot. 0212585 del 24/05/2019. Le osservazioni, come tutta la documentazione, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana.

- in merito al rimando all'osservazione del 24/04/2019 ed a quelle di stesso contenuto presentate da WWF Livorno e Italia Nostra, si rimanda alla precedente controdeduzione.

- in merito a alla distanza del centro abitato, il comune di Piombino il 17/10/2019 ha trasmesso la DGC 304 del 09/10/2019 con la quale ha definito centri abitati Colmata e Montegemoli. Ai fini dell'autorizzazione della nuova discarica denominata Li53, il perimetro della stessa dovrà rispettare la distanza di 500mt dai centri abitati.

in merito a alla valutazione di incidenza, lo stesso studio di incidenza richiesto, è stato sottoposto a valutazione del settore regionale competente, che ha espresso parere favorevole.

in merito ai pareri di ASL e di Arpat, si precisa che ai fini VIA l'unico impatto che potrebbe essere ancora critico è quello legato all'impatto odorigeno dovuto alla presenza nel progetto di rifiuti ad alto contenuto biodegradabile. Come suggerisce anche Arpat, eliminando questa tipologia di rifiuti si elimina la sorgente odorigena e si elimina l'impatto. L'ASL ha prescritto il monitoraggio dell'H₂S quale tracciante delle cattive odoranze ed ha prescritto che tale parametro al fine di contenere l'impatto odorigeno dovrà essere sotto i 7 ug/mc.

in merito al fatto di applicare i criteri del PRB anche alle modifiche delle discariche, si precisa che i criteri del PRB si applicano ai nuovi impianti. Alle modifiche degli impianti esistenti si applicano solo nel caso che la modifica comporti un aumento del perimetro della discarica con occupazione di nuovo suolo. Nel progetto in valutazione si applicano i criteri del PRB alla nuova discarica detta Li53 ma non alla modifica (punto 2 dell'istanza) "*Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RiMateria*", poichè tale modifica non comporta consumo di nuova superficie.

Osservazione del 09/09/2019

- In data 09/09/2019 con nota prot. 0334690 sig.ri **Degani, Trifirò, Dervishi, Preziosi, Carletti, Matteoni** ha inviato un ulteriore osservazione in merito agli *Approfondimenti.istruttori.Comune* e all'*Annullamento parziale in autotutela del parere reso dal Comune di Piombino in data 4 aprile 2019* dove evidenziano errori di calcolo delle distanze dai centri abitati.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: come già segnalato, il comune di Piombino il 17/10/2019 ha trasmesso la DGC 304 del 09/10/2019 con la quale ha definito centri abitati Colmata e Montegemoli. Ai fini dell'autorizzazione della nuova discarica denominata Li53, il perimetro della stessa dovrà rispettare la distanza di 500mt dai centri abitati.

Osservazione del 10/10/2019

- In data 10/10/2019 con nota prot. 0376519 sig.ri **Degani, Danzi, Preziosi, Carletti, Andreoni, e altri** hanno inviato un ulteriore osservazione contestando gli ultimi chiarimenti di RiMateria che non rispondono ai dubbi sollevati, osservando sulla perizia dei centri abitati di Colmata e Montegemoli, sulle criticità finanziarie di RiMateria e la futura gestione dei flussi dei rifiuti, sulla qualità dell'aria e sul rischio archeologico.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: come già segnalato, i chiarimenti di RiMateria depositati il 26/09/2019 riguardavano principalmente una rimodulazione in percentuale dei rifiuti inorganici e organici quest'ultimi responsabili dell'impatto odorigeno. Inoltre il Proponente ha prodotto un aggiornamento del modello diffusionale con le nuove ipotesi.

In merito alla perizia sui centri abitati, il comune di Piombino il 17/10/2019 ha trasmesso la DGC 304 del 09/10/2019 con la quale ha definito centri abitati Colmata e Montegemoli. Ai fini dell'autorizzazione della nuova discarica denominata Li53, il perimetro della stessa dovrà rispettare la distanza di 500mt dai centri abitati.

In merito alle criticità finanziarie e gestione dei flussi di rifiuti, sono problematiche che riferiscono ad aspetti autorizzativi; si ricorda che l'istanza presentata da RiMateria è relativa alla sola valutazione di impatto ambientale.

In merito alla matrice atmosfera, l'ASL ha prescritto un monitoraggio dell'H2S con soglia di 7 ug/mc allo scopo di prevenire disagio olfattivo. Inoltre, ai fini VIA l'unico impatto che potrebbe essere ancora critico è quello legato all'impatto odorigeno dovuto alla presenza nel progetto di rifiuti organici - biodegradabili. Come suggerisce anche Arpat, eliminando questa tipologia di rifiuti si elimina la sorgente odorigena con minimizzazione dell'impatto.

Osservazione Avv. Michele Greco del 17/10/2019

In data 17/10/2019 l'Av. Michele Greco ha inviato tre osservazioni per conto dei sig.ri **Degani, Trifirò, Dervishi, Matteoni** con nota prot. 0385179, per conto di **Italia Nostra** con nota prot. 0385087, per conto del **WWF Livorno** con nota prot. 0385630 sempre con oggetto: “*memoria/diffida ex art. 9 e ss. L. 241/1990 e ss.mm.ii*”, allegando una relazione tecnica predisposta dalla Dott.ssa Maria Teresa Fagioli (titolare dello Studio “AF – Geoscience and Technology Consulting”). Il contenuto di dette osservazioni è praticamente lo stesso ed entrando nel merito dell'osservazione, sinteticamente si evidenzia:

- viene contestato che le integrazioni consegnate da RiMateria il 26/09/2019 non sono ricevibili perché in ritardo e il procedimento andava archiviato ai sensi dell'art.24 comma 4 del Dlgs.152/06;
- viene segnalata la nuova DGC n. 304 del 09/10/2019 con la quale il Comune ha definito Colmata e Montegemoli come "centri abitati" e ribadisce la necessità dell'applicazione del criterio escludente.
- la relazione allegata riguarda aspetti idrogeologici, indagini geotecniche, progettuali, sottosuolo, impatto odorigeno legato ai rifiuti organici.

Il Nucleo Regionale di Valutazione: i chiarimenti di RiMateria depositati il 26/09/2019 non sono "integrazioni" come previste dall'art.24 comma 4 ma soltanto "chiarimenti" richiesti dal Nucleo di Valutazione per meglio valutare il progetto nella sua interezza e negli impatti complessivi. Come già segnalato, i chiarimenti di RiMateria depositati il 26/09/2019 riguardavano principalmente una rimodulazione in percentuale dei rifiuti inorganici e organici quest'ultimi responsabili dell'impatto odorigeno. Inoltre il Proponente ha prodotto un aggiornamento del modello diffusionale con le nuove ipotesi.

In merito ai centri abitati, il comune di Piombino il 17/10/2019 ha trasmesso la DGC 304 del 09/10/2019 con la quale ha definito centri abitati Colmata e Montegemoli. Ai fini dell'autorizzazione della nuova discarica denominata Li53, il perimetro della stessa dovrà rispettare la distanza di 500mt dai centri abitati.

In merito alla relazione allegata ribadisce concetti già affrontati nel corso dell'istruttoria su cui gli enti preposti e competenti in materia si sono espressi.

Merita di attenzione la problematica odorigena per la quale si precisa che ai fini VIA l'unico impatto che potrebbe essere ancora critico è quello legato proprio all'impatto odorigeno dovuto alla presenza nel progetto di rifiuti organici biodegradabili. Come suggerisce anche Arpat, eliminando questa tipologia di rifiuti si elimina la sorgente odorigena con minimizzazione dell'impatto.